

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

N. 237

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni
in materia di accise

*(Parere ai sensi degli articoli 1, 12 e 16
della legge 9 agosto 2023, n. 111)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 novembre 2024)



Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XIX/D115/24

Roma, 29 novembre 2024

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 15 ottobre 2024, recante revisione delle disposizioni in materia di accise.

Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisita. Ciò in ragione del fatto che il provvedimento contiene disposizioni di notevole rilevanza in termini di futuri obblighi dei contribuenti, che necessitano di un congruo tempo per la predisposizione degli applicativi occorrenti ad una corretta attuazione delle nuove disposizioni.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, detta i principi e i criteri direttivi anche per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. In tale contesto l'articolo 12 della predetta legge contiene principi e criteri direttivi finalizzati a:

- a) rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto e con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento atmosferico, promuovendo l'utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili;
- b) promuovere la produzione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche introducendo meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, gas metano, gas naturale o altri gas a consumatori finali ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata o dell'esenzione dall'accisa;
- c) rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica incentivando l'utilizzo di quelli più eco-compatibili;
- d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione dei cosiddetti SAD (sussidi ambientalmente dannosi), che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente;
- e) semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla detenzione, alla vendita e alla circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell'accisa anche attraverso la progressiva informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato;
- f) rivedere la disciplina dell'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e sugli altri prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica, con particolare riguardo all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti rientranti nella base imponibile del tributo in relazione all'evoluzione del mercato di riferimento e alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi inerenti all'applicazione della medesima imposta di consumo.

L'articolo 16 della legge delega reca, invece, al comma 2, principi e criteri direttivi specifici per la revisione generale degli adempimenti previsti in materia di accisa e delle altre predette imposte indirette sulla produzione e sui consumi, ovvero per:

- a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per il pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e introdurre un sistema di qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei predetti tributi, basato sull'individuazione di specifici livelli di affidabilità e solvibilità, per la concessione, ai medesimi soggetti, di benefici consistenti nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della prestazione delle predette cauzioni;



b) rivedere le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quater.1 del TUA;

c) prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-quater del TUA.

In tale ottica è stato predisposto lo schema di decreto legislativo, che di seguito si illustra, che incide principalmente sulle disposizioni contenute nel Testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (nel prosieguo indicato come TUA); parallelamente vengono modificate anche talune disposizioni in materia di commercializzazione di tabacchi lavorati e altri prodotti per fumatori.

Con l'**articolo 1, comma 1, lettera a)** si provvede ad integrare le definizioni riportate nell'articolo 1, comma 2, del TUA. In particolare è aggiunta la nuova definizione di "*soggetto obbligato accreditato*" (SOAC), disciplinata compiutamente dai nuovi articoli 9-ter e successivi inseriti dal provvedimento in illustrazione. Ai sensi di tale definizione, il soggetto accreditato è il soggetto, obbligato al pagamento dell'accisa, avente necessariamente sede nel territorio nazionale, a cui è riconosciuto, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (d'ora in avanti indicata come "Agenzia"), il possesso di una particolare affidabilità nell'ambito del regime fiscale dell'accisa; è previsto inoltre che il SOAC assuma una specifica denominazione, in relazione al settore di attività in cui opera.

Con l'**articolo 1, comma 1, lett. b)** è modificato, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge delega, l'articolo 5, comma 3, lett. a) del TUA, concernente la prestazione della cauzione da parte dei depositari autorizzati. Tale ultima disposizione prevede attualmente l'obbligo, da parte del depositario, di prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta gravante sulla quantità massima dei prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi in esso presenti. Il medesimo comma 3, lettera a), dell'articolo 5 del TUA stabilisce altresì che in ogni caso l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. Mediante la novella tale ultima previsione viene integrata al fine di meglio specificare il parametro temporale per la corretta determinazione dell'importo della cauzione stessa. In tal senso, infatti, viene chiarito che la cauzione prestata dai depositari autorizzati non può essere inferiore alla media aritmetica degli importi mensili dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo che sono avvenute nei dodici mesi solari precedenti.

L'iniziativa legislativa, ancora, definisce meglio i contorni giuridici dell'obbligo in questione ponendo in capo al depositario autorizzato, nei casi in cui la cauzione prestata non risulti più idonea, l'onere di procedere al suo adeguamento che dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine entro il quale doveva essere versata l'imposta che ha comportato la predetta variazione dell'importo della cauzione. Dell'avvenuto adempimento il depositario autorizzato deve inoltre dare comunicazione all'Agenzia entro dieci giorni dalla data dell'adeguamento. A completamento della fattispecie, la modifica fa quindi espresso rinvio all'applicazione delle norme recate dall'articolo 64 del TUA, aventi portata generale.



Con l'**articolo 1, comma 1, lett. c)** si introduce – in coerenza con quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a) della legge delega (introduzione di un sistema di qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei tributi in questione) - una innovativa disciplina di qualificazione volontaria che consente all'operatore, in virtù di un elevato grado di affidabilità nel regime fiscale delle accise riconosciuto dall'Agenzia, di avvalersi di specifici vantaggi fiscali, sia diretti e sia indiretti, finalizzati, in una visione d'insieme, a ridurre gli oneri burocratici, ad accrescere la competitività, a rendere più immediata l'identificazione tra operatori e a favorire la fluidità degli scambi commerciali sul territorio nazionale. Inoltre, il riconoscimento della qualifica di "SOAC" si inserisce in una più ampia visione volta a instaurare un rapporto qualificato tra soggetto obbligato e Agenzia basato sui principi di reciproca trasparenza, correttezza e responsabilità. La novella si propone, infine, lo scopo di mutuare all'interno della disciplina delle accise l'esperienza doganale sviluppata in relazione alla figura dell'operatore economico autorizzato (cd. "AEO" – *authorized economic operator*).

Nel dettaglio, con il nuovo **articolo 9-ter** del TUA viene stabilito che possono acquisire la qualifica di "soggetto obbligato accreditato" (**comma 1**) i depositari autorizzati, i venditori di energia elettrica e gas a consumatori finali (di cui rispettivamente agli articoli 26, comma 7, e 53, comma 1) e i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul carbone, la lignite e il coke (di cui all'articolo 21, comma 6).

Ai sensi del medesimo **comma 1** dell'articolo 9-ter, la qualifica in parola avrà validità quadriennale, sarà rilasciata in relazione allo specifico settore fiscale di attività e sarà graduata in tre distinti livelli (Base, Medio e Avanzato), a ciascuno dei quali corrisponde la concessione di differenti benefici, opzionabili e attivabili su richiesta del soggetto accreditato, in base alle proprie effettive esigenze aziendali ed operative, al termine di un iter istruttorio previsto per il relativo rilascio.

In particolare, i benefici direttamente collegati al riconoscimento del nuovo status di SOAC sono indicati al **comma 2** e consisteranno nella possibilità di richiedere l'esonero dall'obbligo, già previsto dal TUA, di prestare cauzione relativamente al pagamento dell'accisa nonché la possibilità di accedere alla semplificazione di alcuni adempimenti contabili e amministrativi. In particolare, il predetto esonero potrà essere concesso in misura parziale o totale, in relazione al predetto livello di affidabilità riconosciuto. Non si prevede, invece, la possibilità che sia concesso anche l'esonero cauzionale per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti al regime dell'accisa tenuto conto che il diritto unionale armonizzato in materia di accisa stabilisce espressamente che, qualora i trasferimenti in parola coinvolgano più Stati membri dell'UE, la prestazione della relativa cauzione sia sempre obbligatoria.

Il successivo **articolo 9-quater** individua i requisiti che i soggetti interessati alla qualificazione devono possedere. In tale prospettiva, il **comma 1** di tale articolo prevede che la presentazione dell'istanza per l'accreditamento è riservata a quei soggetti obbligati che dimostrino di avere operato, con onorabilità e senza discredito alcuno, da almeno cinque anni consecutivi, in uno dei settori accise di rilevanza ai fini della qualificazione.

Si prevede che il soggetto interessato all'accreditamento sia in possesso di determinati requisiti soggettivi che ne dimostrino l'integrità morale sulla base di una valutazione ancorata ai suoi



rapporti, anche pregressi, con il sistema giudiziario penale, tali da non inficiare la propria reputazione, la propria onestà ed integrità.

In particolare, è previsto che non possano presentare l'istanza coloro nei cui confronti alla data di presentazione dell'istanza, sia stata esercitata l'azione penale per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6 e che siano stati destinatari, nel quinquennio antecedente la richiesta, di sentenze, anche non definitive, di condanna oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6;

Parimenti, è previsto che l'istanza per l'accreditamento possa essere presentata solo da soggetti che non siano sottoposti a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a procedure d'insolvenza e che non lo siano stati nell'ultimo quinquennio: l'esistenza di tali procedure risulterebbe incoerente con il profilo di assoluta affidabilità richiesto per beneficiare dell'esonero cauzionale e delle altre facilitazioni di natura amministrativa previsti.

Ulteriore circostanza rilevante ai fini della ammissibilità dell'istanza di accreditamento è costituita, per le persone giuridiche o società, dall'assenza di provvedimenti sanzionatori emanati ai sensi di decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per le fattispecie di cui all'art. 23 comma 6.

In una visione generale, i requisiti di ammissione illustrati sottendono valutazioni volte a introdurre condizioni di sbarramento che, intercettando elementi che compromettono la situazione personale pur in presenza di situazioni potenzialmente pregiudizievoli, sono finalizzate a salvaguardare una reputazione cristallina di onestà e di affidabilità del soggetto istante nel rapporto di fiducia con l'amministrazione finanziaria, quale fulcro fondante l'intera disciplina dell'accreditamento.

Il successivo **comma 2** disciplina l'ipotesi in cui i soggetti obbligati richiedenti l'accreditamento siano persone giuridiche e società; in tal caso, la presentazione dell'istanza per l'attribuzione della qualifica di SOAC è consentita allorché le situazioni di onorabilità sopra indicate ricorrano con riferimento alle persone che ne rivestono ruoli apicali (funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione), nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

Con l'**articolo 9-quinquies** viene disciplinata la fase istruttoria del procedimento di accreditamento, che prende avvio con la presentazione, a cura del soggetto interessato, di una apposita istanza all'Agenzia (**comma 1**). Ricevuta l'istanza, l'Agenzia verifica preliminarmente, quale condizione di procedibilità, la sussistenza dei requisiti previsti dal precedente articolo 9-quater, in assenza dei quali rigetta l'istanza adottando un provvedimento motivato, previo contraddittorio con l'interessato, quale forma di partecipazione da espletarsi ai sensi della legge n. 241 del 1990, applicabile alla fattispecie in esame, attesa la sua natura di procedimento amministrativo (**comma 2**). Ove riscontri la sussistenza dei requisiti preliminari, l'Agenzia avrà il compito di avviare un'articolata disamina per riscontrare il grado di affidabilità del soggetto istante attraverso la valutazione di cinque distinti profili, individuati dal comma 2, e precisamente: la professionalità, l'organizzazione aziendale, la solvibilità finanziaria, la filiera di approvvigionamento e la comprovata conformità alle prescrizioni fiscali tale da considerare e valutare qualsiasi intervenuta infrazione della normativa. Tra i menzionati profili, particolare rilievo assume quello della solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in



una situazione finanziaria solida, che gli consenta di adempiere correttamente ai propri impegni economico/finanziari/tributari, tenendo in considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata. Per tali ragioni, l'istruttoria in questione comprende una valutazione non solo degli aspetti prettamente inerenti al corretto pagamento dell'accisa, ma anche in merito ad aspetti strutturali, soggettivi e finanziari del soggetto istante che si sostanziano tanto nel possesso di alcune competenze di settore quanto nella capacità di controllo, di monitoraggio e di reazione della compagine aziendale rispetto all'accadimento di eventi pregiudizievoli o potenzialmente dannosi, da cui si riscontri una adeguata capacità di controllo e di correzione delle proprie attività.

In tal senso, per la valutazione dell'affidabilità, riferita ad un arco temporale in grado di consentire una osservazione estesa nel tempo, l'Agenzia può riscontrare elementi informativi e di contesto, anche effettuando controlli presso i luoghi dove è svolta l'attività d'impresa (**comma 3**).

Ai sensi del **comma 4**, il riscontro e la valutazione dei cinque profili di affidabilità esaminati nel corso dell'istruttoria sono finalizzati alla determinazione, da parte dell'Agenzia, di un punteggio numerico sintetico, compreso tra zero e cento, che rappresenta l'indicatore del livello di affidabilità. Tale punteggio sarà il risultato di una sommatoria di punteggi parziali attribuiti con riferimento a ciascuno dei citati profili di affidabilità oggetto di disamina. Il riconoscimento della qualifica di SOAC è subordinato al raggiungimento di un punteggio almeno pari a sessanta.

Il **comma 5** disciplina la durata temporale del procedimento amministrativo di accreditamento, prevedendone la conclusione nel termine di 120 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia. L'istruttoria termina con l'adozione di un provvedimento motivato che, in base al punteggio numerico sintetico, sarà di rigetto, nel caso sia inferiore a sessanta, oppure di accoglimento, nel caso sia uguale o maggiore di sessanta, con contestuale riconoscimento della qualifica di SOAC, nella denominazione prevista in relazione al settore specifico di attività. Tale punteggio sintetico riveste particolare importanza in quanto consente l'attribuzione del relativo livello di affidabilità, graduato in "Base", "Medio" e "Avanzato".

Il **comma 6** stabilisce un generale onere di comunicazione, a carico del soggetto obbligato accreditato, di ogni variazione operativa o gestionale, che sia in grado di modificare l'esito della valutazione istruttoria dei profili di affidabilità di cui all'articolo 9-quinquies, comma 2, entro trenta giorni dal verificarsi del predetto evento.

L'**articolo 9-sexies** interviene a disciplinare le modalità per l'attivazione dei benefici conseguenti al riconoscimento della qualifica di SOAC. In particolare, il **comma 1**, prevede che il SOAC, nell'ambito temporale di validità quadriennale della qualifica, può richiedere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'attivazione dei benefici riservati al proprio livello di affidabilità conseguito ("Base", "Medio" o "Avanzato"), anche sulla base delle proprie effettive esigenze operative.

In particolare, l'esonero cauzionale (**comma 2**) potrà essere attribuito ai SOAC, in relazione al proprio specifico livello di affidabilità ed entro il limite massimo dell'importo della cauzione dovuta al momento del riconoscimento del medesimo esonero, in misura parziale o totale, sulla base di tre differenti percentuali quantificate nel 30%, nel 50% e nel 100% e riservate, rispettivamente, ai SOAC di livello Base, Medio ed Avanzato.



Tali percentuali sono state fissate in aderenza alla disciplina doganale unionale dell'AEO, in relazione al livello di affidabilità riconosciuto, con riferimento a quanto previsto dall'art. 95 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione, di seguito CDU) e dall'art. 84 del Regolamento delegato (UE) n. 2446 del 28 luglio 2015.

Inoltre, ai sensi del successivo **comma 3**, ai SOAC potrà essere altresì riconosciuto l'accesso ai benefici di semplificazione e di facilitazione di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera b), sulla base del livello di affidabilità e con le modalità che saranno stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze contemplato dall'articolo 9-octies, comma 2.

Con il **comma 4** è previsto che, nell'ambito dei benefici di semplificazione stabiliti all'art. 9-ter, comma 2, lett. b), i SOAC di livello Avanzato per i settori del gas naturale e dell'energia elettrica possono anche richiedere la modifica dei termini di presentazione della prevista dichiarazione semestrale: tali soggetti potranno presentare, previa richiesta all'Agenzia, la dichiarazione riepilogativa prevista rispettivamente dagli articoli 26-ter, comma 1, e 55, comma 1, con cadenza annuale.

L'**articolo 9-septies** disciplina l'attività di monitoraggio collegata al riconoscimento della qualifica di SOAC e i casi in cui la qualificazione già rilasciata debba essere revocata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il **comma 1** dell'articolo in illustrazione, in particolare, prevede che la predetta Agenzia svolga un'attività di monitoraggio nell'arco temporale dei quattro anni di validità del provvedimento di accreditamento, finalizzata a intercettare per tempo eventuali sopravvenuti segnali di scostamento dai requisiti preliminari di ammissione di cui al predetto articolo 9-quater, e dal livello di affidabilità di cui al comma 2 dell'articolo 9-quinquies, che hanno consentito al soggetto stesso di acquisire la predetta qualificazione. In relazione a tale finalità, i soggetti obbligati accreditati hanno l'obbligo di fornire, entro 5 giorni dalla richiesta dell'Agenzia, le informazioni e i documenti ritenuti necessari alla valutazione della permanenza delle condizioni e dei requisiti di affidabilità che hanno consentito il rilascio della qualifica.

In caso di accertato mutamento dei predetti presupposti, l'Agenzia (**comma 2**), previa valutazione della complessiva situazione sopravvenuta, provvede alla revoca dell'accREDITAMENTO, con provvedimento motivato e previo contraddittorio con l'interessato; qualora ne ricorrano le condizioni, in luogo della predetta revoca, l'Agenzia può modificare, degradandolo, il livello di accREDITAMENTO precedentemente assegnato al soggetto obbligato, con conseguente rimodulazione dei benefici attribuibili.

Il successivo **comma 3** prevede che l'accREDITAMENTO, nel caso di persone giuridiche e di società, sia, altresì, revocato allorché le situazioni illustrate al precedente comma 2 ricorrano con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

Il **comma 4** prevede che, nei casi in cui sia adottato il provvedimento di revoca della qualificazione descritta ai predetti commi 2 e 3, il soggetto obbligato debba provvedere a versare integralmente la cauzione prevista dalle disposizioni del TUA entro 15 giorni dalla notifica del relativo provvedimento di revoca; nel caso in cui, ai sensi del predetto comma 2 l'Agenzia abbia provveduto a modificare, degradandolo, il livello di accREDITAMENTO (da "Avanzato a Medio", da "Medio a Base" o da "Avanzato a Base") precedentemente assegnato al soggetto obbligato, il



medesimo soggetto è tenuto entro il termine di 30 giorni ad adeguare opportunamente la cauzione.

La previsione dei due differenti termini per la prestazione della cauzione ripropone quanto già previsto dall'articolo 5, comma 3, e dall'art. 64 del TUA.

L'articolo 9-octies contiene le disposizioni attuative della qualifica di SOAC, rinviando a due distinti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione delle modalità attuative dei predetti articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies e per l'individuazione di semplificazioni e di facilitazioni in relazione agli specifici ambiti operativi di cui alle lettere da a) a h) del comma 2 del medesimo art. 9-octies (**commi 1 e 2**).

Con la **lettera d)** del **comma 1**, sono apportate alcune modifiche all'articolo 21 del TUA. Innanzitutto, mediante il **numero 1)** di tale lettera d) vengono soppressi gli ultimi due periodi del comma 7, riguardanti l'esonero dalla cauzione per i soggetti affidabili e di notoria solvibilità titolari di depositi fiscali di prodotti energetici; tale intervento si rende necessario nell'ambito del coordinamento con la figura dei predetti SOAC. Infatti, dalla data di efficacia del sistema di qualificazione (coincidente con l'adozione del menzionato decreto di cui all'articolo 9-octies, comma 1), l'esonero cauzionale sarà attribuibile dall'Agenzia solo ai soggetti muniti della qualificazione di cui agli articoli da 9-ter a 9-septies. Le disposizioni di raccordo, finalizzate a evitare discontinuità tra il sistema attuale e quello basato sulla qualificazione, sono stabilite dall'articolo 7, commi 4 e 6, del presente decreto legislativo.

Attraverso il **numero 2)** della medesima **lettera d)** è, altresì, inserito nell' articolo 21 un nuovo comma 9-bis.1, al fine di fissare i *consumi specifici convenzionali* di taluni prodotti energetici qualora impiegati nella produzione di energia elettrica. Tali consumi specifici sono funzionali a determinare, convenzionalmente, il quantitativo di prodotto energetico necessario a generare un chilowattora di elettricità; essi sono quindi indispensabili per calcolare il quantitativo di prodotto energetico da considerare effettivamente impiegato nella produzione di elettricità e sul quale può quindi essere applicata l'aliquota di accisa specificamente prevista per l'impiego in questione. Nella sostanza, con la disposizione in parola si intende normare quanto già previsto nella prassi al fine di evitare dubbi interpretativi e contenziosi. Vengono quindi determinati, nell'ambito del TUA, i parametri di impiego per i prodotti comunemente utilizzati per produrre energia elettrica (oli vegetali non modificati chimicamente, gas naturale, GPL, gasolio, oli combustibili e oli minerali greggi, carbone, lignite e coke) sui quali è dovuta una tassazione assai ridotta rispetto a quella prevista per i medesimi prodotti impiegati in combustione o carburazione.

Con il successivo **numero 3)** è parimenti rideterminato il parametro di impiego relativo agli oli vegetali non modificati chimicamente, qualora gli stessi siano utilizzati in un processo di generazione combinata di energia elettrica e calore utile. Tale parametro risulta indispensabile per individuare, come detto in precedenza, il quantitativo di prodotto energetico che può ritenersi impiegato per la produzione di elettricità e al quale può quindi essere applicata la tassazione particolarmente ridotta prevista dal TUA per tale impiego; ciò nel caso specifico dell'utilizzo della produzione combinata di energia elettrica e calore (cogenerazione). Il parametro in questione viene incrementato dal valore attuale di 0,194 kg/kWh al più equo valore di 0,211 kg/kWh, attualmente previsto dal comma 9-ter, lettera a), dell'articolo 21 del TUA. Tale specifica variazione si rende necessaria per adeguare il valore del parametro in questione all'effettivo potere calorifico degli oli vegetali (attualmente fissato in modo convenzionale in misura pari a quello dell'olio combustibile).



Con il **numero 4)** della lettera d) in illustrazione sono inseriti nell'articolo 21 del TUA i commi 9-quater e 9-quinquies. In particolare, il comma 9-quater consente l'applicazione del generale criterio di equivalenza ai prodotti energetici - diversi da quelli per i quali sono già previsti consumi specifici convenzionali - nello specifico impiego della produzione di energia elettrica. Per i prodotti per i quali il TUA non prevede espressamente uno specifico parametro di impiego, potrà quindi essere adoperato il parametro di impiego del prodotto considerato equivalente. Il medesimo comma 9-quater riporta, all'ultimo periodo, la disposizione precedentemente collocata nell'art. 62 del TUA, che stabilisce che ai bitumi di petrolio impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le medesime corrispondenti aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi. Tale diversa collocazione mira sostanzialmente a riordinare entrambi gli articoli 21 e 62 del TUA al fine di una maggiore chiarezza e fruibilità delle disposizioni in materia di accisa sui prodotti impiegati per produrre elettricità.

Il successivo comma 9-quinquies dispone, relativamente alla produzione di energia elettrica che, in alternativa ai consumi specifici convenzionali di cui al predetto comma 9-bis.1 possono essere utilizzati, ove l'esercente l'impianto di produzione lo richieda, consumi specifici medi determinati dall'Agenzia a seguito di apposita sperimentazione in sito, per mezzo di marce controllate svolte in contraddittorio con l'esercente stesso.

Con le disposizioni di cui all'**articolo 1, comma 1, lettere e) ed f)** dello schema di decreto legislativo si intende modificare, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 18 comma 3, lettera a), della legge delega n. 111 del 2023, l'attuale disciplina di applicazione dell'accisa sul gas naturale. Occorre premettere che la struttura impositiva oggi in vigore risente ancora della precedente configurazione "*monopolista*" del mercato della commercializzazione e della distribuzione del gas naturale. In tale contesto, al fine di adeguare il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sul prodotto energetico in parola alla mutata morfologia del mercato di riferimento, viene sostituito integralmente l'articolo 26 del TUA e sono contemporaneamente inseriti nel medesimo testo nuovi articoli, denominati 26-bis, 26-ter, 26-quater e 26-quinquies, che introducono le occorrenti disposizioni di dettaglio e rendono, in tal modo, la disciplina dell'imposta in questione più organica e completa.

In particolare, in relazione ai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa che forniscono il prodotto ai consumatori finali, viene sostituito l'attuale meccanismo del versamento di rate di acconto mensili calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Tali rate di acconto vengono sostituite con altrettanti acconti mensili determinati in misura pari all'accisa dovuta sui quantitativi di gas naturale indicati nelle bollette o nelle fatture emesse, dai predetti soggetti, nei confronti dei consumatori finali, nel mese precedente.

In base al nuovo sistema, i soggetti obbligati che consumano gas naturale per uso proprio, coerentemente con il criterio sopra delineato, verseranno mensilmente, rate di acconto calcolate ciascuna in misura pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di gas naturale consumati per uso proprio nel mese solare precedente. Il nuovo meccanismo consentirà di rendere il pagamento dell'accisa molto più aderente alla situazione della fornitura fatturata o del consumo per uso proprio effettuato, con beneficio per gli operatori del settore. Questi ultimi, infatti,



eviteranno di dover versare importi, determinati sulla base di dati sulle vendite o sui consumi di gas non attuali in quanto riferiti all'annualità precedente.

In tale contesto, ai fini della corretta determinazione dell'accisa da versare, viene stabilita anche la modifica della distinzione, attualmente prevista, tra usi "civili" (per i quali è stabilita un'aliquota di accisa più elevata) e usi "industriali" del gas naturale destinato alla combustione. Nello specifico tale distinzione verrà soppressa introducendo, in suo luogo, quella mutuata dal vigente sistema di tassazione dell'energia elettrica, tra usi "domestici" e usi "non domestici". Ciò al fine di rendere inequivoca l'applicazione delle diverse aliquote di accisa ai consumi di gas naturale; infatti, anche in conseguenza della notevole stratificazione normativa e di prassi creatasi nel tempo, l'attuale ripartizione tra usi civili e industriali risulta foriera di significativi dubbi interpretativi in merito alla corretta applicazione della tassazione, con conseguente proliferare del relativo contenzioso. Tale criticità ha riguardato, in particolare, i soggetti che vendono il gas ai consumatori finali (e che sono direttamente responsabili del pagamento dell'accisa nei confronti dell'erario) in ordine all'individuazione della corretta aliquota da applicare alle forniture di gas naturale in relazione alla effettiva destinazione d'uso del prodotto dichiarata dal consumatore.

Attraverso la modifica sopra descritta si provvede, quindi, a delimitare precisamente l'ambito di applicazione dell'aliquota di accisa relativa agli usi domestici, stabilendo, in primis, che la stessa attiene all'impiego del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari che hanno una funzione abitativa e indicando altresì, in considerazione anche della classificazione catastale degli immobili, quelli che, in maniera simile, possono essere fatti rientrare nell'ambito del predetto uso domestico.

Occorre precisare che in ogni caso la nuova ripartizione degli usi del gas naturale non modificherà in maniera sostanziale la platea degli utilizzatori individuata dalla precedente qualificazione degli usi civili e di quelli industriali; la nuova distinzione tra usi domestici e usi non domestici del gas sarà invece particolarmente efficace ai fini dell'individuazione dei rispettivi ambiti applicativi e, quindi, delle relative aliquote da applicare riducendo il contenzioso tra l'Amministrazione finanziaria e i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa.

In particolare, con la predetta **lettera e)**, viene sostituito l'articolo 26 del TUA con il fine principale di introdurre la distinzione tra usi domestici e usi non domestici del gas naturale destinato alla combustione. In relazione a ciò, con i commi 1, 2 e 3 sono stabiliti l'ambito di applicazione dell'accisa sul gas naturale, mutuandolo sostanzialmente dall'attuale articolo 26 del TUA. Con i **commi 4 e 5**, invece, è stabilito quali impieghi del gas naturale destinato alla combustione devono essere rispettivamente considerati usi domestici e (per esclusione) usi non domestici. In tale contesto è stabilita la tipologia di immobili, mutuando in parte la terminologia in uso nella classificazione catastale degli stessi, in relazione ai quali l'impiego del gas naturale destinato alla combustione viene fatto rientrare nell'"uso domestico". Sempre ai fini della corretta determinazione dell'accisa dovuta, il successivo **comma 6** chiarisce cosa debba essere considerato, nell'ambito dell'applicazione dell'accisa sul gas naturale, l'uso promiscuo del medesimo gas, definito come il contestuale utilizzo di un quantitativo di gas naturale, fornito ad un unico punto di riconsegna, in differenti impieghi (con esclusione dell'uso autotrazione) relativamente ai quali è previsto un differente trattamento tributario (applicazione di distinte aliquote di accisa, esenzione o non sottoposizione ad accisa). Nel caso si configuri tale fattispecie, lo stesso comma 6 prevede che l'accisa venga applicata dal venditore, su richiesta del consumatore finale, in relazione ai quantitativi di gas naturale utilizzati nei differenti impieghi. Gli



altri commi del nuovo articolo 26 in illustrazione ripropongono disposizioni già presenti nell'articolo 26 del TUA. In particolare, con il comma 7 sono individuati i soggetti obbligati al pagamento del tributo in questione, sempre mutuandoli dal vigente articolo 26 del TUA. Tra questi, il comma 7, lett. a), contempla i soggetti "venditori" del gas naturale e cioè coloro che cedono il medesimo prodotto ai consumatori finali per l'utilizzo definitivo (soggetti che fatturano il gas naturale ai consumatori finali): occorre, infatti, evidenziare che il gas naturale, in conformità alle disposizioni armonizzate in materia di accisa, è sottoposto a tale tributo solo al momento della consegna al consumatore finale per l'utilizzo definitivo; in tal senso risulterà obbligato al pagamento della corrispondente accisa, nell'ambito dell'intera filiera di vendita dei prodotti in questione, il predetto soggetto "venditore" che emette la relativa fattura nei confronti del consumatore finale, indicando nella relativa bolletta l'accisa applicata per rivalsa.

Con la successiva **lettera f)** sono inseriti nel TUA i nuovi articoli 26-bis, 26-ter, 26-quater e 26-quinquies.

In particolare, l'articolo 26-bis, nel confermare l'obbligo dei soggetti tenuti al pagamento dell'accisa sul gas naturale di denunciare preventivamente la propria attività all'Agenzia ai fini del rilascio della prevista autorizzazione, ridetermina, al **comma 1**, la misura della cauzione dovuta dai predetti soggetti per ottenere l'autorizzazione in parola; ciò in dipendenza delle modifiche apportate dallo schema normativo in illustrazione al sistema di liquidazione e versamento dell'accisa applicata al gas naturale. In tal senso, la cauzione da prestare sarà fissata nella misura del 15 per cento dell'accisa annua calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia. Il **comma 3** prevede, come già stabilito nella normativa vigente, che risultino esonerati dal predetto obbligo le amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici. Tale disposizione deve essere letta in coordinamento con le nuove disposizioni in materia di qualificazione di cui agli articoli 9-ter e successivi del presente decreto legislativo che prevedono, come detto, che solo i soggetti obbligati che saranno riconosciuti, ricorrendo a specifiche condizioni, come "soggetti obbligati accreditati", potranno richiedere il beneficio dell'esonero, totale o parziale, dalla prestazione della cauzione in parola. Nelle more dell'adozione del nuovo sistema di qualificazione, con l'articolo 7, comma 4, è previsto che l'Agenzia possa continuare ad esonerare dall'obbligo di prestare la predetta cauzione i soggetti affidabili e di notoria solvibilità che ne facciano richiesta. Il **comma 4** declina, in apposito elenco, le specifiche fattispecie in cui l'autorizzazione prevista dall'articolo in commento, viene rispettivamente negata o revocata dall'Agenzia; in particolare, è stabilito, al predetto **comma 4**, che l'autorizzazione "fiscale" di cui si tratta non possa essere rilasciata ai soggetti che non risultino già abilitati alla vendita di gas naturale ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (abilitazione di natura "commerciale"). A tal fine, il successivo **comma 5** prevede lo scambio dei dati, relativi sia ai soggetti autorizzati alla vendita di gas naturale ai consumatori finali sia a quelli ai quali l'autorizzazione è stata revocata, tra la competente Direzione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e l'Agenzia al fine di consentire ad entrambe di adottare i provvedimenti di rispettiva competenza.

Ai fini del controllo del corretto versamento dell'accisa sul gas naturale da parte dei soggetti "venditori" il **comma 6** rimette all'Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) il compito di definire le tempistiche e le modalità con cui mettere a disposizione dell'Agenzia, in modo sicuro e automatico, i volumi aggregati mensili di gas naturale attribuiti a ciascun venditore, così come registrati dal Sistema Informatico Integrato sulla base dei dati di misura trasmessi dalle



società di distribuzione; tali dati, così come quelli contemplati dal precedente comma 6, verranno messi a disposizione, ai sensi del **comma 7**, anche a disposizione della Guardia di finanza deputata a svolgere, anche nel settore in questione, compiti di polizia economico-finanziaria.

L'**articolo 26-ter** introduce rilevanti innovazioni in relazione alla liquidazione e al versamento dell'accisa sul gas naturale, stabilendo, come già sopra descritto, un nuovo sistema di pagamento dell'accisa fatturata al consumatore finale ovvero di quella relativa ai consumi di gas naturale per uso proprio. La liquidazione del tributo avverrà, secondo quanto previsto dal nuovo articolo 26-ter, mensilmente e, nel caso dei venditori, sulla base delle bollette di pagamento o delle fatture che gli stessi hanno emesso nei confronti dei consumatori finali nel mese solare immediatamente precedente. In tal modo i versamenti dell'accisa risulteranno aderenti ai quantitativi effettivamente fatturati, mese per mese, dai venditori.

In particolare, il **comma 1** dell'**articolo 26-ter** stabilisce che l'accisa dovuta dai soggetti obbligati sia accertata e liquidata sulla base di una dichiarazione semestrale (non più annuale come avviene attualmente) contenente tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta relativo al semestre solare di riferimento. I semestri in questione decorreranno dal primo giorno, rispettivamente, dei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno e la dichiarazione sarà presentata dai soggetti obbligati, ai sensi del **comma 2**, esclusivamente in forma telematica entro la fine dei mesi di settembre e di marzo di ogni anno.

Il successivo **comma 3** dispone che i soggetti obbligati corrispondano l'accisa dovuta in relazione a ciascuno dei predetti semestri, in rate di acconto mensili da versare entro la fine del mese, indicando quale debba essere la misura di ognuna delle predette rate di acconto a seconda che a versarla sia un venditore di gas naturale oppure un autoconsumatore di tale prodotto; in particolare, come già accennato in precedenza, i venditori verseranno ciascuna rata mensile di acconto in misura pari all'importo dell'accisa complessivamente dovuta sui quantitativi di gas naturale indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse, nei confronti dei consumatori finali, nel mese solare precedente; gli autoconsumatori calcoleranno ogni rata di acconto in misura pari all'importo del tributo dovuto sui quantitativi di prodotto che hanno consumato per uso proprio nel mese solare precedente.

Il **comma 4** stabilisce che i soggetti obbligati provvedano a versare, entro la fine del mese in cui è presentata la dichiarazione relativa a ciascun semestre, l'eventuale conguaglio così come determinato nella stessa dichiarazione; nel caso in cui, invece, dalla dichiarazione risulti che siano state versate somme in eccedenza rispetto a quanto dovuto, tali somme potranno essere detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure potranno essere richieste a rimborso secondo le modalità fissate dall'articolo 14 del TUA.

Il successivo **comma 5** regola le modalità di versamento dell'accisa per i soggetti che inizino l'attività di vendita di gas naturale a consumatori finali nel primo periodo di attività. È previsto, quindi, che per il periodo intercorrente tra l'inizio dell'attività di fornitura e la fine del mese in cui gli stessi venditori procedono alla fatturazione del prodotto ceduto debbano essere versati acconti mensili nella misura determinata dall'Agenzia in base ai dati comunicati nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso della medesima Agenzia.

In maniera simmetrica, il **comma 6** indica la misura dell'acconto dell'imposta che i nuovi soggetti autoconsumatori saranno tenuti a versare nel primo mese in cui ha inizio il consumo di gas naturale, mancando anche in questo caso un dato storico precedente di riferimento. Gli importi versati ai sensi dei predetti **commi 5 e 6** saranno riportati, come precisa il **comma 7**, ai



fini del conguaglio dell'accisa sul gas naturale dovuta per il semestre di riferimento, nella dichiarazione relativa al medesimo semestre.

Il **comma 8** specifica il contenuto della bolletta di pagamento che i soggetti venditori di gas naturale emettono nei confronti dei consumatori finali, disponendo che nella stessa gli stessi venditori riportino, in modo conforme alle istruzioni impartite dall'ARERA, i quantitativi di gas naturale che hanno ceduto nel periodo cui la bolletta si riferisce e determinino, in relazione agli stessi quantitativi, l'importo dell'accisa dovuta, calcolandolo con l'applicazione delle aliquote vigenti al momento della fornitura.

I successivi **commi 9 e 10** sono dedicati alla prestazione della cauzione, da parte dei soggetti obbligati, per il pagamento dell'accisa sul gas naturale. In particolare, è stabilito, al **comma 9**, che i medesimi soggetti sono tenuti ad adeguare la cauzione (prestata inizialmente ai fini del rilascio dell'autorizzazione), entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento, in modo che l'importo della cauzione stessa risulti sempre non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti; i soggetti obbligati sono tenuti a dare comunicazione all'Agenzia del citato adeguamento entro dieci giorni dalla data in cui lo stesso è effettuato. L'Agenzia ha in ogni caso facoltà di rideterminare autonomamente tale importo, così come quello inizialmente prestato per il rilascio dell'autorizzazione, qualora ritenga, in base ai dati di cui dispone, che l'importo della cauzione non sia adeguato. È precisato altresì che in tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 64 del TUA, che prevedono, in particolare, la revoca dell'autorizzazione nel caso ~~che~~ **in cui** la cauzione non venga integrata nel termine previsto.

Il **comma 10** disciplina, invece, una fattispecie particolare in cui l'Agenzia interviene "d'ufficio" a rideterminare l'importo della cauzione che è stata versata inizialmente oppure adeguata o rideterminata ai sensi del precedente comma 9. Si tratta dell'ipotesi, inserita *ex novo* nel TUA ai fini di una maggiore tutela degli interessi erariali, in cui la predetta garanzia sia stata escussa dall'Agenzia a seguito del mancato pagamento dell'accisa da parte del soggetto obbligato. In tal caso è previsto che, qualora, nel periodo dei tre mesi antecedenti alla data in cui è effettuata l'escussione, l'importo dell'accisa non versata dal soggetto obbligato, al netto di quanto eventualmente già iscritto a ruolo, superi il doppio della medesima garanzia escussa, l'Agenzia deve rideterminare in aumento l'importo della predetta cauzione per garantire che l'accisa, addebitata ai consumatori finali, sia versata all'erario dal soggetto obbligato inadempiente. In particolare, nella descritta fattispecie, la norma del comma 10 prescrive che l'Agenzia ridetermini l'importo della cauzione in misura pari al tributo dovuto e non versato dal soggetto obbligato nei suddetti tre mesi; anche in tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 64, comma 2, del TUA. Viene altresì stabilito, come ulteriore effetto della condotta del soggetto obbligato non conforme alle prescrizioni di legge, che l'importo della cauzione, rideterminato dall'Agenzia nella misura prima descritta, permanga invariato nei sei mesi solari successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 64.

Il **comma 11**, poi, introduce un'ulteriore innovazione nella disciplina normativa in materia di accisa sul gas naturale contenuta nel TUA, prescrivendo che i soggetti passivi che fatturano il gas naturale ai consumatori finali sono tenuti a comunicare, entro la fine di ciascun mese solare ed esclusivamente in forma telematica, i dati relativi ai quantitativi di gas naturale fatturati nel mese precedente, suddivisi per destinazione d'uso. Tale disposizione, oltre ad essere funzionale allo svolgimento dei controlli da parte dei funzionari dell'Agenzia, è finalizzata a responsabilizzare i soggetti passivi in relazione alla comunicazione dei dati corretti che andranno a comporre la base



imponibile dell'accisa dovuta, comunicazione, tra l'altro, che, qualora eventualmente omessa, sarebbe sanzionata con l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 50 del TUA.

Il **comma 13** demanda a determinazioni del Direttore dell'Agenzia, in particolare, la definizione del modello di dichiarazione semestrale, le relative modalità di presentazione all'Agenzia e il contenuto specifico delle comunicazioni di cui al comma 11, mentre il **comma 14** prevede che, attraverso una determinazione adottata dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, siano stabilite le modalità di scambio delle informazioni inerenti ai dati aggregati relativi alle fatture emesse dai singoli soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in relazione alle cessioni di gas naturale fornito ai consumatori finali.

L'articolo 26-quater, ugualmente di nuova introduzione, descrive in maniera più organica gli adempimenti (tra i quali, la presentazione all'Agenzia della dichiarazione annuale riepilogativa dei dati relativi al gas naturale trasportato), a cui sono attualmente tenuti i soggetti che non rientrano nel novero dei soggetti obbligati come quelli che ne effettuano l'attività di vettoriamento; il predetto articolo estende però, in aggiunta, il solo obbligo di comunicare all'Agenzia l'avvio dell'attività anche ai soggetti che effettuano attività di estrazione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale.

L'articolo 26-quinquies prevede infine che, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalità attuative della disciplina relativa all'accisa sul gas naturale, contenuta nelle norme (articoli 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater) modificate o introdotte dallo schema di decreto legislativo in commento; ciò al fine di colmare una lacuna della normativa secondaria in materia, dal momento che quella attualmente in vigore è divenuta totalmente obsoleta.

L'articolo 1, comma 1, lettera g), dello schema di decreto in illustrazione è volto ad apportare, attraverso la parziale rivisitazione del vigente **articolo 29** del TUA, una rilevante semplificazione degli adempimenti afferenti alla gestione di prodotti alcolici ad accisa assolta che investe, in particolare, gli esercizi di vendita il cui attuale regime è incentrato sulla denuncia di esercizio e sul conseguente rilascio della licenza fiscale da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Ciò, in attuazione del criterio di delega di cui all'art.12, comma 1, lett. e), della legge n. 111/2023.

In particolare, l'iniziativa legislativa persegue l'obiettivo di raggiungere una sensibile riduzione degli oneri amministrativi, sia per gli operatori che per gli Uffici dell'Agenzia (**comma 2** dell'articolo 29 del TUA) nel settore della vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale e di birra; ciò sostituendo il rilascio della licenza fiscale con la già prevista comunicazione di avvio delle attività di vendita di prodotti alcolici assoggettati da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP). La comunicazione unica avrà efficacia esaustiva anche ai fini degli adempimenti fiscali, assorbendo la denuncia di esercizio e connessa licenza fiscale. Il SUAP procederà, come già accade oggi, alla sua trasmissione agli Uffici dell'Agenzia delle dogane. Il rilascio della predetta licenza per i prodotti alcolici assoggettati ad accisa sarà previsto solo per alcune tipologie di deposito e solo al di sopra di prestabiliti volumi minimi. Per gli esercenti che intendono commercializzare prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro, ai sensi degli artt. 9-bis e 10 del TUA, permane il vigente regime al fine di non pregiudicare la possibilità di circolazione intraunionale dei medesimi. Ricorrono, infatti, le figure di spedite certificato e di destinatario certificato, le quali necessitano di essere preventivamente autorizzate dall'Agenzia.



Il predetto onere di comunicazione al SUAP sarà inoltre limitato ai soli prodotti alcolici sottoposti a contrassegno fiscale ed alla birra (nuovo **comma 2-bis** dell'articolo 29 del TUA), mentre resteranno esclusi da tale adempimento tributario gli esercenti la vendita di altri prodotti alcolici (ad es. il vino). Con il nuovo **comma 3** dell'articolo 29 del TUA si provvede, sempre in chiave di semplificazione, ad aumentare la soglia della capacità di stoccaggio, da 20 litri a 50 litri, per i depositi di cui al comma 4, lett. b), del suddetto articolo 29.

Con le disposizioni contenute nelle **lettere h), i), l), m) e n) del comma 1 dell'articolo 1** in illustrazione si intende innovare il sistema di applicazione dell'accisa sull'energia elettrica, attualmente disciplinato dagli articoli 52 e successivi del TUA, in modo simmetrico a quanto già descritto per il gas naturale. Le disposizioni del TUA vigenti in materia di accisa sull'energia elettrica prevedono attualmente, seppur con alcune eccezioni, che i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa (in primis i venditori di elettricità ai clienti finali) versino tale tributo mediante rate di acconto mensili, tutte identiche e pari a un dodicesimo dell'accisa versata nell'anno precedente, unitamente al versamento di un conguaglio da effettuare annualmente nel mese di marzo. Al fine di determinare l'accisa dovuta per ogni anno solare, i soggetti obbligati sono attualmente tenuti a presentare una dichiarazione riepilogativa nella quale vanno indicati i quantitativi complessivi di elettricità ceduta a clienti finali o autoprodotta e consumata nonché la relativa accisa da pagare. Il sistema sopra descritto, congeniato a suo tempo per un mercato presidiato da un unico venditore – peraltro monopolista statale - risulta oggi assai poco confacente con l'intervenuta apertura del medesimo mercato ad ogni operatore che intenda vendere o autoprodurre per il proprio consumo l'energia elettrica; oggi, infatti, il settore appare caratterizzato dalla presenza di un numero elevato di operatori e da una crescente dinamicità commerciale.

In tal senso, in aderenza a quanto previsto dalla legge n. 111 del 2023, si è provveduto a modificare e aggiornare l'intera disciplina in materia di accisa applicabile alla vendita ed anche all'autoproduzione di elettricità, prevedendo, per l'applicazione di tale tributo, un sistema basato non più sul pagamento delle predette rate fisse di acconto calcolate sui dati storici dell'anno precedente ma sui dati relativi all'elettricità effettivamente fatturata in ciascun mese.

In particolare, con il nuovo **articolo 52** del TUA viene disciplinato l'ambito applicativo dell'imposta in questione aggiornando, dal punto di vista terminologico, le disposizioni contenute nell'attuale articolo 52 del TUA. In particolare, il comma 1 stabilisce, coerentemente con il diritto armonizzato in materia di accisa, che l'energia elettrica, in linea generale, viene sottoposta ad accisa (ed il tributo diventa contemporaneamente esigibile) solo al momento del suo consumo; tale momento coincide, sempre ai sensi del comma 1, con il momento della fornitura nel caso in cui l'elettricità sia ceduta al consumatore finale da un soggetto "venditore". Nel caso, invece, di autoproduzione di elettricità (produzione per il proprio consumo) il momento in cui sorge la relativa obbligazione tributaria è quello in cui l'elettricità autoprodotta viene consumata. L'aliquota applicabile all'elettricità consumata sarà, per l'elettricità ceduta da un soggetto "venditore", quella vigente al momento della fornitura al consumatore finale; nel caso di "autoconsumo" è chiarito che l'aliquota applicabile sarà quella vigente al momento in cui avviene l'effettivo consumo dell'elettricità.

Nella **lettera e) del comma 3**, in particolare, viene aggiornato, senza modificarne il merito, il complesso criterio in base al quale deve essere applicata l'esenzione dall'accisa relativamente ai



primi 150 kWh di consumo mensili. Attualmente, infatti, il meccanismo di esenzione è stabilito mediante il richiamo al complesso calcolo previsto da una deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi risalente al 1993.

Il nuovo **comma 4** dell'articolo 52 del TUA definisce, poi, compiutamente il concetto di uso promiscuo dell'elettricità nell'ambito di applicazione dell'accisa: per uso promiscuo deve intendersi l'utilizzo contestuale dell'energia elettrica, fornita ad un unico punto di prelievo, in impieghi differenti relativamente ai quali è prevista l'applicazione di distinte aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa. Ciò risulterà funzionale per l'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica laddove risulti complesso o eccessivamente oneroso installare più contatori integratori dell'elettricità per discriminare i consumi nei differenti impieghi.

Nel corpo dell'articolo 52 in illustrazione sono utilizzati, al fine di individuare le soglie di potenza dei vari generatori o impianti, i termini di potenza "nominale", potenza "disponibile" e potenza "impegnata", derivandoli dall'ordinario gergo commerciale in uso. In particolare, per potenza nominale dovrà essere considerata quella indicata, dal produttore del generatore, tra i "dati di targa" del generatore stesso. Per potenza impegnata dovrà invece considerarsi quella indicata nel contratto di fornitura di energia elettrica quale potenza (minima) che il soggetto fornitore si impegna a fornire al consumatore finale. Viceversa, per potenza disponibile si dovrà intendere la potenza massima prelevabile dalla rete o dal generatore.

Per quanto attiene alle modifiche previste **all'articolo 53** del TUA, si rileva preliminarmente che lo stesso attualmente contiene le disposizioni che individuano i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa; le modifiche apportate alle disposizioni di tale articolo hanno il solo fine di migliorarne la fruibilità, senza modificare la platea dei soggetti oggi chiamati a pagare il tributo in parola. In particolare, con il **comma 1** sono individuati i soggetti obbligati "*principali*" al pagamento del tributo in questione, sempre mutuandoli dal vigente articolo 26 del TUA. Tra questi sono contemplati i soggetti "*venditori*" di energia elettrica e cioè quelli che cedono tale prodotto ai consumatori finali per l'utilizzo definitivo (soggetti che fatturano l'energia elettrica ai consumatori finali): occorre infatti evidenziare che l'energia elettrica, al pari del gas naturale, in aderenza alle disposizioni armonizzate in materia di accisa, è sottoposta a tale tributo solo al momento della consegna al consumatore finale per l'utilizzo definitivo; in tal senso, risulterà obbligato al pagamento della corrispondente accisa, nell'ambito dell'intera filiera di vendita dell'elettricità, il solo predetto soggetto "venditore" che emette la relativa fattura nei confronti del consumatore finale, indicando nella relativa bolletta l'accisa applicata per rivalsa. I successivi **commi 2 e 3** individuano gli altri soggetti obbligati, mutuandoli dalle disposizioni del TUA attualmente in vigore.

Si evidenzia inoltre che, mediante l'aggiunta di uno specifico **comma 4** nell'articolo in illustrazione, è riportata, per necessario coordinamento sistematico, la disposizione attualmente contenuta nell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (recepimento della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi), prevedendo espressamente che gli operatori delle colonnine di ricarica delle batterie montate sulle auto elettriche debbano essere assimilati a consumatori finali dell'elettricità utilizzata per tale ricarica e non venditori di energia elettrica.

Il successivo nuovo **articolo 53-bis** del TUA raggruppa organicamente le disposizioni inerenti alle modalità di autorizzazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa. In particolare, il



comma 1 del nuovo articolo 53-bis, riprendendo il contenuto del comma 4 dell'attuale articolo 53, prevede che tutti i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica debbano essere preventivamente autorizzati dall'Agenzia; l'autorizzazione continuerà ad essere subordinata, come attualmente previsto, alla prestazione di una specifica garanzia sul pagamento dell'accisa (cauzione). È previsto dal comma in esame che, al momento dell'autorizzazione, tale garanzia debba essere stabilita nella misura pari ad almeno il 15 per cento dell'accisa che si presume sarà dovuta annualmente dal soggetto obbligato. Tale stima sarà effettuata dall'Agenzia sulla base dei dati forniti dal soggetto che chiede di essere autorizzato o di quelli eventualmente in possesso della medesima Agenzia.

Il **comma 2** dell'articolo 53-bis stabilisce i casi in cui è esclusa la prestazione della predetta garanzia, mutuandoli dal comma 6 dell'attuale articolo 53 del TUA; il **comma 3**, riprendendo disposizioni già vigenti, chiarisce che ai soggetti obbligati che esercitano impianti di produzione di energia elettrica o altri apparati rientranti nella definizione di officina elettrica (vedi successivo articolo 54) l'Agenzia rilascerà, in luogo della predetta autorizzazione, una specifica licenza.

I **commi 7, 8 e 9** dell'articolo in illustrazione contengono nuove disposizioni finalizzate a limitare fenomeni fraudolenti nello specifico settore del pagamento dell'accisa sull'energia elettrica. In particolare, con il comma 7, è previsto che l'Agenzia e la competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si scambino i dati relativi ai soggetti che ciascuna amministrazione, in relazione agli aspetti di relativa competenza, ha autorizzato, sotto il profilo fiscale (Agenzia delle dogane e dei Monopoli) e sotto il profilo prettamente commerciale (MASE); ciò per evitare che soggetti che risultassero non più autorizzati da una delle due Amministrazioni, possano comunque continuare ad operare nell'ambito della vendita di elettricità a consumatori finali.

Inoltre, con i **commi 8 e 9** dell'articolo in illustrazione si prevede un flusso di informazioni tra l'ARERA, da una parte, e l'Amministrazione finanziaria (Agenzia delle dogane e dei monopoli e il corpo della Guardia di finanza) dall'altra, al fine di garantire la conoscibilità dei volumi di energia elettrica complessivamente forniti dai soggetti "venditori" ai clienti finali. Ciò risulta strumentale al corretto funzionamento del nuovo sistema di pagamento dell'accisa volto, come detto in precedenza, a superare il meccanismo del pagamento di rate di acconto fisse basate su dati storici di pagamento; tale nuovo sistema necessita di un monitoraggio continuo dei volumi di elettricità ceduti dai "venditori" ai clienti finali. In tal senso, ai sensi del comma 8, ARERA metterà a disposizione dati aggregati relativi ai volumi di energia elettrica riferibili a ciascun venditore.

Con l'**articolo 1, comma 1, lettera i)**, dello schema di decreto in illustrazione viene modificato l'articolo 54 del TUA che contiene le disposizioni per definire e disciplinare, dal punto di vista prettamente tributario, la c.d. "officina elettrica", intesa come l'insieme degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'elettricità gestiti da un medesimo soggetto. Ciò, al fine di una maggiore chiarezza e fruibilità delle disposizioni contenute nell'articolo 54 in parola attraverso l'aggiornamento della terminologia - spesso obsoleta - utilizzata nelle medesime disposizioni. Si prevede inoltre, per una migliore organicità delle disposizioni in materia di officine elettriche, ad aggiungere, nel corpo dell'articolo 54 in parola, un nuovo **comma 4-bis** che riproduce le disposizioni dell'attuale comma 4 dell'articolo 52.

Con l'**articolo 1, comma 1, lettera l)**, dello schema di decreto in illustrazione sono sostituiti gli attuali **articoli 55 e 56** del TUA, al fine di aggiornare, nel senso sopra delineato, le disposizioni



già vigenti in materia di accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa sull'elettricità. In particolare, con il **comma 1 di tale articolo 55** sono stabilite le modalità per la determinazione e la liquidazione dell'imposta dovuta: la dichiarazione riepilogativa, precedentemente prevista dal comma 1 dell'articolo 55, sarà sostituita, ai sensi del comma in illustrazione, da due dichiarazioni semestrali, riferite rispettivamente al primo e secondo semestre solare di ciascun anno. In tali dichiarazioni i soggetti obbligati (con esclusione di quelli che versano l'imposta dovuta con sistemi forfettari) dovranno indicare tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'accisa dovuta per il semestre di riferimento. Nella medesima dichiarazione (**comma 2**) dovranno essere indicati anche i pagamenti mensili di acconto effettuati nei sei mesi solari che costituiscono il semestre di riferimento. Tali versamenti di acconto, ai sensi del **comma 3**, saranno determinati, per i soggetti venditori di energia elettrica, sulla base dell'accisa dovuta sull'energia elettrica ceduta ai consumatori finali come riportata nelle bollette emesse nel mese solare precedente. Per i soggetti autoconsumatori che, producendo autonomamente l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, non emettono o ricevono bollette di pagamento, la rata di acconto sarà pari all'accisa dovuta sul quantitativo di elettricità utilizzata dal medesimo soggetto autoconsumatore nel mese precedente.

Con il **comma 4** è stabilito che, entro la data di presentazione delle predette dichiarazioni (rispettivamente la fine dei mesi di settembre e di marzo di ciascun anno), ogni soggetto obbligato provveda a versare l'eventuale conguaglio derivante dalla differenza tra l'accisa effettivamente dovuta e quella versata in acconto, così come emerge dai dati esposti nella dichiarazione semestrale. Qualora dal predetto calcolo si manifestasse un credito per il soggetto obbligato, tale credito potrà essere richiesto a rimborso con le modalità già previste dall'articolo 14 del TUA oppure essere portato a scomputo dell'accisa dovuta per i pagamenti delle rate di acconto successive.

I **commi 5, 6 e 7** prevedono disposizioni particolari per il pagamento dell'accisa nel periodo tra il rilascio dell'autorizzazione o della licenza e il momento in cui il sistema di pagamento degli acconti sopra illustrati entra effettivamente a regime per il singolo soggetto obbligato. Per i soggetti venditori è, quindi, previsto che, nel periodo tra l'inizio dell'attività di fornitura e la fine del mese in cui i medesimi soggetti cominciano effettivamente a fatturare l'energia elettrica ceduta ai clienti finali, gli stessi venditori versino acconti mensili nella misura determinata dall'Agenzia sulla base dei dati comunicati dai medesimi venditori al momento della denuncia prevista dall'articolo 53-bis, comma 1 oppure sulla base dei dati in possesso dell'Agenzia stessa. Parimenti i soggetti obbligati autoconsumatori dovranno versare nel primo mese di attività un acconto determinato dall'Agenzia mancando evidentemente il dato storico relativo all'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese precedente. L'Agenzia determinerà tale rata di acconto in base ai dati comunicati dai medesimi soggetti autoconsumatori al momento della predetta denuncia oppure in base ai dati in possesso dell'Agenzia stessa. I soggetti obbligati riporteranno quindi i predetti acconti nella relativa dichiarazione semestrale al fine di determinare il conguaglio dell'accisa sull'energia elettrica dovuta a debito o costituente un credito nel semestre di riferimento.

Il **comma 8** dell'articolo 55 in illustrazione richiama l'obbligo per i soggetti venditori di energia elettrica, previsto dalle disposizioni regolatorie adottate dall'ARERA, di esporre nelle bollette di pagamento anche i quantitativi di elettricità venduti nel periodo di riferimento della



bolletta medesima. L'indicazione di tali dati appare indispensabile per consentire la corretta determinazione dell'accisa dovuta sull'elettricità ceduta ai clienti finali.

Il **comma 9** prevede, invece, che per i consumatori finali che prelevino energia elettrica dalla rete con forniture di potenza non superiore a 200 kW e utilizzino la medesima elettricità in usi a cui competono livelli di tassazione diversi (usi promiscui), l'accisa sia applicata dal soggetto venditore in base ad una preventiva ripartizione dei consumi stessi nei vari impieghi. I medesimi venditori dovranno, ai sensi del successivo **comma 10**, comunicare periodicamente all'Agenzia l'elenco dei predetti consumatori finali in relazione ai quali l'accisa sull'energia elettrica consumata è applicata con le modalità di cui al predetto comma 9.

I commi 11 e 12 contengono disposizioni in materia di adeguamento della cauzione prestata al momento del rilascio dell'autorizzazione o della licenza. In particolare, ai sensi del **comma 11**, tale cauzione dovrà essere adeguata autonomamente dal soggetto obbligato in modo che la stessa non risulti inferiore alla media dell'accisa dovuta dal soggetto obbligato con riferimento ai tre mesi solari precedenti. Ai sensi dell'articolo 64 del TUA la medesima cauzione non dovrà essere aggiornata qualora il predetto adeguamento risulti inferiore al 10 per cento della stessa. Inoltre, si prevede anche che se il soggetto obbligato non adegua autonomamente la cauzione nei casi in cui ciò risulti necessario oppure non effettua il medesimo adeguamento nei termini stabiliti dal TUA, l'Agenzia provvede a rideterminarne l'importo sulla base dei dati in suo possesso o di quelli acquisiti attraverso l'interscambio con l'Agenzia delle entrate, comunicando poi il medesimo importo al soggetto obbligato. Qualora, a seguito della comunicazione dell'Agenzia, il soggetto obbligato non dovesse provvedere all'adeguamento in questione, l'autorizzazione o la licenza sarà revocata dall'Agenzia come previsto dall'articolo 64 del TUA.

Il **comma 12** reca invece disposizioni in materia di determinazione dell'importo della predetta cauzione finalizzate a tutelare gli interessi erariali nel caso in cui il soggetto obbligato non versi l'accisa dovuta per importi rilevanti e la cauzione sia stata escussa dall'Agenzia. In particolare, è previsto che, qualora il debito di accisa, dovuto e non versato dal soggetto obbligato nei tre mesi precedenti la data in cui è avvenuta la predetta escussione, sia maggiore (al netto degli importi eventualmente già iscritti a ruolo) del doppio della cauzione escussa, l'Agenzia debba rideterminare la cauzione stessa nella misura pari al predetto debito di accisa. Ciò evidentemente per tutelare l'erario da fenomeni fraudolenti che consistono nell'addebitare l'accisa ai consumatori finali e non versarla successivamente all'erario.

Il successivo **comma 13** prevede, coerentemente con il nuovo sistema di pagamento dell'accisa sull'energia elettrica, che mensilmente i soggetti obbligati comunichino all'Agenzia, in forma telematica, i quantitativi di elettricità - ripartiti in ciascun impiego per il quale è previsto un trattamento tributario specifico - fatturati nel mese solare precedente.

Con il **comma 14** si stabilisce che con successive determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli saranno definiti gli aspetti, prettamente operativi, per il pagamento dell'accisa in questione come la definizione del modello per la dichiarazione semestrale summenzionata, le modalità per la sua presentazione all'Agenzia e gli eventuali elementi specifici da esporre nelle medesime dichiarazioni.

Mediante il **comma 15**, invece, si prevede lo scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate in ordine ai dati aggregati relativi alle fatture emesse dai singoli soggetti obbligati al pagamento dell'accisa per le cessioni di energia elettrica fornita ai consumatori finali. Ciò consentirà una stretta collaborazione tra le due Agenzie, che



provvederanno di comune accordo, mediante apposita determinazione direttoriale, a stabilire le relative modalità di scambio dei dati in questione.

Attraverso il nuovo **articolo 56** del TUA sono aggiornate le disposizioni contenute nell'attuale articolo 56, prevedendo semplificazioni per il pagamento dell'accisa in casi particolari. Più nel dettaglio, l'articolo disciplina le modalità per il pagamento dell'accisa sull'elettricità prodotta da piccoli generatori (ad esempio gruppi elettrogeni di soccorso) che producono limitati quantitativi di energia elettrica, spesso in modo discontinuo o solo in caso di necessità e che non sono forniti di misuratori dell'elettricità consumata. Al fine di evitare che i soggetti che esercitano tali impianti siano sottoposti ad adempimenti amministrativi non proporzionati all'accisa che sarebbe dovuta, si stabilisce che i medesimi soggetti possono pagare l'accisa in modo forfettario, mediante un canone annuo stabilito dall'Agenzia in relazione agli elementi caratteristici degli impianti stessi (tipicamente potenza del generatore e numero di ore in cui presumibilmente l'impianto sarà attivato nel corso di un anno). Riproducendo disposizioni già in vigore, il successivo comma 2 prevede che la stessa possibilità di versare l'accisa in modo forfettario sia accordata anche in relazione all'elettricità prodotta da generatori di piccola taglia (aventi potenza elettrica non superiore a 100 kW) che operano in cogenerazione (generazione contemporanea di elettricità e calore).

Con l'**articolo 1, comma 1, lettera m)** sono inseriti nel TUA gli **articoli 56-bis e 56-ter**. Il primo stabilisce adempimenti, in larga parte già attualmente previsti, per soggetti che, pur essendo sostanzialmente estranei al rapporto tributario in materia di accisa, partecipano all'attività di distribuzione dell'energia elettrica effettuandone la consegna fisica ai clienti finali. Come già previsto attualmente, i predetti soggetti dovranno comunicare all'Agenzia la loro attività e presentare annualmente, esclusivamente in forma telematica, una dichiarazione annuale riepilogativa, recante l'indicazione dei quantitativi di energia elettrica trasportata e gli altri dati che consentono, alla medesima Agenzia, di monitorare le comunicazioni fornite dai soggetti obbligati ai fini del corretto pagamento dell'accisa.

Analogamente, con il **comma 3**, è stabilito che i soggetti che producono energia elettrica senza procedere al suo consumo, consegnando quindi l'intera produzione alla rete di distribuzione, devono comunicare all'Agenzia la loro attività al fine del loro generale censimento. Sono esclusi dalla predetta comunicazione, per semplicità amministrativa, i soggetti che producono elettricità, posta fuori campo di applicazione del pagamento dell'accisa, con impianti di potenza limitata (gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato, piccoli impianti generatori comunque azionati di potenza non superiore a 1 kW) o piccoli impianti azionati da fonti rinnovabili; parimenti resteranno esclusi dalla medesima comunicazione i soggetti che producono elettricità, consegnandola integralmente alla rete, con generatori azionati dalla biomassa aventi potenza superiore alla soglia di 50 kW.

Ai soggetti tenuti alle suddette comunicazioni sarà attribuito un codice identificativo dall'Agenzia; gli stessi soggetti, al fine del monitoraggio dei flussi di elettricità complessivamente entrante nella rete, sono tenuti a comunicare all'Agenzia annualmente i quantitativi di energia elettrica prodotta e ceduta alla predetta rete di trasmissione.

L'articolo 56-ter, anch'esso di nuova introduzione, prevede poi che le disposizioni attuative degli articoli 52, 53, 53-bis, 54, 55, 56 e 56-bis saranno stabilite con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze. Tale previsione si rende necessaria a fronte delle modifiche apportate dagli articoli precedenti in merito all'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica.



L'articolo include espressamente, nell'ambito della disciplina da normare mediante i predetti decreti, anche la definizione di impresa di autoproduzione ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 52, comma 3, lettera a), ovvero quella relativa all'energia elettrica utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità nonché, limitatamente agli impianti di generazione di energia elettrica asservita esclusivamente alla immissione in rete con obbligo di connessione di terzi, per le attività connesse all'esercizio dei medesimi impianti. Tra le disposizioni, da emanare a mezzo dei decreti in questione, vi saranno tra l'altro anche quelle inerenti alla documentazione da presentare all'atto della denuncia finalizzata al rilascio dell'autorizzazione o della licenza, agli elementi utili per calcolare l'accisa da indicare nelle bollette di pagamento e alle modalità e condizioni di applicazione dell'accisa nei casi di impiego promiscuo dell'energia elettrica.

Con l'**articolo 1, comma 1, lettera n)** si provvede ad effettuare una lieve modifica all'articolo 61, comma 2, del TUA, necessaria al fine di correggere il collegamento interno ivi previsto che, a seguito di modifiche normative intervenute, risulta errato.

Con l'**articolo 1, comma 1, lettera o)** è sostituito l'**articolo 62 del TUA** (imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e su altri prodotti), rielaborato con lo scopo di riorganizzare, aggiornare e rendere più chiare le disposizioni in esso contenute; ciò sempre nell'ambito dell'attività di semplificazione operata in linea con quanto previsto dalla legge delega. In tale ottica si è provveduto, quindi, a raggruppare più organicamente i casi in cui si applica o non si applica l'imposta di consumo sui citati prodotti, espungendo altresì il riferimento, ormai obsoleto, alle "provviste di bordo" di aerei o navi. Occorre infatti rilevare che l'esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti a tal fine impiegati era collegata al simmetrico trattamento di esenzione dall'accisa previsto per i carburanti imbarcati su navi ed aerei come "*provviste di bordo*", cui faceva riferimento il Testo unico delle leggi doganali di cui al DPR n. 43 del 1973, che è stato recentemente oggetto - in linea con l'evoluzione della sovraordinata normativa doganale vigente nell'UE - di una completa revisione, ai sensi della predetta legge delega n. 111/2023. Nell'ambito di tale intervento di modifica del TULD il riferimento alle provviste di bordo è stato espunto dal Testo unico delle leggi doganali di cui al DPR n. 43 del 1973 per questioni di "pulizia normativa" ed è stato inserito più appropriatamente nel TUA; dunque, il **comma 4** del nuovo articolo 62 dispone l'esenzione dall'imposta di consumo per i lubrificanti imbarcati su navi o aerei collegando la stessa all'esenzione parallelamente prevista dai punti 2 e 3 della tabella A allegata al TUA per i carburanti impiegati, alle condizioni e con le specifiche ivi indicate, rispettivamente nella navigazione aerea e marittima.

Inoltre, si è provveduto altresì a specificare al **comma 3**, anche a beneficio degli uffici operativi dell'Agenzia, che, nel caso delle preparazioni lubrificanti (NC 3403) l'imposta di consumo di cui trattasi grava solo sul quantitativo di oli lubrificanti e bitumi in esse contenuti, con l'applicazione delle rispettive aliquote indicate nell'allegato I al TUA.

Con il **comma 7**, invece, viene introdotta una importante semplificazione operativa per l'esecuzione dei previsti inventari periodici da effettuare presso i depositi e gli impianti di oli lubrificanti. Gli operatori potranno infatti, previa approvazione dell'Agenzia, tenere le contabilità dei prodotti sottoposti al medesimo trattamento tributario e che possono essere considerati omogenei in forma aggregata. Tale disposizione consentirà, sia agli operatori che



all'Amministrazione finanziaria, di rendere più agevoli i meccanismi di rendicontazione e controllo su oli lubrificanti ed altri prodotti.

Con l'**articolo 1, comma 1, lettera p)** è effettuato l'inserimento del nuovo comma 5-bis.1 nell'articolo 62-quater del TUA allo scopo di prevedere, in via legislativa, l'estensione, da due a quattro anni, della durata delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti liquidi da inalazione per i soggetti che gestiscono esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie. L'estensione della durata dell'autorizzazione ha il fine di garantire la stabilità della rete, un maggior livello di affidabilità e professionalizzazione degli operatori (già "censiti" in quanto già titolari di autorizzazione), un più elevato grado di semplificazione amministrativa dei rapporti tra i titolari di autorizzazione ed amministrazione e una riduzione dei costi amministrativi connessi alla gestione delle autorizzazioni. La modifica temporale della durata dell'autorizzazione, unitamente alla progressiva telematizzazione dei procedimenti amministrativi, sia di rilascio che di rinnovo dell'autorizzazione medesima, garantirà una gestione del relativo procedimento amministrativo ispirata a canoni di semplificazione, di efficacia, di tempestività, assicurando più elevati standard di *compliance* nei confronti degli operatori di settore. Laddove vengano meno i requisiti e le condizioni previste per l'ottenimento dell'autorizzazione, è fatto salvo il potere di revoca.

Con l'**articolo 1, comma 1, lettera q)** dello schema in illustrazione è modificato l'articolo 62-quater.1 mediante l'inserimento del comma 13-bis al fine di estendere, per le medesime finalità indicate alla precedente lettera r), da due a quattro anni la durata delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti solidi contenenti nicotina di cui al medesimo articolo 62-quater.1 per i soggetti che gestiscono esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie.

Con l'**articolo 1, comma 1, lettera r)** dello schema di decreto legislativo si intende sostituire, sempre in coerenza con quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge n. 111 del 2023, l'articolo 64 del TUA (rubricato "Prestazione della cauzione") in modo da procedere ad una sua integrale rivisitazione che conferisca maggiore organicità al quadro giuridico, attese le concomitanti novità apportate agli specifici regimi delle cauzioni disciplinati nei distinti settori d'imposta del TUA.

La novella del **comma 1**, per un verso, ricomprende anche l'autorizzazione dell'Agenzia (quale, ad es., quella di cui all'articolo 26-bis, comma 1, e quella di cui all'articolo 53-bis, comma 1) tra gli atti il cui rilascio è condizionato alla prestazione della cauzione, se dovuta; per l'altro, pone in capo al soggetto obbligato l'onere di adeguare la cauzione prestata, qualora l'importo della stessa sia inadeguata in ragione dei singoli criteri di determinazione presenti nei distinti settori d'imposta fissando, in via generale, un termine di adempimento di 30 giorni, ove non sia stabilita nel TUA una diversa specifica scadenza.

Al **comma 2**, avente come destinataria l'Amministrazione finanziaria, si dispone che in caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 l'Agenzia proceda, in via sostitutiva, essa stessa a rideterminare e comunicare al soggetto inadempiente il corretto importo della cauzione, assegnandogli un termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per provvedere all'adeguamento. Dall'inosservanza dell'obbligo di tempestivo adeguamento della cauzione discende la revoca dell'autorizzazione o della licenza.



Il **comma 3** ribadisce, infine, il principio consolidato secondo cui la cauzione non necessita di essere adeguata qualora l'aumento della stessa risulti inferiore al 10 per cento della cauzione prestata.

Con l'**articolo 1, comma 1, lettera s)** si provvede, infine, a modificare la tabella A allegata al TUA, nella quale sono indicati gli impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione, ai medesimi prodotti, di un'aliquota di accisa ridotta. In particolare, con il **n.1)** di tale **lettera s)**, viene riformulato il punto 3 della tabella A che attualmente disciplina, tra l'altro, gli impieghi dei prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione "commerciale" nelle acque marine unionali stabilendo, per tali prodotti, l'esenzione dall'accisa. Il punto in parola viene quindi integrato al fine di confermare – come illustrato in precedenza – il trattamento di esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati come "provviste di bordo" delle imbarcazioni che navigano in acque non comunitarie, attraversando acque comunitarie, aventi come destinazione un porto di un Paese terzo. Tale esenzione, espunta dal Testo unico delle leggi doganali di cui al DPR n. 43 del 1973, parimenti oggetto di una completa revisione, ai sensi della predetta legge delega 9 agosto 2023, n. 111, viene ora sistematicamente inserita nel TUA.

Con il **n. 2)** della **lettera s)** viene, invece, modificato il punto 9 della predetta tabella, riguardante l'impiego dei prodotti energetici per la produzione di forza motrice con motori fissi, in attuazione del criterio di delega di cui all'art. 12, comma 1, lett. d), della legge n. 111 del 2023, con la finalità di razionalizzare il precetto lasciando inalterato il campo di applicazione del beneficio. In particolare, si osserva che la Direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 statuisce all'articolo 8 specifici livelli minimi di tassazione, più favorevoli rispetto a quelli ordinari, da applicare ai prodotti energetici utilizzati, tra gli altri impieghi, come carburanti per i predetti motori fissi (par. 2, lett. b). Nell'ordinamento nazionale tale previsione trova recepimento con la previsione di un'aliquota ridotta di accisa (attualmente, pari al 30% dell'aliquota normale) da applicare all'impiego dei suddetti prodotti, ad eccezione del gas naturale. L'impiego agevolato concerne sostanzialmente il gasolio utilizzato per la produzione di forza motrice con motori fissi utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali e ad altri luoghi prestabili nonché l'azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo. In tale contesto, viene prevista una maggiore predeterminazione del precetto normativo, con specificazione dei requisiti "tributari" che devono caratterizzare i motori fissi in particolare se installati su macchine operatrici semoventi, pur esse ammesse all'agevolazione (escavatrici, ruspe, ecc.). Si dà in tal modo certezza agli operatori del comparto e si preserva l'azione degli Uffici dell'Agenzia delle dogane circa l'ambito applicativo del beneficio, con chiara esclusione di quei mezzi d'opera gommati (ad es., carrelli, mezzi di movimentazione di cose, ecc.) che fossero abilitati alla circolazione su rete stradale pubblica, ovvero immatricolati e targati. Tale ultima destinazione d'uso ne determina la collocazione al di fuori del punto 9 della Tabella A allegata al TUA. Con il **n. 3)** della **lettera s)** si provvede, infine, a modificare la nota (2) della tabella A in parola, al fine di coordinarla con le modifiche dell'articolo 26 sopra illustrate.

Con l'**articolo 2, comma 1,** viene modificato l'allegato I al TUA per coordinare la denominazione delle aliquote di accisa sul gas naturale a quanto sopra illustrato in relazione alla



nuova ripartizione tra "usi domestici" e "usi non domestici" del gas. Vengono quindi sostituite le vigenti e superate denominazioni di "usi civili" e "usi industriali".

L'**articolo 3** dello schema di decreto introduce una revisione della disciplina recata dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in merito alla rete di vendita dei generi di monopolio, con speciale riguardo ai trasferimenti di rivendite ordinarie, all'istituzione di rivendite speciali e alla durata del patentino

In particolare, **al comma 1, lettera a)**, viene prevista l'introduzione di un nuovo criterio, accanto a quelli già dettati dall'art. 24 comma 42, lett. d), del citato decreto-legge n. 98/2011, come successivamente modificato dalla legge 3 maggio 2019, n. 37, che contempla i principi ispiratori in materia di "*trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e ove applicabili, di popolazione di cui alla lettera b)*".

La modifica normativa ha lo scopo di individuare, ai fini della valutazione dell'applicabilità o meno del requisito di popolazione ai trasferimenti fuori zona delle rivendite ordinaria, un criterio-guida rappresentato dall'ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita. Ciò, al fine di temperare l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio con l'interesse pubblico della tutela della salute, consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico che non sia giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi. La rigida applicazione del criterio di popolazione sarebbe, infatti, produttiva di effetti negativi e distorsivi con riferimento all'adeguatezza e capillarità della rete di distribuzione al dettaglio dei generi di monopolio, laddove, nell'ambito di un dato Comune, il rapporto di 1 rivendita ogni 1.500 abitanti sia saturo e tuttavia sarebbe auspicabile, in ragione dei predetti principi, il trasferimento di una rivendita verso una zona in relazione alla quale sussiste un'esigenza di servizio non adeguatamente presidiata.

Con la **lettera b)** viene introdotta una modifica all'art. 24 comma 42, lett. e), del citato decreto-legge n. 98/2011, che consente l'istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento, nonché in virtù dei requisiti di cui alla lettera b). L'attuale disciplina relativa all'istituzione di rivendite speciali, presso impianti di distribuzione di carburante, contenuta nell'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, prevede, al comma 2-bis, una deroga ai criteri di distanza e popolazione nell'ipotesi di rivendite ubicate presso impianti ubicati lungo le autostrade.

La modifica normativa, nel richiamare espressamente, ai fini dell'applicazione dei richiamati predetti criteri, una valutazione in ordine al contesto urbano ovvero extraurbano nel quale viene inserita la rivendita, consente di disciplinare in modo espresso e specifico l'istituzione di rivendite ubicate presso impianti di distribuzione di carburante ubicati lungo strade extraurbane, al di fuori di insediamenti produttivi-abitativi. Considerato che, in relazione alle rivendite speciali presso aree di servizio autostradali, non operano i criteri di distanza minima e di popolazione, la specifica disciplina dettata in relazione alle sopra individuate rivendite appare utile, atteso che le strade extraurbane principali intercettano, per lo più, la medesima utenza delle autostrade ed assolvono ad analoga funzione, laddove poste al di fuori degli insediamenti produttivo-abitativi. Infine, con la **lettera c)** viene aggiunta la lettera f-bis) all'art. 24, comma 42, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, che contempla i principi ispiratori in materia di rilascio e rinnovo di patentino



per la vendita di generi di monopolio, da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione del criterio della distanza.

La disposizione mira ad integrare l'art. 24 con la previsione di criteri ispirati all'esigenza di semplificazione delle procedure amministrative, nella prospettiva di garantire, da un lato, la stabilità della rete nonché un maggior livello di affidabilità e professionalizzazione degli operatori (già "censiti" in quanto già titolari di autorizzazione) e, dall'altro, un più elevato grado di semplificazione amministrativa dei rapporti tra titolari di autorizzazione e amministrazione nonché una riduzione dei costi amministrativi connessi alla gestione delle autorizzazioni. Laddove vengano meno i requisiti e le condizioni previste resta salvo il potere di revoca.

L'**articolo 4, al comma 1**, estende, da due a quattro anni, la durata del titolo autorizzatorio in materia di vendita dei tabacchi lavorati a mezzo di patentino.

Allo stato, la durata delle autorizzazioni-patentino per la vendita di generi di monopolio è stabilita dall'articolo 54, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, recante il regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, pari ad un biennio.

La modifica temporale della durata dell'autorizzazione, unitamente alla progressiva telematizzazione dei procedimenti amministrativi, sia di rilascio che di rinnovo dell'autorizzazione medesima, garantirà una gestione del relativo procedimento amministrativo ispirata a canoni di semplificazione, di efficacia, di tempestività, assicurando più elevati standard di compliance nei confronti degli operatori di settore.

La modifica, infatti, si pone nella prospettiva di assicurare, nell'ottica della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti amministrativi in capo agli operatori, la stabilità della rete, un maggior livello di affidabilità e professionalizzazione degli operatori (già "censiti" in quanto già titolari di autorizzazione), un più elevato grado di semplificazione amministrativa dei rapporti tra i titolari di autorizzazione ed amministrazione e una riduzione dei costi amministrativi connessi alla gestione delle autorizzazioni.

Laddove vengano meno i requisiti e condizioni previste, per il rilascio ovvero per il rinnovo, è ~~fatto~~ **resta** salvo il potere di revoca.

Il **comma 2** introduce una disciplina di raccordo, prevedendo che il termine di scadenza delle autorizzazioni alla vendita di tabacco a mezzo di patentino, che risultano in corso di validità alla data di efficacia dello schema di decreto in esame, è differito di due anni, salvo revoca.

L'**articolo 5** contiene disposizioni di carattere transitorio, volte a disciplinare la transizione tra l'attuale sistema di liquidazione e versamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica e quello nuovo introdotto dallo schema in illustrazione. In particolare, il **comma 1** indica le modalità per il versamento della rata di acconto relativa al mese di luglio 2025 per il gas naturale; per tale rata, è prescritto che la stessa sia pagata nella stessa misura di quella relativa al mese di giugno 2025. Si specifica altresì che l'importo così versato deve essere riportato, ai fini del conguaglio dell'accisa sul gas naturale dovuta per il secondo semestre dell'anno 2025, nella dichiarazione di consumo prevista dal nuovo articolo 26-ter del testo unico delle accise, relativa allo stesso semestre dell'anno 2025. Il **comma 2** detta, invece, specifiche disposizioni in relazione alla



presentazione della dichiarazione relativa al primo semestre 2025 e al versamento del relativo conguaglio.

Parimenti, con il **comma 3** del medesimo articolo 5 sono fissate le modalità per il versamento della rata di acconto relativa al mese di luglio 2025 per l'energia elettrica; per tale rata, è prescritto che la stessa sia pagata nella stessa misura di quella relativa al mese di giugno 2025. Si specifica altresì che l'importo così versato deve essere riportato, ai fini del conguaglio dell'accisa sull'energia elettrica dovuta per il secondo semestre dell'anno 2025, nella dichiarazione di consumo prevista dal nuovo articolo 55 del testo unico delle accise, relativa allo stesso semestre dell'anno 2025. Il **comma 4** detta, invece, specifiche disposizioni in relazione alla presentazione della dichiarazione relativa al primo semestre 2025 e al versamento del relativo conguaglio.

L'**articolo 6** dello schema di decreto in illustrazione contiene disposizioni di coordinamento necessarie per attualizzare alla nuova disciplina i riferimenti contenuti in altre norme vigenti.

Con la **lettera a)**, in particolare viene aggiornato il riferimento contenuto nell'articolo 4, nel comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, al "gas metano", sostituendolo con il richiamo al "gas naturale impiegato per combustione per usi non domestici".

La **lettera b)** apporta invece modificazioni al punto 29 della tabella A, Sezione I – Attività Commerciali e assimilabili – allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. In particolare, nella colonna "CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI", viene precisato che la comunicazione produce effetto ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 1995 e deve essere trasmessa all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e nella colonna "RIFERIMENTI NORMATIVI", è eliminato il riferimento all'articolo 63.

Con l'**articolo 7, comma 1**, dello schema normativo in illustrazione è disposta l'efficacia delle disposizioni di cui al medesimo articolo fissandola al 1° luglio 2025 fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 7. Ciò consentirà di adottare, anche prima della predetta data del 1° luglio 2025, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 1 dell'articolo 9-octies che dovrà disciplinare la nuova qualificazione dei soggetti obbligati (SOAC). Conseguentemente, il **comma 3** stabilisce il *dies a quo* a partire dal quale il nuovo sistema di accreditamento di cui agli articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies, come introdotti dal presente decreto legislativo, sarà pienamente efficace. Con il successivo **comma 4**, al fine di coordinare il predetto nuovo sistema di qualificazione dei soggetti obbligati con il sistema vigente degli esoneri cauzionali, viene stabilita l'ultra vigenza di alcune disposizioni del TUA che, attualmente, prevedono che l'Agenzia possa esonerare dal citato obbligo di prestare cauzione per il pagamento dell'accisa, soggetti affidabili e di notoria solvibilità. Come accennato in precedenza, tale sistema di esonero, a regime, sarà sostituito dal sistema di qualificazione degli operatori di cui ai nuovi articoli 9-ter e successivi del TUA. Sempre per ragioni di coordinamento, il successivo **comma 5** stabilisce la possibilità per l'Agenzia di esonerare dal previsto obbligo di prestare cauzione anche i soggetti obbligati menzionati nell'articolo 61 del TUA che contiene le disposizioni generali per l'accertamento la liquidazione e il pagamento delle imposte di consumo. La disposizione si rende necessaria per la predetta modifica dell'articolo 5, comma 3, lett. a) laddove tale disposizione prevede la possibilità, per l'Agenzia, di esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilità a cui, il medesimo articolo 61, attualmente fa rinvio.



Con il **comma 6** dell'articolo 7 si provvede a disciplinare, con apposite misure transitorie, gli esoneri cauzionali già concessi, ai sensi delle menzionate disposizioni del TUA, a soggetti affidabili e di notoria solvibilità. Ciò al fine di evitare che tali esoneri possano decadere istantaneamente senza che i soggetti obbligati interessati abbiano il modo e il tempo di poter richiedere di essere accreditati secondo il nuovo sistema di qualificazione.

Quindi, con particolare riguardo ai provvedimenti di esonero rilasciati dall'Agenzia ai sensi dell'attuale normativa in materia di accisa, che risultassero ancora validi alla data di decorrenza dell'efficacia del decreto di cui all'art. 9-octies, comma 1, si dispone che la decadenza degli stessi esoneri sia differita al sessantesimo giorno successivo alla medesima data di decorrenza.

Tale decadenza non interviene qualora il soggetto obbligato interessato, entro il medesimo termine di sessanta giorni, provveda a presentare un'istanza per il riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato. In tal caso, il provvedimento di esonero cauzionale, già rilasciato ai sensi dell'attuale normativa, continuerà ad essere efficace fino al sessantesimo giorno successivo alla data di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento della qualifica in questione. In particolare, qualora la medesima istruttoria si dovesse concludere con un provvedimento di rigetto dell'istanza di accreditamento, il soggetto obbligato provvederà, entro il predetto termine di 60 giorni, al versamento della cauzione dovuta.

Infine, con l'**articolo 8** è disposta, con finalità di coordinamento normativo, l'abrogazione esplicita dell'articolo 51, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che il gas naturale destinato agli impianti fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione è assoggettato alle aliquote di accisa previste per il gas naturale per combustione per usi civili di cui all'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

L'articolo **9** contiene le disposizioni finanziarie.

L'articolo **10** prevede le disposizioni concernenti l'entrata in vigore.



Relazione tecnica

L'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo è volto ad apportare modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (di seguito "TUA").

In particolare, **l'articolo 1, comma 1, lettera a)** del decreto legislativo **modifica l'articolo 1, comma 2 del TUA** riguardante le definizioni vigenti ai fini dell'applicazione del testo unico. In particolare, la disposizione inserisce, mediante il numero 1, **la nuova lettera f.1** che introduce e definisce la figura del soggetto obbligato accreditato (SOAC). Alla disposizione **non si ascrivono effetti finanziari, in quanto si tratta di introduzione di definizioni che non modificano l'ambito di applicazione dell'accisa.**

L'articolo 1, comma 1, lettera b) modifica il parametro di riferimento per il calcolo dell'ammontare minimo della cauzione da parte dei depositari autorizzati, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) del TUA. **Alla disposizione non si attribuiscono effetti finanziari, in quanto la cauzione non incide sull'importo e sul versamento dell'imposta dovuta, ma costituisce esclusivamente una modalità di garanzia, operante solo in via residuale ed eventuale.**

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 è volta a **inserire nel TUA gli articoli da 9-ter a 9-octies**, i quali disciplinano un sistema di qualificazione ai titolari di depositi fiscali e ai soggetti obbligati al versamento delle accise. In particolare, **l'art. 9-ter** dispone che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito "Agenzia") possa attribuire ai titolari dei depositi fiscali e ai soggetti obbligati di cui all'art. 21, comma 6, all'art. 26, comma 7 e all'art. 53, comma 1, la qualifica di soggetto obbligato accreditato (di seguito SOAC), che ha validità quadriennale, salvo revoca. Il SOAC può avvalersi di talune semplificazioni amministrative. In merito, il soggetto obbligato accreditato può richiedere, in base al proprio livello di affidabilità, l'esonero, parziale o totale, dall'obbligo di prestare la cauzione ed avvalersi di benefici in termini di semplificazione degli adempimenti contabili e amministrativi, la cui individuazione è rinviata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 9-octies, comma 1.

Tale articolo non determina effetti finanziari, poiché le nuove previsioni in materia di SOAC, e in particolare i benefici di cui all'art. 9-ter comma 2, non incidono sull'obbligo di versamento dell'imposta dovuta, limitandosi a ridurre, per i soggetti in possesso di particolari requisiti di affidabilità, gli obblighi connessi alla prestazione di una garanzia che sarebbe escussa solo in caso di mancato versamento dell'accisa dovuta. In tal senso, al beneficio della riduzione o esonero da cauzione fa da contrappeso – al fine di presidiare l'acquisizione del gettito delle accise e dell'IVA correlata - un sistema di valutazione dell'affidabilità dei contribuenti.

La disposizione non comporta effetti in quanto, in base alle disposizioni del TUA (articolo 5 comma 3 lett. a), art. 21 comma 7, art. 26, art. 53) già a legislazione vigente l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli potrebbe esonerare i soggetti obbligati che siano affidabili e di notoria solvibilità. Inoltre, a conferma dell'invarianza delle nuove previsioni, va precisato che con il nuovo sistema di qualificazione dei soggetti obbligati (SOAC), l'esonero in questione sarà concesso esclusivamente a soggetti aventi un altissimo profilo di affidabilità tributaria.

Il nuovo sistema dei SOAC sostituisce tali previsioni introducendo un sistema molto più restrittivo; infatti, l'attribuzione della qualifica di SOAC è subordinata al rispetto di determinati requisiti di ammissione previsti dall'articolo 9 *quater* del decreto. Si precisa che tale qualifica è concessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli solo qualora ravvisi il possesso di prestabiliti requisiti di affidabilità che riguarderanno, rispetto al passato, anche aspetti inerenti alla filiera di approvvigionamento e all'organizzazione aziendale. Il sistema SOAC prevede, inoltre, un monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sia della permanenza dei requisiti di ammissibilità sia del livello di affidabilità attribuito, prevedendo che, laddove da tale monitoraggio dovessero emergere elementi che comportano il venir meno dei requisiti o la variazione del livello di affidabilità, la qualifica di SOAC possa essere revocata oppure che possa essere rideterminato il livello di affidabilità.

Tale sistema è volto ad anticipare e prevenire il verificarsi di situazioni che potrebbero determinare il mancato pagamento dell'accisa, garantendo quindi una maggiore tutela rispetto a fenomeni fraudolenti. In aggiunta, si fa presente che il nuovo sistema risulterà ancora più selettivo nel momento in cui, a decorrere dal 2028, sarà



applicato un ulteriore requisito di ammissione rappresentato dall'assenza di provvedimenti sanzionatori comminati ai sensi d.lgs. n. 231/2001.

Quanto alle ulteriori previsioni introdotte nel TUA dall'art. 1, comma 1, lett. c), si osserva che l'art. 9-quinquies detta le procedure per il riconoscimento della qualifica di SOAC e stabilisce che il medesimo soggetto obbligato è tenuto a comunicare all'Agenzia le eventuali variazioni di natura operativa e gestionale. **Tale articolo non determina effetti finanziari, in quanto contiene disposizioni di natura prettamente amministrativa;** analogo carattere ordinamentale hanno l'art. 9-septies, il quale definisce le modalità con cui l'Agenzia debba condurre il monitoraggio in relazione alla permanenza dei requisiti che qualificano il SOAC, nonché i casi e le procedure per la revoca o per la modifica della stessa qualifica di SOAC e l'art. 9-octies che rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità attuative degli articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies, nonché l'individuazione delle semplificazioni e facilitazioni in relazione a specifici ambiti operativi di cui alle lettere da a) a h) del comma 2 del medesimo art. 9-octies.

Nel complesso, pertanto, le disposizioni introdotte dal comma 1, lettera c), nel TUA, ivi compreso l'art. 9-sexies, il quale disciplina l'accesso da parte dei SOAC ai benefici previsti dall'art. 9-ter, comma 2, modulandoli in base al livello di affidabilità del contribuente, non determinano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1, comma 1, lettera d) è volto a modificare l'art. 21 del TUA e ad inserire nel medesimo articolo i commi 9-bis.1, 9-quater e 9-quinquies e a modificare il comma 9-ter del medesimo art. 21.

In particolare, il numero 1) della lettera d) è volto a sopprimere il terzo e quarto periodo del comma 7 dell'art. 21 del TUA, che riguardano la facoltà da parte dell'Agenzia di esonerare dall'obbligo di prestare cauzione i soggetti affidabili e di notoria solvibilità: la disposizione non determina effetti finanziari, avendo finalità di coordinamento normativo con il nuovo sistema della SOAC introdotto dalle disposizioni di cui al comma 1, lett. c).

Il numero 2) della lettera d) introduce il **comma 9-bis.1** che riporta, ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui all'Allegato I del TUA i parametri (consumi specifici convenzionali) atti a determinare i quantitativi di prodotti energetici impiegati nella **produzione di energia elettrica senza recupero di calore**. Si rappresenta, infatti, che i prodotti energetici impiegati negli impianti di produzione di energia elettrica producono sia energia elettrica sia calore. I parametri di cui al presente articolo servono a determinare la quota parte di prodotto che si trasforma in energia elettrica (kg/kWh) e che è quindi assoggettato alle aliquote di accisa previste per la produzione di energia elettrica. La restante parte risulta assoggettata alle aliquote previste per la produzione di calore. In merito, la disposizione cristallizza nel TUA gli stessi parametri di impiego attualmente fissati per prassi (telescritto Ministero delle Finanze prot. 2768/7 del 05/06/1998 e nota ADM prot. 62488 del 31/05/2012), con l'eccezione degli oli vegetali, per i quali il parametro di impiego viene incrementato da 0,221 kg/kWh a 0,240 kg/kWh. Tenuto conto che l'Allegato I al TUA prevede l'esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione di energia elettrica, la modifica del parametro di impiego implica che un quantitativo addizionale di oli vegetali beneficerà dell'esenzione e che il medesimo quantitativo non sarà più assoggettato, così come avviene per prassi, all'aliquota di accisa relativa all'impiego degli oli vegetali nella produzione di calore. L'aliquota che si applica agli oli vegetali per la produzione di calore è stata stabilita dalla nota dell'ADM 9 maggio 2014, prot. n. 42337 in misura uguale a quella relativa agli oli combustibili densi a basso tenore di zolfo, che nell'Allegato I del TUA è pari a 64,2421 euro per mille kg.

Il numero 3) della lettera d) modifica il parametro di impiego per gli oli vegetali impiegati per la **produzione combinata di energia elettrica e calore recuperato (cogenerazione)** di cui alla lett. a) del comma 9-ter dell'articolo 21 del TUA, incrementandolo da 0,194 kg/kWh a 0,211 kg/kWh. Tale modifica implica che un quantitativo addizionale di oli vegetali beneficerà dell'esenzione dall'accisa prevista per l'utilizzo di tali prodotti nella produzione di energia elettrica, e che il medesimo quantitativo non sarà più assoggettato, così come avviene per prassi, all'aliquota di accisa relativa all'impiego degli oli vegetali nella produzione di calore. L'aliquota che si applica agli oli vegetali per la produzione di calore è stata stabilita dalla nota dell'ADM 9



maggio 2014, prot. n. 42337 in misura uguale a quella relativa agli oli combustibili densi a basso tenore di zolfo, che nell'Allegato I del TUA è pari a 64,2421 euro per mille kg.

Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 3) della lettera d) determinano effetti finanziari negativi. Tali effetti sono stati stimati a partire dai dati pubblicati da Terna sui quantitativi di energia elettrica prodotta utilizzando gli oli vegetali, senza e con recupero di calore (cogenerazione). L'energia elettrica prodotta (espressa in kWh) è stata convertita in quantità (espressa in kg) di oli vegetali applicando i parametri previsti dalla normativa attuale e dalla nuova normativa. È stato così ottenuto il quantitativo di prodotto che transita dall'applicazione dell'accisa ad uso combustione all'esenzione prevista per l'energia elettrica. A tale quantitativo è stata applicata l'aliquota di accisa uso combustione al fine di ottenere la perdita di gettito stimata.

In dettaglio, il volume "Dati statistici sull'energia elettrica in Italia 2022" pubblicato da Terna riporta i dati, per l'anno 2022, sull'energia elettrica prodotta con l'utilizzo di oli vegetali senza e con recupero di calore, pari rispettivamente a 2.089.000.000 kWh e a 520.800.000 kWh. Tali quantitativi di energia elettrica sono stati moltiplicati per i prevalenti parametri di impiego (0,221 e 0,194 kg/kWh), così ottenendo i quantitativi, espressi in kg, di oli vegetali utilizzati nella produzione di energia elettrica con e senza recupero di calore, pari rispettivamente a 461.699.000 kg e a 101.035.000 kg.

Sono stati poi stimati i nuovi quantitativi di oli vegetali utilizzati nella produzione di energia elettrica con e senza recupero di calore, moltiplicando i nuovi parametri di impiego (0,240 e 0,211 kg/kWh) per i medesimi quantitativi di energia elettrica prodotta nel 2022, così ottenendo i quantitativi, espressi in kg, di oli vegetali utilizzati nella produzione di energia elettrica con e senza recupero di calore, pari rispettivamente a 501.360.000 kg e a 109.889.000 kg.

Sono stati così ottenuti, per differenza, i quantitativi di prodotto che transitano dall'applicazione dell'accisa ad uso combustione all'esenzione prevista per l'energia elettrica. Tali quantitativi risultano pari a 39.691.000 kg per quanto riguarda la produzione di energia elettrica senza recupero di calore (501.360.000 kg - 461.699.000 kg) e a 8.854.000 kg per quanto riguarda la cogenerazione (109.889.000 kg - 101.035.000 kg). Infine, applicando a tali quantitativi l'aliquota prevista per prassi, pari a quella degli oli combustibili densi a basso tenore di zolfo (64,2421 euro per mille kg), si ottengono effetti negativi totali, in relazione all'accisa, pari a 3,12 milioni di euro annui. Con riferimento all'anno 2025, il dato è stato riproporzionato al fine di tener conto dell'applicazione delle disposizioni a partire dal 1° luglio 2025.

La tabella seguente riporta gli effetti complessivi sul gettito erariale derivanti dalla disposizione, considerando anche quelli sulle imposte dirette. La disposizione non determina effetti in termini di IVA in quanto la platea è costituita esclusivamente da soggetti che possono detrarre l'IVA.

	2025	2026	2027	Dal 2028
Accise	-1,6	-3,1	-3,1	-3,1
IRES	0,0	0,4	0,7	0,5
IRAP	0,0	0,1	0,2	0,1
Totale	-1,6	-2,6	-2,2	-2,5

Valori espressi in milioni di euro

Il numero 4) della lettera d) introduce i nuovi commi 9-quater e 9-quinquies.

Il **nuovo comma 9-quater** stabilisce l'applicazione, nell'impiego della produzione di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia, del criterio dell'equivalenza alle aliquote di accisa e ai consumi specifici convenzionali per i prodotti energetici per i quali tali parametri non siano specificamente individuati dal TUA; esso inoltre riporta all'ultimo periodo la disposizione, precedentemente collocata nell'art. 62 del TUA, che stabilisce che ai bitumi di petrolio impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le corrispondenti aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi. La disposizione ha mero



intento chiarificatorio. Le disposizioni di cui all'art. 9-quater esplicitano, infatti, nella norma il principio dell'equivalenza applicato per prassi.

Il **comma 9-quinquies** prevede che, in alternativa ai consumi specifici convenzionali di cui al comma 9-bis.1, ai fini della determinazione dei quantitativi dei prodotti energetici, impiegati nella produzione di energia elettrica senza recupero di calore, possono essere utilizzati, su richiesta dell'esercente l'impianto, consumi specifici medi determinati dall'Agenzia a seguito di apposita sperimentazione in sito, per mezzo di marce controllate svolte in contraddittorio con il medesimo esercente. La possibilità di determinare i consumi specifici convenzionali per la produzione di energia elettrica senza recupero di calore è prevista dalla prassi vigente (circolare del preesistente Dipartimento delle dogane e delle II.II. n. 219/D del 1° agosto 1997, confermato dalla nota dell'Agenzia delle dogane n. 4668 del 26 febbraio 2002, ribadito dalle circolari della medesima Agenzia n. 33/D del 15 settembre 2006 e n. 5/D del 12 marzo 2010).

Le disposizioni di cui al numero 4) della lettera d) non determinano, pertanto, effetti finanziari negativi.

L'articolo 1, comma 1, lettera e) sostituisce l'**art. 26 del TUA**, che disciplina l'accisa relativa al gas naturale.

In particolare, i nuovi **commi 1 e 2 dell'art. 26 del TUA** delimitano il campo di applicazione dell'accisa sul gas naturale. Il comma 1 non prevede modifiche sostanziali in relazione alle modalità con cui il gas naturale è sottoposto all'accisa, poiché la medesima imposta continua ad applicarsi all'uso combustione e all'uso autotrazione ed è esigibile al momento della fornitura al consumatore finale o, nel caso di gas naturale estratto per usi propri, al momento del consumo. La formulazione del testo normativo riflette la nuova classificazione degli usi del gas naturale destinato alla combustione tra usi domestici e non domestici, superando la precedente classificazione tra usi civili e usi industriali. In merito alle aliquote di accisa applicabili, il comma 1 prevede l'applicazione delle aliquote di accisa riportate nell'Allegato I al TUA.

Il comma 2 ripropone il contenuto del previgente comma 5 dell'art. 26, eliminando, tuttavia, i riferimenti alle miscele non più utilizzate (gas di città).

Ai commi 1 e 2 non si ascrivono effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, in quanto il loro contenuto ricalca quanto già previsto dai commi rispettivamente 1 e 5 dell'art. 26 del TUA nella formulazione vigente.

Il nuovo **comma 3** stabilisce che non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose originate dalla biomassa e destinate agli usi propri del soggetto che le produce. Al comma 3, del pari, **non si ascrivono effetti finanziari**, in quanto il suo contenuto ricalca quanto già previsto dal comma 6 dell'art. 26 del TUA vigente.

Il nuovo **comma 4** introduce, per il gas naturale impiegato nella combustione, la definizione di uso domestico. In particolare, viene definito uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione negli immobili costituenti unità abitative e loro pertinenze nonché nei locali: degli uffici pubblici; degli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonché degli studi professionali; degli istituti di credito; degli istituti di istruzione. È, inoltre, considerato uso domestico l'impiego del gas naturale nella combustione nell'ambito della prestazione di servizi che prevedano la produzione di energia termica per la successiva cessione a terzi per usi domestici e nel riempimento dei serbatoi di autoveicoli effettuato mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio dei predetti immobili.

Il nuovo **comma 5** definisce come usi non domestici del gas naturale gli impieghi diversi da quelli indicati al comma 4, nonché, come già previsto dal comma 3 del previgente art. 36 del TUA, limitatamente ai quantitativi di gas naturale utilizzati per la produzione di calore, l'impiego del gas naturale destinato alla combustione in impianti cogenerativi per teleriscaldamento che abbiano le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se la rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche.



In merito agli effetti sul gettito erariale, premesso che:

- la formulazione del testo normativo riflette la nuova classificazione degli usi del gas naturale destinato alla combustione tra usi domestici e non domestici, superando la precedente classificazione tra usi civili e usi industriali;
- le attuali aliquote del gas naturale usi civili e usi industriali coincidono con quelle previste nella nuova disciplina rispettivamente per usi domestici e usi non domestici;

si specifica che la nuova definizione di uso domestico prevista dal comma 4 implica l'esclusione di alcuni degli usi che nell'assetto normativo e di prassi vigente sono assoggettati all'aliquota di accisa prevista per gli usi civili. Gli impieghi interessati da tale modifica sono quelli relativi all'utilizzo del gas naturale nelle biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, nei teatri, cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli e simili. Tali usi sono quindi da considerarsi come usi non domestici poiché la definizione di uso non domestico è residuale rispetto a quella di uso domestico (comma 5). Il passaggio di tali usi da domestici a non domestici determina effetti finanziari negativi in quanto l'aliquota degli usi non domestici è più bassa dell'aliquota degli usi domestici.

In merito, in assenza di dati puntuali sui consumi di gas naturale riconducibili agli usi interessati dalla modifica normativa, questi sono stati stimati applicando ai consumi totali di gas naturale usi civili una quota percentuale data dal rapporto tra le rendite catastali degli immobili riconducibili agli usi interessati dalla modifica e il totale delle rendite catastali degli immobili riconducibili ad usi civili (dati anno 2021, ultimo disponibile). La quota è risultata pari a 0,8 per cento, derivante dal rapporto tra 169 milioni di euro (somma delle rendite catastali delle categorie catastali B06 "biblioteche, musei, gallerie, accademie", D03 "teatri, cinematografi, sale per concerti") e 20.015 milioni di euro (totale delle rendite catastali degli immobili riconducibili a usi civili). Tale quota è stata applicata ai consumi di ciascuno scaglione, come desunti dalle dichiarazioni di consumo del gas naturale di fonte ADM relativi all'anno d'imposta 2023 (ultimo disponibile al momento in cui è stata predisposta la stima). È stato così stimato il volume di consumi interessato dalla modifica, al quale è stata poi applicata la differenza tra l'aliquota usi domestici specifica di ciascuno scaglione e l'aliquota usi non domestici (0,012498 euro per metro cubo) per stimare gli effetti di gettito in termini di accisa. La stima degli effetti di gettito con riferimento all'IVA applicata sull'accisa tiene conto di due effetti di segno opposto: da un lato si determinano effetti negativi dovuti al fatto che sul minor gettito da accisa non verrà pagata l'IVA; dall'altro il passaggio di taluni usi da domestici a non domestici determina il passaggio dell'aliquota IVA dal 10% al 22% per i primi due scaglioni di consumo. La stima degli effetti in termini di IVA tiene conto della quota riconducibile a soggetti che non detraggono l'IVA, stimata a partire dai dati delle dichiarazioni IVA per le attività interessate dalla modifica. Tale percentuale, risultata pari al 70%, è stata moltiplicata per i consumi di gas naturale delle predette attività.

La tabella che segue riassume gli effetti di gettito, in termini di cassa, determinati dai commi 4 e 5, tenuto conto che le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2025.

	2025	2026	2027	dal 2028
Accise	-7,9	-19,7	-19,7	-19,7
IVA	-1,2	-3,0	-3,0	-3,0
IRES	0,0	0,2	0,5	0,3
IRAP	0,0	0,6	1,2	0,8
Totale	-9,1	-21,9	-21,0	-21,6

Valori in milioni di euro

Si precisa, inoltre, quanto segue in merito al perimetro degli usi domestici rispetto alla legislazione vigente. La norma vigente considera uso civile l'impiego di gas naturale uso combustione nei locali delle imprese (industriali, artigiane e agricole) posti fuori dagli stabilimenti produttivi; lo schema di decreto considera uso



domestico l'utilizzo di gas naturale destinato alla combustione nei locali degli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti produttivi. Le due definizioni individuano lo stesso perimetro. In merito alla produzione di acqua calda non utilizzata in impieghi produttivi dell'impresa prevista dalla norma vigente, tale specificazione, a partire dal 2007 in poi (a seguito del recepimento della Direttiva 2003/96), è del tutto irrilevante in quanto ciò che rileva è il consumo del gas a prescindere dalla finalità per la quale esso avviene. In merito all'uso di riempimento di serbatoi di autoveicoli previsto dal comma 4 dell'art. 26 come modificato dalla proposta normativa, tale uso rientra nel perimetro degli usi civili anche nella legislazione vigente, segnatamente in virtù dell'articolo 51, comma 6 del DL 78/2010 che viene, infatti, abrogato dall'articolo 8 del decreto legislativo in esame.

Il nuovo **comma 6** fornisce la definizione di uso promiscuo per il gas naturale. **Ad esso non si ascrivono effetti finanziari sotto il profilo delle entrate tributarie in quanto la definizione riflette quanto già applicato per prassi.**

I nuovi **commi 7, 8 e 9** individuano i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa. **Ad essi non si ascrivono effetti finanziari sotto il profilo delle entrate tributarie in quanto i medesimi commi ricalcano quanto già previsto dai commi 7 e 8 dell'attuale versione dell'art. 26 del TUA.**

Il nuovo **comma 10** prevede che siano considerati consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai. **Ad esso non si ascrivono effetti finanziari sotto il profilo delle entrate tributarie in quanto il medesimo comma ricalca quanto già previsto dal comma 9 della versione attuale dell'art. 26 del TUA.**

Il nuovo **comma 11** prevede che per la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applichino i vincoli di circolazione e di deposito previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo TUA. **Ad esso non si ascrivono effetti finanziari sotto il profilo delle entrate tributarie in quanto il comma ricalca quanto già previsto dall'ultimo periodo del comma 13 dell'attuale versione dell'art. 26 del TUA.**

L'articolo 1, comma 1, lettera f) introduce nel TUA gli articoli 26-*bis*, 26-*ter*, 26-*quater* e 26-*quinquies*.

L'**articolo 26-bis** disciplina, ai **commi 1 e 2**, le procedure relative al rilascio ai soggetti obbligati dell'autorizzazione per la vendita o per il consumo proprio di gas naturale. Il comma 1 ridetermina la misura della cauzione dovuta dai soggetti obbligati ai fini del rilascio dell'autorizzazione, fissandola nella misura del 15 per cento dell'importo dell'accisa annua calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto obbligato nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia. Si rappresenta che tali commi ricalcano quanto previsto dal comma 10 dell'art. 26 della versione attuale del TUA. Tuttavia, il predetto comma 10 prevede una diversa misura della cauzione, pari a un dodicesimo dell'accisa annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto obbligato nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.

Il **comma 3** disciplina i casi in cui l'Agenzia può esonerare dall'obbligo di prestare la cauzione e ricalca quanto previsto dal comma 11 dell'art. 26 della versione attuale del TUA.

Il **comma 4** prevede i casi in cui la l'autorizzazione può essere negata o revocata dall'Agenzia.

I **commi 5, 6 e 7** riguardano lo scambio tra vari enti dei dati, relativi ai soggetti autorizzati alla vendita del gas naturale ai consumatori finali e ai soggetti a cui l'autorizzazione è stata revocata, nonché dei dati relativi ai volumi aggregati mensili di gas naturale relativi a ciascun venditore.



All'introduzione dell'**articolo 26-bis** non si ascrivono effetti in quanto esso ricalca in parte quanto già previsto dal vigente art. 26 del TUA e tratta aspetti meramente amministrativi e procedurali. In particolare, la variazione della modalità di calcolo della cauzione non determina effetti, in quanto la cauzione non incide sull'importo e sul versamento dell'imposta dovuta, ma costituisce esclusivamente una modalità di garanzia, operante solo in via residuale ed eventuale.

L'**art. 26-ter** riguarda l'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'accisa sul gas naturale. Tale articolo è strettamente legato alle disposizioni transitorie, introdotte dall'art. 5 del decreto in esame.

In particolare, il **comma 1 dell'art. 26-ter** prevede che l'accertamento e la liquidazione dell'accisa, dovuta dai soggetti obbligati, siano effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale, specificando che i semestri decorrono dal primo giorno rispettivamente dei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno.

Il **comma 2** delinea gli elementi essenziali della dichiarazione che deve essere presentata esclusivamente in forma telematica, entro la fine dei mesi di settembre (primo semestre) e di marzo (secondo semestre) di ciascun anno. Si rappresenta che, nella versione attuale dell'art. 26, il comma 13 prevede che la predetta dichiarazione sia annuale e che sia presentata entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui la dichiarazione si riferisce.

Il **comma 3** dispone che i soggetti obbligati corrispondano l'accisa dovuta in ciascun semestre in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese. In particolare, per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 7 (venditori) ognuna delle predette rate è calcolata in misura pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di gas naturale indicati nelle bollette di pagamento emesse nei confronti dei consumatori finali nel mese solare precedente a quello in cui la rata è versata; per i soggetti di cui all'articolo 26, commi 8 e 9 (autoconsumatori) ognuna delle rate di acconto è calcolata in misura pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di gas naturale consumati per uso proprio nel mese solare precedente a quello in cui la rata è versata. Si rappresenta che, nella versione attuale dell'art. 26, il comma 13 prevede che il pagamento dell'accisa sia effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente (1/12), e che il versamento a conguaglio venga effettuato entro la fine di marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce.

Il **comma 4 dell'art 26-ter** prevede che, entro la fine del mese in cui è presentata la dichiarazione relativa a ciascun semestre, i soggetti obbligati effettuano il versamento dell'eventuale conguaglio determinato nella medesima dichiarazione e che, qualora dalla dichiarazione semestrale risultino somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse siano detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso, ai sensi dell'articolo 14 del TUA.

Al fine di disciplinare la transizione tra l'attuale sistema di liquidazione e versamento dell'accisa sul gas naturale e quello nuovo introdotto dall'articolo 26-ter, si rileva che l'**articolo 5** del decreto in esame disciplina, al **comma 1**, le modalità di **versamento** della rata di acconto relativa al mese di luglio 2025, prevedendo che questa sia calcolata applicando le regole vigenti e quindi in misura pari alla rata relativa al mese di giugno 2025. L'importo versato è riportato, ai fini del conguaglio dell'accisa sul gas naturale dovuta per il secondo semestre 2025, nella dichiarazione di consumo presentata secondo le nuove regole (nuovo articolo 26-ter) per il secondo semestre del 2025. In merito alla **dichiarazione** per il primo semestre 2025, il comma 2 delle disposizioni transitorie prevede che la dichiarazione sia presentata secondo le regole attualmente vigenti entro il mese di settembre 2025, stabilendo che i relativi conguagli siano versati entro lo stesso mese di settembre 2025 e che le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta per il primo semestre 2025 siano detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati ai sensi delle nuove regole (nuovo articolo 26-ter).

Il nuovo sistema di accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa complessivamente delineato dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 26-ter e dalle relative disposizioni transitorie non determina effetti finanziari in relazione all'accisa, in quanto si limita a modificare i criteri di calcolo delle rate di acconto mensili, al fine di renderle maggiormente aderenti ai consumi fatturati dal soggetto obbligato, senza modificare né la base imponibile né la misura dell'accisa dovuta.



I commi **5, 6 e 7** disciplinano le modalità di calcolo e di corresponsione della rata di acconto provvisoria di accisa per i soggetti obbligati che iniziano l'attività di fornitura o di autoconsumo di gas naturale. Gli importi versati devono essere riportati, ai fini del conguaglio dell'accisa sul gas naturale dovuta per il semestre di riferimento, nella dichiarazione relativa allo stesso semestre. **In relazione ai commi da 5, 6 e 7 si rappresenta che da essi non discendono effetti finanziari sotto il profilo delle entrate tributarie.**

Il **comma 8** stabilisce i dati che deve riportare la bolletta di pagamento rilasciata dai venditori ai consumatori finali.

I **commi 9 e 10** disciplinano le modalità di adeguamento dell'importo della cauzione di cui all'articolo 26-bis, comma 1, sia in modo autonomo da parte dei soggetti obbligati sia su richiesta dell'Agenzia, anche a seguito di escussione della medesima cauzione.

Il **comma 11** introduce la previsione, per i soggetti obbligati venditori, di trasmettere mensilmente all'Agenzia i dati relativi ai quantitativi di gas naturale fatturati nel mese precedente, suddivisi per destinazione d'uso.

Il **comma 12** prevede l'obbligo di contabilizzazione da parte dei soggetti obbligati dei quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti, ricalcando quanto previsto dal comma 10, ultimo periodo, dell'art. 26 della versione attuale del TUA.

Il **comma 13** demanda a successivi provvedimenti della stessa Agenzia la definizione del modello, dei contenuti e delle modalità di presentazione della dichiarazione semestrale.

Il **comma 14** rinvia a provvedimento congiunto Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le modalità di scambio di informazioni con altre Amministrazioni in relazione alle fatture emesse dai predetti soggetti obbligati.

Ai commi da 5 a 14 del nuovo articolo 26-ter non si ascrivono effetti finanziari, in quanto trattano aspetti meramente amministrativi e procedurali. In particolare, le misure relative all'adeguamento dell'importo della cauzione non determinano effetti, in quanto la cauzione non incide sull'importo e sul versamento dell'imposta dovuta, ma costituisce esclusivamente una modalità di garanzia, operante solo in via residuale ed eventuale.

L'**articolo 26-quater, composto da 2 commi**, disciplina gli obblighi dei soggetti che effettuano attività di vettoriamento e di distribuzione, nonché dei soggetti che effettuano attività di estrazione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale.

L'introduzione dell'articolo 26-quater non determina effetti finanziari, in quanto tale articolo ricalca quanto previsto dal comma 14 dell'art. 26 della versione attuale del TUA e tratta aspetti meramente amministrativi e procedurali.

L'**articolo 26-quinquies, composto da un unico comma**, stabilisce che le modalità attuative degli articoli 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater debbano essere stabilite con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze e indica sommariamente quali debbano essere alcuni dei contenuti di tali decreti.

L'introduzione dell'articolo 26-quinquies non determina effetti finanziari.

L'**articolo 1, comma 1, lettera g)** ha la finalità di semplificare gli adempimenti amministrativi e i conseguenti oneri, sia per gli Uffici dell'Agenzia che per gli operatori, afferenti al settore della vendita dei prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale e di birra.

In particolare, la riformulazione dell'art. 29, comma 2, prevede l'obbligo di denuncia all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio, degli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa esclusivamente ai fini dell'applicazione degli artt. 9-bis (Speditore certificato) e 10 (Circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato).



L'inserimento del comma 2-bis nel citato articolo 29, esenta dall'obbligo di denuncia, previsto per soggetti di cui al novellato comma 2, gli esercenti la vendita di prodotti assoggettati al contrassegno fiscale nonché di birra. Per questi ultimi è prevista la presentazione di un'unica comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive che procederà alla trasmissione della comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La riformulazione del comma 2 ha comportato, altresì, la modifica dell'impianto normativo del comma 4 secondo il quale, per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa obbligati alla denuncia di cui al novellato comma 2, permane l'obbligo di licenza fiscale. Vengono pertanto esclusi dal predetto obbligo gli esercizi di cui all'introdotta comma 2-bis.

La disposizione, incidendo sull'obbligo di presentare agli Uffici dell'Agenzia apposita istanza e ottenere il rilascio della licenza fiscale, determina **effetti finanziari negativi derivanti dal mancato pagamento dell'imposta di bollo** prevista in fase di presentazione dell'istanza e all'atto del rilascio della conseguente licenza fiscale (€ 16,00 * 2 = € 32,00).

Ai fini della stima dell'impatto sul gettito erariale derivante dai mancati introiti dovuti dall'esenzione di presentazione delle predette istanze e dal successivo rilascio della licenza fiscale, si considera il numero delle licenze di minuta vendita rilasciate nel triennio 2021-2023 (per l'anno 2021 pari a 35.958, per anno 2022 pari a 32.828, per l'anno 2023 pari a 35.730). Ipotizzando prudenzialmente che il numero delle licenze rilasciate agli esercizi di cui all'introdotta comma 2-bis rimanga in linea con i dati sopra riportati, si prevedono, considerando il valore medio quale base di stima ($104.516/3 = 34.839$) e l'entrata in vigore del novellato al 1° luglio 2025, le seguenti **minori entrate in termini di imposta di bollo**:

- per l'anno 2025, pari a € 557.424 ($34.839/2 * € 32$);
- dall'anno 2026, pari a € 1.114.848 ($34.839 * € 32$).

Ciò premesso, ferme restando le considerazioni sopra espresse sotto il profilo della semplificazione sia dal lato degli operatori sia dal lato dell'Agenzia, si deve comunque evidenziare la riduzione dei costi amministrativi e organizzativi legata ad una maggiore efficienza nella gestione delle autorizzazioni in questione, prudenzialmente non quantificati.

L'articolo 1, comma 1, lettere h) – n) del decreto legislativo in esame prevede la riforma della disciplina in materia di accisa sull'energia elettrica contenuta nel TUA.

La **lettera h)** prevede la sostituzione degli articoli 52, 53 e 53-bis del TUA. In particolare, con il nuovo testo dell'**articolo 52, comma 1**, vengono aggiornate, dal solo punto di vista terminologico, le disposizioni che individuano l'ambito di applicazione dell'accisa sull'elettricità.

A tale comma non si ascrivono effetti finanziari, in quanto la nuova versione dell'art. 52 del TUA ricalca quanto già previsto dalla previgente versione del medesimo articolo.

Il nuovo testo del **comma 2** del medesimo articolo 52 contiene modifiche formali alla disciplina delle esclusioni dall'accisa sull'energia elettrica.

A tale comma non si ascrivono effetti finanziari, in quanto le modifiche hanno carattere chiarificatorio.

Il nuovo testo del **comma 3** dell'art. 52 contiene talune modifiche alla disciplina delle esenzioni dall'accisa sull'energia elettrica. In particolare, la modifica apportata alla lettera a) del medesimo comma introduce nel testo normativo l'esenzione in relazione all'energia elettrica utilizzata per le attività connesse all'esercizio degli impianti di produzione della medesima energia, asservita esclusivamente alla immissione in rete con obbligo di connessione di terzi, che risultano per prassi già esenti (circolare ADM n. 37/D del 2007). La modifica di cui alla lettera e) si limita a riformulare il testo al fine di renderlo più chiaro e sostituisce il rinvio alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi con la descrizione, nel testo della norma, delle modalità di calcolo del recupero dell'accisa, senza tuttavia modificarne i criteri rispetto alla disciplina previgente. Gli altri casi di esenzione risultano coincidenti alla disciplina previgente.



A tale comma non si ascrivono effetti finanziari.

Il **comma 4** del medesimo articolo chiarisce cosa si intende per impiego promiscuo ed esplicita che tale impiego è assoggettato a imposizione in relazione ai quantitativi di energia elettrica utilizzati nei differenti impieghi, riproponendo nella sostanza quanto già previsto dall'art. 53, comma 1, lett. c) e dall'art. 55, comma 2 del TUA nella formulazione vigente.

A tale comma non si ascrivono effetti finanziari.

L'**articolo 53** riformulato riporta la disciplina relativa ai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, ribadendo quanto previsto dalla versione attuale degli articoli 53 e 56. In particolare, il nuovo testo del **comma 1** combina, riformulandole, le disposizioni di cui all'attuale comma 1, lett. a) e all'attuale comma 3 del medesimo articolo, nonché dell'ultimo periodo dell'attuale comma 1 dell'art. 56. Il nuovo testo dei **commi 2 e 3** ripropone quanto già previsto rispettivamente dal comma 1, lettere b), c) e c-bis), nonché dal comma 2 dell'art. 53 attualmente vigente.

Il **comma 4** stabilisce che sono considerati consumatori finali di energia elettrica anche gli operatori dei punti di ricarica, accessibili al pubblico, degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica, confermando quanto già disposto dall'articolo 4, comma 9 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

A tale articolo non si ascrivono effetti finanziari.

La lettera h) del decreto legislativo in esame sostituisce, inoltre, l'articolo 53-bis del TUA, che disciplina la procedura per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione ai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, nonché la procedura per la revoca delle stesse.

Il **comma 1** del nuovo art. 53-bis conferma l'obbligo, già previsto dall'attuale articolo 53, comma 4 del TUA, per i soggetti obbligati, di denunciare preventivamente all'Agenzia la propria attività e di prestare una cauzione pari al 15% dell'accisa annua calcolata presuntivamente. Attualmente la cauzione è, invece, pari a un dodicesimo della medesima accisa, come previsto dal primo periodo del comma 5 del vigente articolo 53 del TUA.

Il **comma 2** del medesimo articolo, che riguarda i casi di esenzione dal prestare la cauzione, ricalca quanto già previsto dal secondo, terzo e quarto periodo del comma 6 dell'attuale articolo 53 del TUA, nonché dal primo periodo del comma 5 dell'attuale articolo 53 del TUA.

Il **comma 3**, ricalcando quanto già previsto dal secondo periodo del comma 5 e dal comma 7 dell'attuale versione dell'art. 53 del TUA, disciplina le modalità di rilascio dell'autorizzazione o della licenza ai soggetti obbligati che rispettivamente non esercitano o esercitano officine elettriche.

Il **comma 4** ricalca quanto già previsto dal secondo periodo del comma 7 dell'attuale versione dell'art. 53.

Il **comma 5** disciplina i casi in cui l'autorizzazione o la licenza possono essere negate o revocate.

Il **comma 6**, riprendendo quanto previsto dal comma 4 dell'attuale articolo 53 del TUA, prevede che i soggetti obbligati debbano comunicare all'Agenzia ogni modifica di natura societaria o impiantistica, nonché la cessazione dell'attività.

I **commi 7, 8 e 9** riguardano lo scambio tra vari enti dei dati, relativi ai soggetti autorizzati alla vendita di energia elettrica ai consumatori finali e ai soggetti a cui l'autorizzazione è stata revocata, nonché dei dati relativi ai volumi aggregati mensili di energia elettrica relativi a ciascun venditore.

Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 non si ascrivono effetti finanziari, in quanto trattano aspetti meramente amministrativi e procedurali, ricalcando in larga misura disposizioni vigenti. In particolare, la variazione della modalità di calcolo della cauzione non determina effetti in quanto la cauzione non incide sull'importo e sul versamento dell'imposta dovuta, ma costituisce esclusivamente una modalità di garanzia, operante solo in via residuale ed eventuale.



L'articolo 1, comma 1, lettera i) del decreto legislativo in esame è volto a modificare l'articolo 54 del TUA, che fornisce la definizione di officina elettrica.

In particolare, i **commi 1, 2, 3 e 4** dell'art. 54 del TUA, come modificati dalla disposizione in esame, confermano quanto già previsto nella versione attualmente vigente del medesimo articolo.

Il nuovo **comma 4-bis** dell'art. 54 prevede che per la prova e il collaudo delle apparecchiature delle officine elettriche, l'Agenzia può autorizzare prove in esenzione di accisa. Tale comma ricalca quanto previsto al previgente comma 4 dell'articolo 52.

Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 non si ascrivono effetti finanziari.

L'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo in esame è volto a sostituire gli articoli 55 e 56 del TUA.

Il **nuovo articolo 55** prevede, al **comma 1**, che l'accertamento e la liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica dovuta dai soggetti obbligati, ad eccezione di quelli che versano anticipatamente l'imposta mediante canone di abbonamento annuale, siano effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale. Inoltre, lo stesso comma prevede che i semestri decorrano dal primo giorno rispettivamente dei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno.

Il **comma 2** prevede che la dichiarazione sia presentata dai medesimi soggetti obbligati, esclusivamente in forma telematica, entro la fine dei mesi di settembre e di marzo di ciascun anno. Inoltre, il medesimo comma indica alcuni elementi che devono contenere tali dichiarazioni. Si rappresenta che, attualmente, i commi 8 e 9 dell'art. 53 del TUA prevedono che la predetta dichiarazione sia annuale e che sia presentata entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui la dichiarazione si riferisce.

Il **comma 3** dispone che i soggetti obbligati, ad eccezione di quelli che versano anticipatamente l'imposta mediante canone di abbonamento annuale, corrispondano l'accisa dovuta in ciascun semestre in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese e che, per i soggetti venditori, ognuna delle predette rate venga calcolata in misura pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica indicati nelle bollette di pagamento emesse nei confronti dei consumatori finali nel mese solare immediatamente precedente a quello in cui la rata è versata. Per i soggetti autoconsumatori ognuna delle rate di acconto è calcolata in misura pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica consumati per uso proprio nel mese solare immediatamente precedente a quello in cui la rata è versata. Si rappresenta che il comma 1 della versione attuale dell'art. 56 del TUA prevede che il pagamento dell'accisa sia effettuato, entro il giorno 20 del mese di agosto e entro il giorno 16 di ciascuno degli altri mesi, in rate di acconto mensili calcolate in misura pari a un dodicesimo dei consumi dell'anno solare precedente.

Il predetto comma 3 è strettamente legato alle norme transitorie, introdotte dall'articolo 5 del decreto in esame, che disciplinano la transizione dall'attuale sistema di accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa al nuovo sistema introdotto con il medesimo decreto. In particolare, si tratta di disciplinare il versamento della prima rata di acconto (luglio 2025) e la dichiarazione per il primo semestre 2025. Il **comma 3 delle disposizioni transitorie** prevede che i soggetti obbligati che alla data del 30 giugno 2025, forniscono energia elettrica ai consumatori finali o consumano il medesimo prodotto per uso proprio, versino la rata di acconto mensile di luglio 2025 entro la fine del medesimo mese, nella stessa misura della rata dovuta nel mese di giugno 2025, determinata in base al sistema attuale (attuale articolo 55, comma 1). L'importo versato è riportato, ai fini del conguaglio dell'accisa sull'energia elettrica dovuta per il secondo semestre dell'anno 2025, nella dichiarazione di consumo semestrale prevista dal nuovo sistema (nuovo articolo 55, comma 1). Inoltre, il **comma 4 delle disposizioni transitorie** prevede che, entro il mese di settembre 2025, i soggetti obbligati presentino la dichiarazione di consumo relativa al primo semestre 2025 con le modalità previste dal sistema attuale (attuale articolo 53, comma 8). La disposizione stabilisce, inoltre, che i relativi conguagli siano versati entro lo stesso mese di settembre 2025 e che le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta per il primo semestre 2025 siano detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati ai sensi del nuovo sistema (nuovo articolo 55, comma 3) oppure richieste a rimborso.



Il **comma 4 del nuovo articolo 55 del TUA** prevede che entro la fine del mese in cui è presentata la dichiarazione relativa a ciascun semestre, i soggetti obbligati effettuino il versamento dell'eventuale conguaglio determinato nella medesima dichiarazione e che, qualora dalla dichiarazione semestrale risultino somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse siano detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso.

Il nuovo sistema complessivamente delineato dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 55 e dalle relative disposizioni transitorie **non determina effetti finanziari** in quanto si limita a modificare i criteri di calcolo delle rate di acconto mensili, al fine di renderle maggiormente aderenti ai consumi fatturati dal soggetto obbligato, senza modificare né la base imponibile né la misura dell'accisa dovuta.

I **commi 5, 6 e 7** disciplinano le modalità di calcolo e di corresponsione della rata di acconto provvisoria di accisa per i soggetti obbligati che iniziano l'attività di fornitura o di autoconsumo di energia elettrica. Gli importi versati devono essere riportati, ai fini del conguaglio dell'accisa dovuta per il semestre di riferimento, nella dichiarazione relativa allo stesso semestre. **In relazione ai commi 5, 6 e 7 si rappresenta che da essi non discendono effetti finanziari.**

Il **comma 8** stabilisce i dati che deve riportare la bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti venditori ai consumatori finali.

Il **comma 9** ripropone quanto già previsto al comma 2 dell'attuale versione dell'articolo in relazione alle forniture di energia elettrica alle utenze, con impiego promiscuo, con potenza disponibile non superiore a 200 kW.

Il **comma 10** dispone, come previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'attuale versione dell'articolo, che i soggetti obbligati venditori comunichino all'Agenzia, entro la fine dell'anno solare, l'elenco dei soggetti che utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati, nonché le relative variazioni.

I **commi 11 e 12** disciplinano le modalità di adeguamento dell'importo della cauzione sia in modo autonomo da parte dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, sia su richiesta da parte dell'Agenzia, anche a seguito di escussione della medesima cauzione.

Il **comma 13** introduce la previsione, per i soggetti obbligati venditori, di trasmettere mensilmente all'Agenzia i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica fatturati nel mese immediatamente precedente, suddivisi per destinazione d'uso.

Il **comma 14** demanda a successivi provvedimenti della stessa Agenzia la definizione del modello, dei contenuti e delle modalità di presentazione della dichiarazione semestrale.

Il **comma 15** rinvia ad un provvedimento congiunto dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le modalità di scambio di informazioni con altre Amministrazioni in relazione alle fatture emesse dai soggetti obbligati.

In merito agli effetti finanziari determinati dai commi da 8 a 15 si rappresenta che ad essi non si ascrivono effetti finanziari, in quanto trattano aspetti meramente amministrativi e procedurali. In particolare, le misure relative all'adeguamento dell'importo della cauzione non determinano effetti sulle entrate in quanto la cauzione non incide sull'importo e sul versamento dell'imposta dovuta, ma costituisce esclusivamente una modalità di garanzia, operante solo in via residuale ed eventuale.

Il nuovo **articolo 56**, composto da cinque commi, riguarda particolari modalità di pagamento dell'accisa sull'energia elettrica. In merito, il medesimo articolo prevede i casi e disciplina le incombenze per coloro che pagano l'accisa sull'energia elettrica mediante canone annuo di abbonamento e per le forniture a cottimo. Tale articolo ricalca sostanzialmente quanto previsto ai commi 3 e 5 dell'attuale articolo 55 e al comma 5 dell'attuale articolo 56 del TUA.



A tale disposizione non si ascrivono effetti finanziari sotto il profilo delle entrate tributarie, in quanto ripropongono quanto già previsto dalla normativa vigente.

L'**articolo 1, comma 1, lettera m)** del decreto legislativo in esame è volto ad inserire nel TUA gli articoli 56-bis e 56-ter.

I commi **1 e 2 dell'articolo 56-bis** stabiliscono le incombenze di natura amministrativa per i soggetti che effettuano il vettoriamento o la distribuzione di energia elettrica. Tali commi ricalcano sostanzialmente quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dall'art. 53-bis della versione attualmente vigente del TUA.

I **commi 3 e 4** del medesimo articolo prevedono le incombenze di natura amministrativa per i soggetti, diversi dai soggetti obbligati, che esercitano un'officina che produce energia elettrica con modalità diverse da quelle previste per alcuni usi esclusi dal pagamento dell'accisa.

Il **comma 5** dell'articolo 56-bis stabilisce che i soggetti di cui al medesimo articolo dichiarino all'Agenzia ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza e le modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

A tale disposizione non si ascrivono effetti finanziari, in quanto contiene misure di natura prettamente amministrativa.

L'**art. 56-ter** prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze siano stabilite le modalità attuative dei nuovi articoli 52, 53, 53-bis, 54, 55, 56 e 56-bis del TUA.

A tale articolo non si ascrivono effetti finanziari.

Con l'**articolo 1, comma 1, lettera n)** del decreto legislativo si provvede ad effettuare una lieve modifica all'articolo 61, comma 2 del TUA, necessaria al fine di correggere il collegamento interno ivi previsto che, a seguito di modifiche normative intervenute, risulta errato. **Non si ascrivono effetti finanziari a tale disposizione.**

L'**articolo 1 comma 1 lettera o)** decreto legislativo in esame sostituisce l'**articolo 62 del TUA**, che disciplina l'imposta di consumo relativa agli oli lubrificanti, ai bitumi di petrolio e ad altri prodotti.

In particolare, i nuovi **commi 1, 2 e 3** elencano i prodotti sui quali si applica l'imposta di consumo con l'aliquota stabilita nell'allegato I, sezione 2 del TUA e non modificano sostanzialmente quanto già previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 del previgente art. 62 del medesimo TUA.

I nuovi **commi 4 e 5** riportano i casi in cui gli oli lubrificanti e i bitumi sono esenti o fuori campo di applicazione dell'imposta. Tali commi ribadiscono quanto già previsto ai commi 2 e 5 del previgente art. 62 del TUA.

Il nuovo **comma 6**, riproponendo quanto già previsto nel comma 4 dell'articolo 62 attualmente vigente, stabilisce che, per i prodotti ottenuti congiuntamente agli oli lubrificanti, durante il processo di rigenerazione degli oli usati, trovino applicazione le disposizioni dei cui all'art. 21 del medesimo TUA e che gli oli lubrificanti destinati alla combustione, nonché i prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione, non siano soggetti a tassazione.

Il nuovo **comma 7**, riproponendo quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 62 attualmente vigente, prevede che per la circolazione e il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi si applicano le disposizioni relative ai prodotti energetici (art. 12 e 25 del TUA). Inoltre, il medesimo comma stabilisce che, ai fini della rilevazione delle giacenze degli oli lubrificanti e degli altri prodotti riportati nel comma 2 e nel comma 3 e dell'esecuzione di inventari periodici è consentita, previa approvazione dell'Amministrazione finanziaria, la tenuta delle contabilità in forma aggregata per prodotti omogenei aventi la medesima destinazione tributaria.

Infine, il nuovo **comma 8** prevede che le disposizioni attuative dell'articolo 62 siano stabilite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.



Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), non determinano effetti finanziari.

La disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera p) è volta ad estendere, da due a quattro anni, la durata delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti liquidi da inalazione di cui all'art. 62 quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da parte degli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie.

La disposizione, avente carattere procedimentale, è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi limitatamente alla riduzione dell'introito derivante dal pagamento del bollo, pari a € 16,00, da apporre sia sull'istanza di rinnovo dell'autorizzazione sia sul provvedimento finale, considerata la maggior estensione del titolo autorizzatorio che passa da due a quattro anni.

Per effetto della modifica normativa, il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione è tenuto al pagamento, ogni quattro anni (in luogo di due), di un importo pari complessivamente a € 32,00 (€ 16,00 *2).

Ai fini della stima dell'impatto sul gettito erariale derivante dall'estensione della durata del titolo autorizzatorio, si considera il numero delle autorizzazioni attive che sarebbero oggetto di rinnovo a partire dal primo luglio 2025.

In particolare, si riportano di seguito il numero dei rinnovi suddivisi per annualità:

Anno	Numero rinnovi
2025	930
2026	1527

Pertanto, ipotizzando prudenzialmente che, nelle annualità prese in esame, tutti gli esercizi autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'art. 62-*quater*, comma 1-*bis* richiederanno il rinnovo dell'autorizzazione in essere, o che quantomeno i mancati rinnovi saranno compensati dalle nuove istituzioni, non si prevedono effetti finanziari negativi per le annualità 2025/2026 mentre **a partire dal 2027, si stimano le seguenti perdite, in termini di imposta di bollo**, pari a:

- per l'anno 2027, pari a € 13.472 (421 * € 32);
- per l'anno 2028, pari a € 48.864 (1527 * € 32);
- per l'anno 2029, pari a € 16.288 (509 * € 32).

I predetti effetti, seguendo la nuova tempistica dei rinnovi, operano, a decorrere, con effetto ricorsivo a cadenza quadriennale. Ferme restando le considerazioni sopra espresse in termini di minor gettito, si deve comunque evidenziare la potenziale riduzione dei costi amministrativi e organizzativi connessi alla gestione delle autorizzazioni in questione, prudenzialmente non quantificati. Ne conseguirebbe una maggiore efficienza organizzativa anche nella prospettiva del perseguimento degli obiettivi legati al contrasto dei fenomeni illegali.

La disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera q) è volta ad estendere, da due a quattro anni, la durata delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo (cd. *nicotine pouches*) di cui all'art. 62 quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

La disposizione, disciplina prodotti la cui commercializzazione è stata introdotta solo recentemente. Pertanto, tenuto anche conto che trattasi di un fenomeno allo stato esiguo, ad essa non si ascrivono effetti di natura finanziaria.



L'articolo 1, comma 1, lettera r) sostituisce l'articolo 64 del TUA in materia di prestazione della cauzione, al fine di renderlo coerente con il nuovo assetto delineato dal decreto in esame in relazione agli specifici regimi delle cauzioni disciplinati nei distinti settori d'imposta. **A tale disposizione non si ascrivono effetti finanziari.**

L'articolo 1, comma 1, lettera s) del decreto legislativo in esame introduce, a decorrere dal 1° luglio 2025, nella Tabella A allegata al TUA, talune modifiche, aventi scopo chiarificatorio e di coordinamento normativo, **da cui non derivano effetti finanziari.**

Si precisa che le attività previste dalle modifiche apportate al TUA dall'articolo 1, svolte dall'Agenzie delle dogane e dei monopoli, sono esercitate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto rientranti tra le attività istituzionali.

L'articolo 2 del decreto legislativo in esame modifica l'Allegato I del TUA sostituendo alla voce "Gas naturale" la parola "industriali" con la parola "non domestici" e la parola "civili" con la parola "domestici". La disposizione si limita a rendere la Tabella A coerente con il testo del nuovo articolo 26 del TUA, come modificato dal decreto in esame. La disposizione non determina, pertanto, effetti finanziari

La disposizione di cui all'**articolo 3** è volta a modificare la disciplina contenuta nell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in merito alla rete di vendita dei generi di monopolio ed in particolare ai trasferimenti di rivendite ordinarie, all'istituzione di rivendite speciali e alle procedure e ai criteri di rilascio dei patentini.

Più specificamente, con il comma 1, lettera a), viene introdotto, alla lettera d) del succitato comma 42, dell'articolo 24, il criterio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, alla cui valutazione è subordinata l'applicabilità dei criteri già prevista dal predetto comma 42 (distanza e rapporto popolazione rivendite) per i trasferimenti delle rivendite ordinarie.

Con la lettera b) viene integrata la lettera e) del vigente comma 42, disciplinante l'istituzione di rivendite speciali, prevedendo, nei casi in cui sia possibile l'applicabilità dei requisiti di cui alla vigente lettera b) (distanza e rapporto popolazione rivendite), la valutazione, altresì, del contesto urbano ovvero extraurbano di riferimento.

Con la lettera c) viene aggiunta la lettera f-bis) avente la finalità di prevedere, nel suddetto articolo 24, la semplificazione delle procedure amministrative riguardanti il rilascio dei patentini anche in relazione della durata del titolo autorizzatorio.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si evidenzia che la disposizione in esame si limita a introdurre modifiche aventi carattere procedimentale riguardanti la rete di vendita dei generi di monopolio, non incidendo in alcun modo sul trattamento fiscale dei prodotti commercializzati dai soggetti operanti nell'ambito della predetta rete. Pertanto, alla medesima disposizione **non si ascrivono effetti di natura finanziaria.**

La disposizione di cui all'**articolo 4** è volta ad estendere, da due a quattro anni, la durata del titolo autorizzatorio in materia di vendita dei tabacchi lavorati a mezzo di patentino, in conformità alle analoghe modifiche previste agli articoli 62 quater e 62 quater.1 del decreto legislativo n. 504 del 1995, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

La disposizione, incidendo sulla validità del titolo autorizzatorio in corso di validità, la , determina effetti finanziari negativi limitatamente alla riduzione dell'introito derivante dal pagamento del bollo, pari a € 16,00, da apporre sia sull'istanza di rinnovo dell'autorizzazione sia sul provvedimento finale, considerata la maggior estensione del titolo autorizzatorio, che passa da due a quattro anni.

Per effetto della modifica normativa, il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione è tenuto al pagamento, ogni quattro anni (in luogo di due anni), di un importo pari complessivamente a € 32,00 (€ 16,00 *2).



Ai fini della stima dell'impatto sul gettito erariale derivante dall'estensione della durata del titolo autorizzatorio, si considera il numero delle autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto che, in assenza della proroga disposta, sarebbero state oggetto di rinnovo nelle prossime annualità (per l'anno 2025 pari a 1352, per anno 2026 pari a 3219, per l'anno 2027 pari a 1351).

La stima per l'anno 2025 tiene conto della prevista entrata in vigore della nuova normativa alla data del primo luglio 2025. Pertanto, ipotizzando prudenzialmente che tutti gli esercizi autorizzati alla vendita dei prodotti in esame avrebbero richiesto la proroga dell'autorizzazione in essere, si stimano **minori entrate, in termini di imposta di bollo**, valutati in:

- per l'anno 2025, pari a € 43.264 (1352 * € 32);
- per l'anno 2026, pari a € 103.008 (3219 * € 32);
- per l'anno 2027, pari a € 43.232 (1351 * € 32).

I predetti effetti, seguendo la nuova tempistica dei rinnovi, operano, a decorrere, con effetto ricorsivo in base alla nuova durata prevista per l'autorizzazione.

Ciò premesso, ferme restando le considerazioni sopra espresse sotto il profilo della maggiore stabilità della rete di vendita e della semplificazione sia dal lato degli operatori sia dal lato dell'Agenzia, si deve comunque evidenziare la riduzione dei costi amministrativi e organizzativi connessi alla gestione delle autorizzazioni in questione, prudenzialmente non quantificati.

L'articolo 5 del decreto legislativo in illustrazione contiene, come già descritto in occasione della trattazione del nuovo art. 1, comma 1, lettere e) e m) del TUA, disposizioni di carattere transitorio, volte a disciplinare la transizione tra l'attuale sistema di liquidazione e versamento dell'accisa sul gas naturale e quello introdotto dal nuovo articolo 26-ter del TUA.

L'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo in esame prevede che le disposizioni di cui al comma 1 abbiano effetto a decorrere dal 1° luglio 2025. In merito agli effetti finanziari determinati da tale comma, si rappresenta che ad esso **non si ascrivono effetti finanziari**.

Il comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo in trattazione stabilisce che le disposizioni dell'art. 9-octies del TUA, introdotto dalla lettera c), comma 1, dell'art. 1 del predetto decreto legislativo, riguardanti la nuova figura del SOAC, si applicano dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. **Tale comma non determina effetti finanziari, in quanto riveste natura prettamente amministrativa.**

Il comma 3 dell'art. 7 del decreto legislativo in trattazione prevede che le disposizioni di cui agli articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del TUA, riguardanti la nuova figura del SOAC, abbiano effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 9-octies, del medesimo Testo unico. **Tale comma non determina effetti finanziari, in quanto riveste natura prettamente amministrativa.**

Il comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo in esame stabilisce l'ultra vigenza di alcune disposizioni del TUA che, attualmente, prevedono che l'Agenzia possa esonerare dall'obbligo di prestare cauzione per il pagamento dell'accisa soggetti affidabili e di notoria solvibilità. Sistema di esonero che, a regime, sarà sostituito dal sistema di qualificazione degli operatori di cui ai nuovi articoli 9-ter e successivi del TUA. **Tale comma non determina effetti finanziari, in quanto riveste natura prettamente amministrativa.**

Il comma 5 dell'art. 7 introduce il comma 2-bis dopo il comma 2 dell'art. 61 del TUA, che prevede la facoltà per l'Agenzia di esonerare dal versamento della cauzione i soggetti che esercitano impianti di fabbricazione di prodotti soggetti ad altre imposizioni indirette e che presentino determinati requisiti di affidabilità e solvibilità. **Tale comma non determina effetti finanziari.**

Il comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo in esame prevede talune disposizioni in materia di provvedimenti di esonero cauzionale adottati nei confronti di soggetti riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità nella



formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. **Tale comma non determina effetti finanziari, in quanto riveste natura prettamente amministrativa.**

Gli **articoli 6 e 8** del decreto legislativo in esame contengono le disposizioni di coordinamento e prevedono le modifiche e abrogazioni necessarie al fine di garantire la complessiva coerenza della nuova disciplina introdotta con il decreto in esame.

L'**articolo 9** contiene le disposizioni finanziarie, prevedendo che agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 4, valutati in 11.300.688 euro per l'anno 2025, 27.017.856 euro per l'anno 2026, 26.971.552 euro per l'anno 2027, euro 26.963.712 per l'anno 2028, 26.974.400 euro per l'anno 2029, 27.017.856 euro per l'anno 2030, 26.971.552 euro per l'anno 2031, 26.963.712 euro per l'anno 2032, 26.974.400 euro per l'anno 2033, 27.017.856 euro per l'anno 2034 e 27.066.720 euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede, quanto a 11.300.688 euro per l'anno 2025, 25.717.856 euro per l'anno 2026, 24.371.552 euro per l'anno 2027, euro 25.263.712 per l'anno 2028, 25.274.400 euro per l'anno 2029, 25.317.856 euro per l'anno 2030, 25.271.552 euro per l'anno 2031, 25.263.712 euro per l'anno 2032, 25.274.400 euro per l'anno 2033, 25.317.856 euro per l'anno 2034 e 25.366.720 euro annui a decorrere dall'anno 2035 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2026, 2.600.000 euro per l'anno 2027 e 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1.

L'**articolo 10** disciplina l'entrata in vigore.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

26/11/2024

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Daria Perrotta*



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ACCISE»





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 12 e 16 recanti principi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accise;

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative»;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2024;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del . . .;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze;



EMANA
il seguente decreto legislativo:

ART. 1
(Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2,

1) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f.1) soggetto obbligato accreditato (SOAC): il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, avente sede nel territorio nazionale, che si avvale del riconoscimento della qualifica di soggetto accreditato sulla base della verifica, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sua affidabilità nel regime fiscale dell'accisa. In relazione al settore di attività in cui opera il predetto soggetto accreditato assume la denominazione di:

- 1) SOAC-PE, soggetto obbligato accreditato prodotti energetici, per il settore dei prodotti energetici inclusi il carbone, la lignite e il coke;
- 2) SOAC-BA, soggetto obbligato accreditato bevande alcoliche e alcoole, per il settore dei prodotti alcolici e dei relativi contrassegni;
- 3) SOAC-T, soggetto obbligato accreditato tabacchi, per il settore dei tabacchi;
- 4) SOAC-GE, soggetto obbligato accreditato gas-energia elettrica, per il settore del gas naturale e dell'energia elettrica.»;

b) all'articolo 5, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore alla media aritmetica degli importi mensili dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo avvenute nei dodici mesi solari precedenti; il depositario autorizzato adegua la cauzione entro trenta giorni dal termine previsto per il pagamento dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo che hanno determinato la variazione dell'importo da prestare, dandone comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell'adeguamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera a). Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.»;

c) dopo l'articolo 9-bis, sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-ter- (Soggetto obbligato accreditato) - 1. La qualifica di SOAC può essere attribuita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli al depositario autorizzato e ai soggetti obbligati di



cui agli articoli 21, comma 6, 26, comma 7, e 53, comma 1; la qualifica ha validità quadriennale ed è articolata in tre livelli di affidabilità denominati Base, Medio e Avanzato.

2. Il SOAC può avvalersi:

a) dell'esonero dagli obblighi di prestare cauzione previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera a) per l'esercizio dei depositi fiscali e dagli articoli 13, comma 5, 21, comma 7, 26-*bis*, comma 1, e 53-*bis*, comma 1;

b) delle semplificazioni e facilitazioni degli adempimenti contabili e amministrativi individuate con il decreto di cui all'articolo 9-*octies*, comma 2.

Art. 9-*quater* - (Requisiti di ammissione) - 1. Possono accedere alla qualifica di SOAC i soggetti di cui all'articolo 9-*ter*, comma 1:

a) che operano in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f.1), da almeno cinque anni continuativi decorrenti dalla data del rilascio della relativa licenza o autorizzazione;

b) nei cui confronti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 1, non sia stata esercitata l'azione penale per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6;

c) che non sono stati destinatari, nel quinquennio antecedente la richiesta, di sentenze, anche non definitive, di condanna oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6;

d) che non siano sottoposti a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a procedure di insolvenza e che non lo siano stati nell'ultimo quinquennio;

e) che, nel quinquennio antecedente la richiesta, non sono incorsi, se persone giuridiche o società, in provvedimenti sanzionatori, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6.

2. Nel caso di persone giuridiche e di società, i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), devono sussistere in capo alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nonché a coloro che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Art. 9-*quinquies* - (Riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato) - 1. L'istanza per l'attribuzione della qualifica di SOAC è presentata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica preliminarmente il possesso, da parte del soggetto istante, dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 9-*quater* in mancanza dei quali rigetta l'istanza con provvedimento motivato adottato previo contraddittorio con l'interessato. Per determinare l'affidabilità del soggetto istante la predetta Agenzia valuta i seguenti profili:

a) la professionalità, con riguardo a parametri di competenza tecnica e di qualità delle esperienze pregresse, anche nella conduzione di impianti di prodotti sottoposti ad accisa nonché al conseguimento di qualifiche professionali pertinenti all'attività svolta nel medesimo settore dell'accisa;



- b) l'organizzazione aziendale, con riguardo alle dimensioni strutturali e al volume d'affari, ai mezzi tecnici a disposizione per lo svolgimento ordinario e continuativo delle attività, alla struttura amministrativa e contabile in relazione ai flussi dei prodotti sottoposti ad accisa nonché all'adozione di un sistema di controllo e monitoraggio per la prevenzione dei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- c) la solvibilità finanziaria, anche con riferimento all'analisi economico-finanziaria degli indicatori di bilancio e al riscontro del puntuale adempimento degli impegni assunti in relazione alla tipologia di attività commerciale;
- d) la filiera di approvvigionamento, sulla base delle operazioni realizzate con i soggetti fornitori e i cessionari intermedi e della loro solidità economica e solvibilità tributaria;
- e) la conformità alle prescrizioni fiscali, con riguardo all'assenza di violazioni gravi e ripetute in base alla loro natura, entità o frequenza e con riferimento alle dimensioni strutturali e al volume d'affari del soggetto istante, alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative.

3. Ai fini della valutazione dell'affidabilità, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli esamina i profili di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), con riferimento al periodo ricompreso tra il quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza e la data di conclusione dell'istruttoria; a tal fine, può effettuare riscontri presso i luoghi dove è svolta l'attività di impresa del soggetto istante.

4. In esito alla valutazione dei profili di affidabilità, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce al soggetto istante un punteggio numerico sintetico, compreso tra zero e cento, sulla base dei criteri individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9-*octies*, comma 1; la qualifica di SOAC è riconosciuta solo se il punteggio attribuito è almeno pari a sessanta.

5. L'istruttoria si conclude entro centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza con l'adozione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del provvedimento motivato di rigetto, previo contraddittorio con l'interessato, ovvero di accoglimento della istanza. In caso di accoglimento la predetta Agenzia riconosce al soggetto istante la qualifica di SOAC, con una delle denominazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f.1), attribuendogli il livello di affidabilità determinato in base ai punteggi sintetici di cui al comma 4.

6. Il SOAC comunica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro trenta giorni da quando si verificano, le variazioni operative o gestionali relative ai profili di cui al comma 2.

Art. 9-*sexies* - (Attivazione dei benefici conseguenti al riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato) - 1. Nel periodo di validità della qualifica, il SOAC può richiedere l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 9-*ter*, comma 2, di cui intende usufruire, collegati al livello di affidabilità attribuito e inerenti esclusivamente al settore di attività per il quale il soggetto è accreditato.



2. In relazione alla richiesta di accesso al beneficio di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riconosce al SOAC le seguenti percentuali di esonero da applicare agli importi delle cauzioni dovute:

- a) 30 per cento, per il SOAC di livello base;
- b) 50 per cento, per il SOAC di livello medio;
- c) 100 per cento, per il SOAC di livello avanzato.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli riconosce al SOAC l'accesso ai benefici di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera b), con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 9-octies, comma 2.

4. Il SOAC-GE di livello avanzato può altresì richiedere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione ai benefici di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera b), di presentare annualmente la dichiarazione prevista dall'articolo 26-ter, comma 1, e dall'articolo 55, comma 1.

Art. 9-septies - (Monitoraggio e revoca della qualifica di soggetto obbligato accreditato) - 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli monitora la permanenza dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 9-quater, i profili di affidabilità e il relativo punteggio sintetico anche attraverso la richiesta di informazioni e documenti al SOAC, il quale provvede entro cinque giorni dalla richiesta.

2. Se dal monitoraggio emergono elementi o motivi che comportano il venir meno dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 9-quater, delle condizioni per l'accesso alla qualifica di SOAC o dei profili di affidabilità di cui all'articolo 9-quinquies oppure la modifica del livello di affidabilità attribuito, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimento motivato, e previo contraddittorio con l'interessato, revoca la qualifica di SOAC o ne ridetermina il livello di affidabilità rimodulando i benefici già riconosciuti.

3. Nel caso di persone giuridiche e di società, la qualifica di cui all'articolo 9-ter, comma 1, è revocata se le fattispecie di cui al comma 2 ricorrono con riferimento alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, nonché alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

4. Nei casi, previsti dai commi 2 e 3, di variazione del livello di affidabilità o di revoca della qualifica di SOAC, la cauzione dovuta è adeguata rispettivamente entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di variazione del livello di affidabilità o entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

Art. 9-octies - (Disposizioni attuative per la qualifica di soggetto obbligato accreditato) - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative degli articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies, con particolare riguardo alla



determinazione dei parametri e dei punteggi da attribuire in relazione a ciascuno dei profili di affidabilità di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione ai SOAC e tenuto conto delle specificità dei settori di attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f.1), in cui i medesimi operano nonché del livello di affidabilità loro attribuito, le semplificazioni e le facilitazioni con riguardo alla tenuta dei registri, anche in modalità esclusivamente informatica. Con il medesimo decreto possono essere altresì individuate semplificazioni e facilitazioni con riguardo:

- a) alla contabilizzazione dei contrassegni fiscali per le bevande alcoliche che risultano danneggiati o inutilizzabili;
- b) alla periodicità di effettuazione degli inventari, nei limiti temporali di prescrizione dell'imposta;
- c) all'esecuzione delle operazioni di denaturazione senza la vigilanza continuativa dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- d) alla dilazione, fino a un massimo di ventiquattro mesi, del termine di cui all'articolo 13, comma 5, per l'applicazione dei contrassegni fiscali per le bevande alcoliche;
- e) al differimento dei termini previsti per la presentazione di comunicazioni periodiche;
- f) alla documentazione da allegare in relazione alla presentazione di istanze nei confronti della medesima Agenzia;
- g) alle modalità di presentazione della dichiarazione di consumo dell'energia elettrica e del gas naturale;
- h) all'esecuzione delle operazioni di miscelazione tra prodotti energetici aventi codici di nomenclatura differenti.»;

d) all'articolo 21:

1) al comma 7, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

2) dopo il comma 9-*bis*, è inserito il seguente:

«9-*bis*.1. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, i quantitativi di prodotti energetici impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:

- a) oli vegetali non modificati chimicamente: 0,240 kg/kWh;
- b) gas naturale: 0,250 mc/kWh;
- c) gas di petrolio liquefatti: 0,197 kg/kWh;
- d) gasolio: 0,212 kg/kWh;
- e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali: 0,221 kg/kWh;
- f) carbone, lignite e coke: 0,355 kg/kWh.»;

3) al comma 9-*ter*, lettera a), le parole: «0,194 kg per kWh», sono sostituite dalle seguenti: «0,211 kg per kWh»;

4) dopo il comma 9-*ter*, sono inseriti i seguenti:



«9-*quater*. Ai prodotti energetici, diversi da quelli per i quali sono stabilite, nell'allegato I, specifiche aliquote per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, sono applicate le medesime aliquote in base al criterio di equivalenza in tale particolare impiego; a tal fine sono utilizzati i consumi specifici convenzionali previsti, per il prodotto equivalente, dal comma 9-*bis*.1, in caso di produzione di sola energia elettrica, e dal comma 9-*ter*, in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile. Ai bitumi di petrolio impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le medesime corrispondenti aliquote stabilite nell'allegato I per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

9-*quinquies*. Nel caso di produzione di sola energia elettrica, in alternativa ai consumi specifici convenzionali di cui al comma 9-*bis*.1 possono essere utilizzati, su richiesta dell'esercente l'impianto di produzione, consumi specifici medi determinati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a seguito di apposita sperimentazione in sito, per mezzo di marce controllate svolte in contraddittorio con il medesimo esercente.»;

e) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 - (Gas naturale) - 1. Il gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), destinato alla combustione per usi domestici e usi non domestici, nonché all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, e la relativa imposta è esigibile, al momento della fornitura al consumatore finale o al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I vigenti a tale momento.

2. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano e altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele contenenti metano e altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l'applicazione dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di metano e altri idrocarburi.

3. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma 2, originate da biomassa, destinate agli usi propri del soggetto che le produce.

4. È considerato uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze. Rientra altresì nell'uso domestico l'utilizzo del gas naturale destinato:

a) alla combustione nei locali:

1) degli uffici pubblici;

2) degli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva nonché degli studi professionali;

3) degli istituti di credito;

4) degli istituti di istruzione;

b) alla combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici;



c) al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio degli immobili di cui al presente comma.

5. Sono considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale diversi da quelli di cui al comma 4 nonché, limitatamente ai quantitativi di gas naturale utilizzati per la produzione di energia termica, l'impiego del gas naturale destinato alla combustione in impianti cogenerativi per teleriscaldamento che abbiano le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se la rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche.

6. È considerato uso promiscuo l'utilizzo contestuale del gas naturale, fornito a un unico punto di riconsegna, in impieghi differenti, con esclusione dell'uso per autotrazione, relativamente ai quali è prevista l'applicazione di distinte aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa. In tale ipotesi il soggetto obbligato di cui al comma 7 applica, su richiesta del consumatore finale, l'accisa in relazione ai quantitativi di gas naturale utilizzati nei differenti impieghi.

7. Sono obbligati al pagamento dell'accisa, secondo le modalità previste dall'articolo 26-ter, con diritto di rivalsa sui consumatori finali, i soggetti che:

a) fatturano il gas naturale ai consumatori finali, comprese le società aventi sede legale nel territorio dello Stato designate da soggetti di altri Stati dell'Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che forniscono il gas naturale direttamente a consumatori finali; le predette società designate hanno l'obbligo di registrarsi presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell'inizio dell'attività di fornitura;

b) acquistano, a scopo di rivendita ai consumatori finali, il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi.

8. Sono altresì obbligati al pagamento dell'accisa, secondo le modalità previste dall'articolo 26-ter, i soggetti che, per uso proprio:

a) acquistano gas naturale avvalendosi delle reti di gasdotti o di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;

b) acquistano il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi;

c) estraggono gas naturale nel territorio dello Stato.

9. I gestori delle reti di gasdotti nazionali, previa istanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono essere riconosciuti soggetti obbligati limitatamente al gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.

10. Si considerano consumatori finali di gas naturale anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.



11. Per la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.»;

f) dopo l'articolo 26, sono inseriti i seguenti:

«Art. 26-*bis* - (Rilascio dell'autorizzazione) - 1. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, ai fini del rilascio dell'autorizzazione denunciano preventivamente la propria attività all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata, dalla medesima Agenzia, in misura pari al 15 per cento dell'accisa annua calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in suo possesso.

2. L' Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati contenuti nella denuncia nonché l'idoneità della cauzione prestata, rilascia l'autorizzazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia medesima.

3. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione di cui al comma 1 le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è negata o, se rilasciata, è revocata, previo contraddittorio, ai soggetti:

a) che non sono abilitati alla vendita del gas naturale, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nei casi in cui tale abilitazione sia richiesta;

b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna o sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per reati connessi all'accertamento e al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici per i quali è prevista la pena della reclusione.

5. La competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si scambiano, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, i dati relativi ai soggetti autorizzati alla vendita del gas naturale ai consumatori finali e quelli relativi ai soggetti ai quali l'autorizzazione è stata revocata.

6. Al fine della gestione dell'accisa sul gas naturale, l'Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, definisce le tempistiche e le modalità per la messa a disposizione, in modo sicuro e automatico, dei volumi aggregati mensili di gas naturale attribuiti a ciascun soggetto di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), determinati dal Sistema Informatico Integrato di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, sulla base dei dati di misura trasmessi dalle imprese di distribuzione.

7. I dati di cui al comma 5 e quelli inerenti ai volumi aggregati di cui al comma 6 sono messi a disposizione, in modo sicuro e automatico, della Guardia di finanza per lo svolgimento dei propri compiti di polizia economico-finanziaria.



Art. 26-ter - (Accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa) - 1. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa dovuta dai soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, sono effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta relativo al semestre solare di riferimento. I semestri decorrono dal primo giorno dei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno.

2. La dichiarazione è presentata dai soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, esclusivamente in forma telematica, entro la fine dei mesi di settembre e di marzo di ciascun anno. Nella dichiarazione semestrale, i predetti soggetti riportano le somme versate ai sensi del comma 3 relativamente al semestre cui la dichiarazione si riferisce; i soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, riportano altresì l'ammontare, in relazione a ciascuna destinazione d'uso, dei consumi indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel semestre solare cui la dichiarazione si riferisce nonché le relative aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.

3. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, corrispondono l'accisa dovuta in ciascun semestre in rate di acconto mensili da versare entro la fine del mese. Per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, ciascuna rata è pari all'importo dell'accisa complessivamente dovuta sui quantitativi di gas naturale indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse, nei confronti dei consumatori finali, nel mese solare precedente. Per i soggetti di cui all'articolo 26, commi 8 e 9, ciascuna rata è pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di gas naturale consumati per uso proprio nel mese solare precedente.

4. Entro la fine del mese in cui è presentata la dichiarazione semestrale, i soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, versano l'eventuale conguaglio determinato nella medesima dichiarazione. Qualora dalla dichiarazione semestrale risultino somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso, ai sensi dell'articolo 14.

5. I soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'attività di fornitura e la fine del mese in cui procedono alla fatturazione del gas naturale ceduto, versano acconti mensili nella misura determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia di cui all'articolo 26-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia medesima.

6. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 8 e 9, che iniziano a consumare gas naturale per uso proprio, corrispondono l'accisa dovuta relativamente al mese in cui ha inizio il consumo, versando un acconto nella misura determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia di cui all'articolo 26-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia medesima.



7. Gli importi versati ai sensi dei commi 5 e 6 sono riportati, ai fini del conguaglio dell'accisa sul gas naturale dovuta per il semestre di riferimento, nella dichiarazione di cui al comma 1, relativa allo stesso semestre.

8. La bolletta di pagamento o la fattura rilasciata ai consumatori finali dai soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, riporta, conformemente alle prescrizioni stabilite dall'ARERA, i quantitativi di gas naturale venduti nel periodo cui la bolletta si riferisce nonché la determinazione dell'importo dell'accisa sui predetti quantitativi calcolato con l'applicazione delle aliquote vigenti al momento della fornitura.

9. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, adeguano l'importo della cauzione di cui all'articolo 26-bis, comma 1, entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento in modo che la stessa cauzione risulti non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti, dandone comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell'adeguamento. Se in base ai dati in possesso della medesima Agenzia, anche acquisiti ai sensi del comma 14, la cauzione prestata risulta non idonea, la stessa ne ridetermina l'importo; in tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 64.

10. Nel caso di escussione della cauzione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, se il soggetto obbligato, nei tre mesi antecedenti alla data in cui è effettuata l'escussione, non ha versato l'accisa dovuta per un importo che superi, al netto di quello eventualmente già iscritto a ruolo, il doppio della cauzione escussa, l'Agenzia ridetermina l'importo della cauzione in misura pari al valore dell'accisa dovuta e non versata nei predetti tre mesi; si applicano le disposizioni dell'articolo 64, comma 2, e l'importo della cauzione rideterminato ai sensi del presente comma permane invariato nei sei mesi solari successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo articolo 64.

11. I soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di gas naturale fatturati nel mese precedente, suddivisi per destinazione d'uso.

12. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, contabilizzano i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti.

13. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti il modello di dichiarazione semestrale, le relative modalità di presentazione all'Agenzia e gli elementi specifici da indicare nonché il contenuto specifico dei modelli per le comunicazioni di cui al comma 11.

14. Con determinazione, adottata dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalità di scambio delle informazioni inerenti ai dati aggregati relativi alle fatture emesse dai singoli soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in relazione alle cessioni di gas naturale fornito ai consumatori finali.



Art. 26-*quater* - (Altre disposizioni) - 1. Contestualmente all'avvio dell'attività, i soggetti che effettuano vettoriamento o distribuzione del gas naturale, anche mediante sistemi di trasporto diversi dalle reti, nonché i soggetti che effettuano estrazione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale, ne danno comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. I soggetti di cui al comma 1, che effettuano attività di vettoriamento o distribuzione del gas naturale:

- a) presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica, una dichiarazione annuale riepilogativa, contenente i dati relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce;
- b) rendono disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui il prodotto è consegnato;
- c) comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e al soggetto interessato di cui all'articolo 26, comma 7, i dati relativi ai quantitativi di gas naturale sottratti fraudolentemente da terzi, appena i consumi fraudolenti sono accertati.

Art. 26-*quinquies* - (Disposizioni attuative) - 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative degli articoli 26, 26-*bis*, 26-*ter* e 26-*quater*, anche per quanto concerne le modalità di applicazione dell'accisa nei casi di impiego di gas naturale, destinato alla combustione, erogato a una pluralità di utilizzatori finali attraverso un unico punto di riconsegna e nei casi di impiego promiscuo del gas naturale, la documentazione da presentare all'atto della denuncia di cui all'articolo 26-*bis*, comma 1, gli elementi relativi al calcolo dell'accisa da indicare nelle bollette di pagamento emesse nonché gli adempimenti a carico dei soggetti obbligati in caso di cessazione dell'attività di vendita, di acquisto o di estrazione per uso proprio e il conseguente svincolo della cauzione prestata.»;

g) all'articolo 29:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche i depositi di alcole completamente denaturato in quantità superiore a 300 litri nonché, esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli 9-*bis* e 10, gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa.»;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Fuori dei casi di cui al comma 2, gli esercenti la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale nonché di birra presentano un'unica comunicazione di attività allo Sportello unico per le attività produttive che la trasmette, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»;



4) al comma 3, lettera b), le parole «a 20 litri» sono sostituite dalle seguenti: «a 50 litri»;

5) al comma 4, le parole: «impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca,» sono sostituite dalle seguenti: «impianti e depositi obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale»; dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono altresì muniti di licenza fiscale gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa obbligati alla denuncia di cui al comma 2.»; nel terzo periodo, le parole «gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e» sono soppresse;

h) gli articoli 52, 53 e 53-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 52 – (Oggetto dell'imposizione) - 1. L'energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa, e la relativa imposta è esigibile, al momento della fornitura al consumatore finale o al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I vigenti a tale momento.

2. Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica:

- a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile non superiore a 20 kW, e consumata per uso proprio;
- b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
- c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa;
- d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, aventi potenza nominale non superiore a 1 kW nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza nominale complessiva non superiore a 200 kW;
- e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
- f) impiegata nei processi mineralogici;
- g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.

3. È esente dall'accisa l'energia elettrica:

- a) utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità nonché, limitatamente agli impianti di generazione di energia elettrica asservita esclusivamente alla immissione in rete con obbligo di connessione di terzi, per le attività connesse all'esercizio dei medesimi impianti;
- b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ubicati nel medesimo sito di produzione;
- c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
- d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;



e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori alla soglia di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW, si procede al recupero dell'accisa riducendo i quantitativi rientranti nella medesima soglia di esenzione di un numero di chilowattora corrispondenti a quelli consumati in misura superiore alla predetta soglia di 150 kWh; per i consumi superiori al limite di 220 kWh per le utenze oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa riducendo i quantitativi rientranti nella soglia di esenzione di 150 kWh di un numero di chilowattora corrispondenti a quelli consumati in misura superiore al predetto limite di 220 kWh.

4. È considerato uso promiscuo l'utilizzo contestuale dell'energia elettrica, fornita ad un unico punto di prelievo, in impieghi differenti relativamente ai quali è prevista l'applicazione di distinte aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa.

Art. 53 - (Soggetti obbligati) 1. Sono obbligati al pagamento dell'accisa, secondo le modalità previste dall'articolo 55, con diritto di rivalsa sui consumatori finali, i soggetti che fatturano energia elettrica ai consumatori finali, comprese le società aventi sede legale nel territorio dello Stato che sono designate da soggetti di altri Paesi dell'Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che forniscono l'energia elettrica direttamente a consumatori finali; le predette società designate hanno l'obbligo di registrarsi presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell'inizio dell'attività di fornitura.

2. Sono altresì obbligati al pagamento dell'accisa:

- a) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
- b) i soggetti che utilizzano energia elettrica per uso proprio, con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
- c) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica dal mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia.

3. Previa istanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono riconosciuti soggetti obbligati i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica:

- a) utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
- b) da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili nello stesso sito superiori a 200.000 kWh.

4. Sono considerati consumatori finali dell'energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico.

Art. 53-bis - (Rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio) - 1. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della licenza denunciano preventivamente la propria attività all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e



hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata dalla medesima Agenzia, nella misura pari al 15 per cento dell'accisa annua calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in suo possesso.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati contenuti nella denuncia nonché l'idoneità della cauzione prestata, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia, rilascia:

- a) ai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, che non esercitano officine elettriche, un'autorizzazione;
- b) ai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, che esercitano officine elettriche, previa verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell'autorizzazione di cui alla lettera a), soggetta al pagamento di un diritto annuale.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera a), che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza di cui al comma 2, lettera b), è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.

4. Non prestano la cauzione di cui al comma 1 i soggetti che versano anticipatamente l'accisa dovuta mediante canone di abbonamento annuale. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici.

5. L'autorizzazione o la licenza di cui al comma 2 è negata o, se già concessa, è revocata, previo contraddittorio, ai soggetti:

- a) che non sono abilitati alla vendita di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nei casi in cui tale abilitazione sia richiesta
- b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna o sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici per i quali è prevista la pena della reclusione.

6. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le modifiche societarie, ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza nonché la cessazione dell'attività entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

7. La competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si scambiano, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, i dati relativi ai soggetti autorizzati alla vendita dell'energia elettrica ai consumatori finali e ai soggetti ai quali l'autorizzazione è stata revocata.

8. Al fine della gestione dell'accisa sull'energia elettrica, l'ARERA, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, definisce le tempistiche e le modalità per la messa a disposizione, in modo sicuro e automatico, dei quantitativi aggregati mensili di energia elettrica attribuiti a



ciascun venditore, determinati dal Sistema Informatico Integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, sulla base dei dati di misura trasmessi dalle imprese di distribuzione.

9. I dati di cui al comma 7 e quelli inerenti ai volumi aggregati di cui al comma 8 sono messi a disposizione, in modo sicuro e automatico, della Guardia di finanza per lo svolgimento dei propri compiti di polizia economico-finanziaria.»;

i) all'articolo 54:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Definizione di officina elettrica»;

2) al comma 1, le parole: «L'officina è costituita dal complesso» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica è considerata officina elettrica l'insieme» e le parole «una medesima ditta» sono sostituite dalle seguenti: «un medesimo soggetto»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Costituiscono officine elettriche distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che uno stesso soggetto esercita in luoghi distinti anche quando le medesime stazioni sono in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione.»;

4) al comma 3, le parole «delle ditte» sono sostituite dalle seguenti: «eletttriche dei soggetti»;

5) al comma 4, le parole «come officine, agli effetti dell'imposizione, anche» sono sostituite dalle seguenti: «officine elettriche, altresì» e le parole «ad imposta, di cui all'art. 52, comma 2, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «ad accisa, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera b)»;

6) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Per la prova ed il collaudo delle apparecchiature delle officine elettriche l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare, nel periodo tra la realizzazione dell'officina elettrica e la sua attivazione ordinaria, esperimenti in esenzione dall'accisa.»;

l) gli articoli 55 e 56 sono sostituiti di seguenti:

«Art. 55 - (Accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa) - 1. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa dovuta dai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, sono effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta relativo al semestre solare di riferimento. I semestri di cui al presente comma decorrono dal primo giorno dei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno.

2. La dichiarazione è presentata dai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, esclusivamente in forma telematica, entro la fine dei mesi di settembre e di marzo di ciascun anno. Nella dichiarazione semestrale i predetti soggetti riportano le somme versate ai sensi del comma 3, relativamente al semestre cui la dichiarazione si riferisce; i soggetti di cui



all'articolo 53, comma 1, riportano altresì l'ammontare, in relazione a ciascuna destinazione d'uso, dei consumi indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel semestre solare cui la dichiarazione si riferisce nonché le relative aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.

3. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, corrispondono l'accisa dovuta in ciascun semestre in rate di acconto mensili da versare entro la fine del mese. Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, ciascuna rata è pari all'importo dell'accisa complessivamente dovuta sui quantitativi di energia elettrica indicati nelle bollette di pagamento emesse, nei confronti dei consumatori finali, nel mese solare precedente. Per i soggetti di cui all'articolo 53, commi 2 e 3, ciascuna rata è pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica consumati per uso proprio nel mese solare precedente.

4. Entro la fine del mese in cui è presentata la dichiarazione semestrale, i soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, effettuano il versamento dell'eventuale conguaglio determinato nella medesima dichiarazione. Qualora dalla dichiarazione semestrale risultino somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso, ai sensi dell'articolo 14.

5. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'attività di fornitura e la fine del mese in cui procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ceduta, versano acconti mensili nella misura determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia di cui all'articolo 53-*bis*, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia medesima.

6. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 2 e 3, che iniziano a consumare energia elettrica per uso proprio, corrispondono l'accisa dovuta relativamente al mese in cui ha inizio il consumo, versando un acconto nella misura determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia presentata ai sensi dell'articolo 53-*bis*, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia.

7. Gli importi versati ai sensi dei commi 5 e 6 sono riportati, ai fini del conguaglio dell'accisa sull'energia elettrica dovuta per il semestre di riferimento, nella dichiarazione di cui al comma 1, relativa allo stesso semestre.

8. La bolletta di pagamento rilasciata ai consumatori finali dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, riporta, conformemente alle prescrizioni stabilite dall'ARERA, i quantitativi di energia elettrica venduti nel periodo cui la bolletta si riferisce nonché la determinazione dell'importo dell'accisa sui predetti quantitativi calcolato con l'applicazione delle aliquote vigenti al momento della fornitura.

9. Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, il soggetto obbligato di cui all'articolo 53, comma 1, applica, su richiesta del consumatore finale, l'accisa in relazione ai quantitativi di energia elettrica utilizzati nei differenti impieghi.



10. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, comunicano all' Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la fine di ciascun anno solare, l'elenco dei soggetti che utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati e le relative variazioni.

11. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, adeguano l'importo della cauzione di cui all'articolo 53-*bis*, comma 1, entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento in modo che la stessa cauzione risulti non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti, dandone comunicazione all' Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell'adeguamento. Se in base ai dati in suo possesso, anche acquisiti ai sensi del comma 15, la cauzione prestata risulta non idonea, l'Agenzia ne ridetermina l'importo; in tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 64.

12. Nel caso di escussione della cauzione da parte dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli, se il soggetto obbligato, nei tre mesi antecedenti alla data in cui è effettuata l'escussione, non ha versato l'accisa dovuta per un importo che superi, al netto di quello eventualmente già iscritto a ruolo, il doppio della cauzione escussa, l'Agenzia ridetermina l'importo della cauzione in misura pari al valore dell'accisa dovuta e non versata nei predetti tre mesi; si applicano le disposizioni dell'articolo 64, comma 2, e l'importo della cauzione così rideterminato ai sensi del presente comma permane invariato nei sei mesi solari successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo articolo 64.

13. I soggetti obbligati di cui all'articolo 53, comma 1, comunicano all' Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica fatturati nel mese precedente, suddivisi per destinazione d'uso.

14. Con determinazioni del direttore dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti il modello di dichiarazione semestrale, le relative modalità di presentazione all' Agenzia e gli elementi specifici da indicare, nonché il contenuto specifico dei modelli per le comunicazioni di cui al comma 13.

15. Con determinazione, adottata dal direttore dell' Agenzia delle entrate e dal direttore dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalità di scambio delle informazioni inerenti ai dati aggregati relativi alle fatture emesse dai singoli soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in relazione alle cessioni di energia elettrica fornita ai consumatori finali.

Art. 56 - (Particolari modalità di pagamento dell'accisa) - 1. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera a), esercenti officine elettriche non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia elettrica consumata, corrispondono l'accisa dovuta mediante un canone annuo di abbonamento.

2. Gli esercenti officine elettriche costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza elettrica disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone annuo di abbonamento.



3. I canoni di abbonamento di cui ai commi 1 e 2 sono determinati dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli in base alla potenza elettrica disponibile delle relative officine elettriche e delle modalità previste per il loro funzionamento.

4. Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad accisa, i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo stabilito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione alla potenza installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati.

5. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 4, versano il canone annuo di abbonamento all'atto della stipula della convenzione e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno; i medesimi soggetti dichiarano all' Agenzia delle dogane e dei monopoli, anticipatamente, le variazioni che comportano un aumento superiore al dieci per cento del consumo preso a base nella determinazione del canone ai fini della sua revisione da parte dell' Agenzia. Non si dà luogo alla restituzione dell'accisa versata nel caso di cessazione dell'attività in corso d'anno.»;

m) dopo l'articolo 56 sono inseriti i seguenti:

«Art. 56-bis - (Altre disposizioni) - 1. Contestualmente all'avvio dell'attività, i soggetti che effettuano vettoriamento o distribuzione di energia elettrica ne danno comunicazione all' Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. I soggetti di cui al comma 1:

a) presentano all' Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, una dichiarazione annuale riepilogativa, contenente i dati relativi all'energia elettrica trasportata rilevati nelle stazioni di misura;

b) rendono disponibili agli organi di controllo, con le modalità stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai soggetti cui l'energia elettrica è consegnata o per conto dei quali è trasportata;

c) rendono disponibili ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, i dati relativi all'energia elettrica consegnata ai consumatori finali, al fine di garantire il pagamento dell'accisa;

d) comunicano tempestivamente all' Agenzia delle dogane e dei monopoli e al soggetto interessato di cui all'articolo 53, comma 1, i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica sottratti fraudolentemente da terzi, appena i consumi fraudolenti sono accertati.

3. Contestualmente all'avvio dell'attività, il soggetto diverso dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, che esercita un'officina elettrica, collegata alla rete di trasmissione o distribuzione, che produce energia elettrica con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 52, comma 2, lettere a), b) e d), ne dà comunicazione all' Agenzia delle dogane e dei monopoli indicando i dati caratteristici dell'officina stessa nonché gli impieghi previsti dell'energia elettrica prodotta; è escluso dal predetto obbligo il soggetto, diverso dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, che esercita un'officina elettrica, collegata alla rete di trasmissione o distribuzione e avente potenza disponibile non superiore a 50 kW, che produce energia elettrica con le modalità di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c).



4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce un codice identificativo ai soggetti tenuti alle comunicazioni previste dal comma 3; i medesimi soggetti comunicano all'Agenzia, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi all'energia elettrica prodotta e ceduta alla rete di trasmissione o distribuzione nell'anno solare precedente.

5. I soggetti di cui al presente articolo dichiarano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza e le modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

Art. 56-ter - (Disposizioni attuative in materia di accisa sull'energia elettrica) - 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative degli articoli 52, 53, 53-bis, 54, 55, 56 e 56-bis, anche per quanto concerne la definizione di impresa di autoproduzione ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 52, comma 3, lettera a), la documentazione da presentare all'atto della denuncia di cui all'articolo 53-bis, comma 1, gli elementi relativi al calcolo dell'accisa da indicare nelle bollette di pagamento emesse, le modalità e le condizioni di applicazione dell'accisa nei casi di impiego promiscuo dell'energia elettrica nonché gli adempimenti da prevedere a carico dei soggetti obbligati in caso di cessazione dell'attività di vendita o di acquisto per uso proprio e il conseguente svincolo della cauzione prestata. »;

n) all'articolo 61, comma 2, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sesto periodo»;

o) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

«Art. 62 - (Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, sono sottoposti ad imposta di consumo, con l'aliquota stabilita nell'allegato I:

a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99), anche ottenuti dalla rigenerazione di oli usati derivanti da oli a base minerale o sintetica già immessi in consumo, qualora:

1) destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione;

2) utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione;

b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00).

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica. Ai fini dell'applicazione dell'imposta si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con **otto** o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.



3. L'imposta di consumo di cui al comma 1 si applica altresì agli oli lubrificanti e ai bitumi, limitatamente al loro quantitativo e con l'applicazione delle rispettive aliquote indicate nell'allegato I, contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci definitivamente importati o provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea.

4. Sono esenti dall'imposta di consumo gli oli lubrificanti utilizzati nei medesimi impieghi in relazione ai quali i prodotti energetici sono esenti dall'accisa, ai sensi della Tabella A, punti 2 e 3, allegata al presente testo unico.

5. L'imposta di consumo non si applica:

a) ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l'edilizia e a quelli impiegati come combustibile nei cementifici;

b) agli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1.

6. Per i prodotti energetici ottenuti, congiuntamente agli oli lubrificanti, durante il processo di rigenerazione degli oli usati trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21; le medesime disposizioni non si applicano invece agli oli lubrificanti usati destinati alla combustione e ai prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione degli oli lubrificanti.

7. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati a imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25. Ai fini dell'esecuzione degli inventari periodici dei prodotti di cui ai commi 1, lettera a), 2 e 3, e della determinazione delle giacenze fiscalmente rilevanti, è consentita, previa approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la tenuta delle contabilità in forma aggregata di prodotti, sottoposti al medesimo trattamento tributario, che possono essere considerati omogenei.

8. Le disposizioni attuative del presente articolo sono stabilite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.»;

p) all'articolo 62-*quater*, dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

«5-*bis*.1. Per i soggetti che gestiscono gli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 5-*bis*, l'autorizzazione alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione di cui al comma 1-*bis* ha durata pari a quattro anni con possibilità di rinnovo.»;

q) all'articolo 62-*quater*.1, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

«13-*bis*. Per i soggetti che gestiscono gli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13, l'autorizzazione alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 ha durata pari a quattro anni con possibilità di rinnovo.»;



r) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

«Art. 64
(Prestazione della cauzione)

1. Nei casi in cui è prescritta la prestazione di una cauzione, il rilascio dell'autorizzazione o il rilascio della licenza e l'esercizio dell'impianto sono subordinati a tale adempimento; qualora occorra adeguare tale cauzione, il soggetto obbligato vi provvede nel termine di trenta giorni dal momento in cui la stessa risulta non idonea oppure, nel caso in cui sia previsto un termine specifico nelle disposizioni riguardanti i singoli prodotti, entro tale termine.

2. Se il soggetto obbligato non provvede all'adeguamento della cauzione entro il termine di cui al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ridetermina l'importo della medesima cauzione e lo comunica al soggetto obbligato che provvede all'adeguamento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; l'autorizzazione o la licenza è revocata nel caso in cui l'adeguamento non viene effettuato entro i predetti trenta giorni.

3. Non occorre adeguamento se l'aumento della cauzione è inferiore al 10 per cento dell'importo della cauzione prestata.»;

s) alla tabella A:

1) il punto 3 è sostituito dal seguente: «Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto; impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine non comunitarie, mediante attraversamento di quelle comunitarie, con diretta destinazione in un Paese terzo; impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti»;

2) il punto 9 è sostituito dal seguente: «Produzione di forza motrice con motori fissi, permanentemente installati su strutture ancorate al suolo o su macchine semoventi non ammesse alla circolazione su strada ad uso pubblico, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, ad uso pubblico, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo»;

3) la nota (2) è sostituita dalla seguente: «(2) Per gli usi industriali dei GPL si rinvia a quanto disposto dall'articolo 26, comma 5, in relazione all'individuazione degli usi non domestici del gas naturale.».

ART. 2
(Altre disposizioni in materia di accisa)



1. Al fine di incentivare l'utilizzo, per la produzione di energia elettrica, di prodotti più compatibili con l'ambiente, all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla voce «Gas naturale» la parola «industriali» è sostituita dalle seguenti: «non domestici» e la parola «civili» è sostituita dalla seguente: «domestici».

ART. 3

(Rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi)

1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in relazione all'ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita»;
- b) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ove applicabili, in ragione tra l'altro del contesto urbano o extraurbano di riferimento»;
- c) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) rilascio dei patentini secondo modalità e criteri di semplificazione delle procedure amministrative anche in relazione alla durata del titolo autorizzatorio.».

ART. 4

(Durata dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti da tabacco a mezzo di patentino)

1. All'articolo 54, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, le parole «sono valide per un biennio salvo rinnovo,» sono sostituite dalle seguenti: «hanno una validità di quattro anni rinnovabili»;

2. Il termine di scadenza delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti del tabacco a mezzo di patentino, di cui all'articolo 54, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in corso di validità alla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, è differito di due anni.

ART. 5

(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti obbligati di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 1, che, alla data del 30 giugno 2025, forniscono gas naturale a consumatori finali o consumano il medesimo prodotto per uso proprio, versano entro la fine del mese di luglio 2025 la rata di acconto relativa al medesimo mese di luglio 2025 nella stessa misura della rata relativa al mese di giugno 2025, determinata ai sensi dell'articolo 26, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; il versamento della predetta rata di acconto è riportato, ai fini del conguaglio dell'accisa sul gas



naturale dovuta per il secondo semestre dell'anno 2025, nella dichiarazione di cui all'articolo 26-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotto dal presente decreto legislativo, relativa al medesimo semestre.

2. I soggetti obbligati di cui all'articolo 26, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano la dichiarazione prevista dall'articolo 26, comma 13, del medesimo testo unico nella formulazione vigente alla predetta data, con le modalità ivi previste con riferimento al primo semestre 2025 ed entro il mese di settembre 2025; il relativo conguaglio è versato entro il mese di settembre dell'anno 2025. Le somme versate in eccedenza all'imposta dovuta per il primo semestre dell'anno 2025 sono detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati ai sensi dell'articolo 26-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotto dal presente decreto legislativo oppure richieste a rimborso ai sensi dell'articolo 14 del medesimo testo unico.

3. I soggetti obbligati di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 1, che, alla data del 30 giugno 2025, forniscono energia elettrica a consumatori finali o la consumano per uso proprio, versano entro la fine del mese di luglio 2025 la rata di acconto relativa al medesimo mese di luglio 2025 nella stessa misura della rata relativa al mese di giugno 2025 determinata ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; il versamento della predetta rata di acconto è riportato, ai fini del conguaglio dell'accisa sull'energia elettrica dovuta per il secondo semestre dell'anno 2025, nella dichiarazione di cui all'articolo 55, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotto dall'articolo 1, relativa al medesimo semestre.

4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano la dichiarazione di cui all'articolo 53, comma 8, del medesimo testo unico, nella formulazione vigente alla predetta data, con le modalità ivi previste, con riferimento al primo semestre 2025 ed entro il mese di settembre 2025; il relativo conguaglio è versato entro il mese di settembre dell'anno 2025. Le somme versate in eccedenza all'imposta dovuta per il primo semestre dell'anno 2025 sono detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotto dall'articolo 1, oppure richieste a rimborso ai sensi dell'articolo 14 del medesimo testo unico.

ART. 6

(Disposizioni di coordinamento)

1. A decorrere dal 1° luglio 2025:



a) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, le parole: «sul gas metano», sono sostituite dalle seguenti: «sul gas naturale impiegato per combustione per usi non domestici»;

b) al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, alla tabella A, Sezione I, punto 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella colonna «CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI», le parole: «La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D. Lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione, che produce effetto ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 1995 e deve essere trasmessa all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è presentata»

2) nella colonna «RIFERIMENTI NORMATIVI», le parole «artt. 29 e 63» sono sostituite dalle seguenti: «art. 29».

ART. 7

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, del presente articolo, hanno effetto dal 1° luglio 2025.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*octies* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9-*quater*, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 9-*ter*, 9-*quater*, 9-*quinquies*, 9-*sexies* e 9-*septies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 9-*octies*, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c).

4. Le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, lettera a), 21, comma 7, 26 comma 11, e 53, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovano applicazione, quanto alla possibilità di esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilità, fino alla data di cui al comma 3.

5. Dalla data di cui al comma 3, all'articolo 61 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilità esercenti fabbriche di prodotti di cui al presente titolo dall'obbligo di prestare cauzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a). Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione è prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.».



6. I provvedimenti di esonero cauzionale adottati nei confronti di soggetti riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità, ai sensi degli articoli 5, comma 3, lettera a), 21, comma 7, 26 comma 11, e 53, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e aventi validità alla data di cui al comma 4, decadono al sessantesimo giorno successivo alla medesima data prevista dal comma 4; se i predetti soggetti, entro il medesimo termine di sessanta giorni, presentano l'istanza di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 1, introdotto dal presente decreto, i provvedimenti di cui al presente comma continuano ad essere efficaci fino al sessantesimo giorno successivo alla data di conclusione dell'istruttoria, ai sensi del medesimo articolo 9-*quinquies*, comma 5.

ART. 8 **(Abrogazioni)**

1. A decorrere dal 1° luglio 2025 è abrogato l'articolo 51, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

ART. 9 **(Disposizioni finanziarie)**

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 4, valutati in 11.300.688 euro per l'anno 2025, 27.017.856 euro per l'anno 2026, 26.971.552 euro per l'anno 2027, euro 26.963.712 per l'anno 2028, 26.974.400 euro per l'anno 2029, 27.017.856 euro per l'anno 2030, 26.971.552 euro per l'anno 2031, 26.963.712 euro per l'anno 2032, 26.974.400 euro per l'anno 2033, 27.017.856 euro per l'anno 2034 e 27.066.720 euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede, quanto a 11.300.688 euro per l'anno 2025, 25.717.856 euro per l'anno 2026, 24.371.552 euro per l'anno 2027, euro 25.263.712 per l'anno 2028, 25.274.400 euro per l'anno 2029, 25.317.856 euro per l'anno 2030, 25.271.552 euro per l'anno 2031, 25.263.712 euro per l'anno 2032, 25.274.400 euro per l'anno 2033, 25.317.856 euro per l'anno 2034 e 25.366.720 euro annui a decorrere dall'anno 2035 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2026, 2.600.000 euro per l'anno 2027 e 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1.



ART. 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a,



Schema di decreto legislativo "Revisione delle disposizioni in materia di accise" (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	1	d.2) e d.3)	Incremento del parametro di impiego degli oli vegetali per la produzione di energia elettrica senza recupero di calore (da 0,221 kg/KWh a 0,240 kg/KWh) e per la produzione combinata di energia elettrica e calore recuperato (da 0,194 kg/KWh a 0,211 kg/KWh), con conseguente ampliamento dell'esenzione dalle accise previste per i relativi prodotti (introduzione del comma 9-bis.1 e modifica dell'art. 21, c. 9-ter, lett. a) del TUA) - Accise	E	T		-1,600000	-3,100000	-3,100000		-1,600000	-3,100000	-3,100000		-1,600000	-3,100000	-3,100000
1	1	d.2) e d.3)	Incremento del parametro di impiego degli oli vegetali per la produzione di energia elettrica senza recupero di calore (da 0,221 kg/KWh a 0,240 kg/KWh) e per la produzione combinata di energia elettrica e calore recuperato (da 0,194 kg/KWh a 0,211 kg/KWh), con conseguente ampliamento dell'esenzione dalle accise previste per i relativi prodotti (introduzione del comma 9-bis.1 e modifica dell'art. 21, c. 9-ter, lett. a) del TUA) - IRES	E	T		0,400000	0,700000	0,700000		0,400000	0,700000	0,700000		0,400000	0,700000	0,700000
1	1	d.2) e d.3)	Incremento del parametro di impiego degli oli vegetali per la produzione di energia elettrica senza recupero di calore (da 0,221 kg/KWh a 0,240 kg/KWh) e per la produzione combinata di energia elettrica e calore recuperato (da 0,194 kg/KWh a 0,211 kg/KWh), con conseguente ampliamento dell'esenzione dalle accise previste per i relativi prodotti (introduzione del comma 9-bis.1 e modifica dell'art. 21, c. 9-ter, lett. a) del TUA) - IRAP	E	T							0,100000	0,200000			0,100000	0,200000
1	1	d.2) e d.3)	Incremento del parametro di impiego degli oli vegetali per la produzione di energia elettrica senza recupero di calore (da 0,221 kg/KWh a 0,240 kg/KWh) e per la produzione combinata di energia elettrica e calore recuperato (da 0,194 kg/KWh a 0,211 kg/KWh), con conseguente ampliamento dell'esenzione dalle accise previste per i relativi prodotti (introduzione del comma 9-bis.1 e modifica dell'art. 21, c. 9-ter, lett. a) del TUA) - IRAP	S	C			-0,100000	-0,200000								
1	1	e)	Classificazione come "uso non domestico" del gas naturale impiegato nelle biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli e simili - ACCISE	E	T		-7,900000	-19,700000	-19,700000		-7,900000	-19,700000	-19,700000		-7,900000	-19,700000	-19,700000
1	1	e)	Classificazione come "uso non domestico" del gas naturale impiegato nelle biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli e simili - IVA	E	T		-1,200000	-3,000000	-3,000000		-1,200000	-3,000000	-3,000000		-1,200000	-3,000000	-3,000000
1	1	e)	Classificazione come "uso non domestico" del gas naturale impiegato nelle biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli e simili - IRES	E	T			0,200000	0,500000			0,200000	0,500000			0,200000	0,500000
1	1	e)	Classificazione come "uso non domestico" del gas naturale impiegato nelle biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli e simili - IRAP	E	T							0,600000	1,200000			0,600000	1,200000
1	1	e)	Classificazione come "uso non domestico" del gas naturale impiegato nelle biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli e simili - IRAP	S	C			-0,600000	-1,200000								



Schema di decreto legislativo "Revisione delle disposizioni in materia di accise" (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	1	g)	Esenzione dall'obbligo di denuncia di esercizio per gli esercenti la vendita di prodotti assoggettati al contrassegno fiscale nonché di birra - imposta di bollo	E	T		-0,557424	-1,114848	-1,114848		-0,557424	-1,114848	-1,114848		-0,557424	-1,114848	-1,114848
1	1	p)	Estensione, da due a quattro anni, della durata delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti liquidi da inalazione di cui all'art. 62-quater del D.Lgs. 504/1995 - imposta di bollo	E	T			-0,013472	-0,013472				-0,013472				-0,013472
4	1		Estensione, da due a quattro anni, della durata del titolo autorizzatorio finalizzato alla vendita dei prodotti da tabacco a mezzo di patentino, ovvero proroga corrispondente delle autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto - imposta di bollo	E	T		-0,043264	-0,103008	-0,043232		-0,043264	-0,103008	-0,043232		-0,043264	-0,103008	-0,043232
9	1		Riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale, di cui all'art. 62, c. 1, del D.Lgs. 209/2023	S	C		-11,300688	-25,717856	-24,371552		-11,300688	-25,717856	-24,371552		-11,300688	-25,717856	-24,371552
			Entrate	E		0,000000	-11,300688	-26,417856	-25,771552		0,000000	-11,300688	-25,717856		0,000000	-11,300688	-24,371552
			Spese	S		0,000000	-11,300688	-26,417856	-25,771552		0,000000	-11,300688	-25,717856		0,000000	-11,300688	-24,371552
			SALDO			0,000000	0,000000	0,000000	0,000000		0,000000	0,000000	0,000000		0,000000	0,000000	0,000000





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi

*Ufficio studi, documentazione giuridica e
qualità della regolazione*

Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare

38/ECON/2024

AL DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO
c.a. Capo del Dipartimento

e p.c.

AI MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Ufficio legislativo

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise.

Ai fini dell'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, si trasmette il provvedimento indicato in oggetto, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 15 ottobre 2024, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si fa riserva di inviare l'intesa della Conferenza unificata quando perverrà a questo Dipartimento.

Si evidenzia l'urgenza dell'approvazione definitiva del provvedimento, che contiene disposizioni di notevole rilevanza in termini di futuri obblighi dei contribuenti, che necessitano di un congruo tempo per la predisposizione degli applicativi occorrenti ad una corretta attuazione delle nuove disposizioni.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Pres. Francesca Quadri

Relazione AIR

Provvedimento: Decreto legislativo di revisione delle disposizioni in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio legislativo finanze

Referente dell'Amministrazione competente:

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, prevede all'articolo 1, che l'esecutivo adotti uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario in coerenza con i principi generali del diritto tributario *nazionale* e quelli del diritto tributario *unionale ed internazionale*. Negli articoli successivi la medesima legge 111/2023 stabilisce altresì i principi e criteri direttivi da osservare in relazione ai singoli tributi. In particolare, negli articoli 12, 16, comma 2 e 18, comma 3, della medesima legge delega sono individuati i principi e i criteri direttivi per la revisione, da attuare con uno o più decreti legislativi, delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Ai fini della stesura dei predetti decreti legislativi, con decreto del Viceministro delle finanze del 4 agosto 2023 è stato quindi istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, formato da un Comitato di coordinamento generale, da una Segreteria tecnica e da Commissioni di esperti.

In particolare, la commissione F, chiamata ad occuparsi sia della materia doganale che dell'accisa, è stata suddivisa, attesa la vastità della materia da disciplinare, in due sottocommissioni: una per l'esame delle questioni prettamente doganali e l'altra per l'esame della riforma in materia di accisa e delle altre imposte sulla produzione e sui consumi.

Per quanto concerne specificatamente i lavori condotti dalla "*sottocommissione accise*", è stata dapprima effettuata una ricognizione delle principali criticità connesse all'applicazione dei tributi indiretti in questione; sono state quindi delineate, nello specifico, le principali azioni da intraprendere per operare una revisione organica della disciplina dell'intero sistema di tassazione, disciplina oggi contenuta essenzialmente nel testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA).

Considerata la specificità dei destinatari (principalmente operatori della produzione, della distribuzione e della cessione dell'energia ai consumatori finali) e la rilevanza delle entrate erariali connesse con l'applicazione dell'accisa e degli altri tributi sulla produzione e sui consumi, la riforma in questione non può che rappresentare un elemento chiave del programma di Governo.

I principali interventi previsti riguarderanno specificamente i settori della cessione ai consumatori finali di energia elettrica e del gas naturale, della distribuzione al dettaglio dei prodotti alcolici e dei prodotti per fumatori, dello stoccaggio e vendita dei prodotti lubrificanti nonché la previsione di un nuovo sistema di qualificazione di tutti i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

- Con riferimento all'introduzione di un sistema di qualificazione dei soggetti obbligati accreditati (SOAC) si osserva che l'intervento si rende necessario per colmare il vuoto normativo oggi esistente nel settore dell'accisa; in ambito doganale, infatti risulta già essere attivo da molti anni uno specifico sistema di qualificazione (qualificazione "AEO") secondo quanto previsto da disposizioni imperative unionali. La mancanza di un sistema di qualificazione degli operatori in materia di accisa rende più onerosa l'azione di controllo dell'Amministrazione finanziaria e impedisce la possibilità di accordare, ai soggetti maggiormente virtuosi, l'accesso alla riduzione e semplificazione di oneri amministrativi.
- Per quanto attiene alla revisione delle modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica si è preso atto della necessità indifferibile di superare l'attuale sistema basato su un meccanismo di acconti, basati su dati storici, e successivo conguaglio, sistema che risente ancora del previgente mercato monopolistico/statale dei due settori in questione; ciò imperniando la nuova struttura impositiva su acconti mensili commisurati alle fatturazioni effettuate dai soggetti obbligati nei confronti dei consumatori finali mese per mese.
- Per la vendita al dettaglio dei prodotti alcolici si è rilevata l'inopportunità dell'obbligo della denuncia, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) da parte dei soggetti che gestiscono gli esercizi di vendita al minuto di alcolici (ad es. i bar), per i quali la stessa denuncia sarà assorbita dalla già prevista comunicazione di avvio dell'attività di vendita.
- Infine, sono state esaminate le criticità relative agli adempimenti amministrativi previsti per specifici settori, come quella relativo alle modalità di redazione dei previsti inventari tributari periodici nel settore della produzione e distribuzione di prodotti lubrificanti nonché il periodo di validità di specifiche autorizzazioni necessarie per la vendita ai consumatori finali dei prodotti succedanei del tabacco fumo. Anche per tali specifici settori sono state proposte soluzioni volte a introdurre, rispettivamente, semplificazioni procedurali per i prodotti lubrificanti ed estensioni del periodo di validità delle predette autorizzazioni, per i prodotti da fumo.

Durante la fase istruttoria sono stati esaminati anche i documenti con cui le Associazioni di categoria dei settori interessati hanno, nel corso degli anni, manifestato le criticità legate a taluni adempimenti tributari o all'esecuzione di specifiche procedure amministrative; con i rappresentanti di alcune di tali Associazioni sono stati svolti specifici incontri per un esame congiunto delle predette criticità. In particolare le predette Associazioni hanno più volte manifestato:

- la farraginosità del vigente sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o

autoconsumati, sistema che espone finanziariamente i soggetti obbligati poiché questi ultimi devono versare l'accisa in base ad un meccanismo di rate di acconto mensili calcolate sulla base dei consumi di energia elettrica e di gas naturale dell'anno precedente (acconti, quindi, non aderenti rispetto alla situazione dei quantitativi di gas o energia elettrica fatturati o consumati o per uso proprio nel periodo di riferimento);

- l'opportunità di riconoscere uno specifico status per gli operatori affidabili, che consenta loro di beneficiare di esoneri cauzionali e di una specifica "riconoscibilità" nell'ambito della filiera commerciale di riferimento;
- l'assenza di effettivi vantaggi "procedurali" per i soggetti obbligati "virtuosi" rispetto a quelli meno rispettosi delle regole (peraltro in un mercato di riferimento in cui si riscontrano frequenti comportamenti fraudolenti);
- l'importanza di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori in relazione alla detenzione, vendita e circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell'accisa;
- l'opportunità di stabilire nel TUA, specificamente per gli oli vegetali utilizzati in un processo di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, un valore del parametro di impiego coerente con l'effettivo potere calorifico in luogo di quello "convenzionale" attualmente utilizzato per prassi
- la necessità di aggiornare la disciplina di applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica in relazione all'intervenuta evoluzione del mercato di riferimento nonché alla necessità di semplificare le modalità con cui redigere le previste contabilità;
- l'importanza di fissare, nella normativa primaria, i parametri relativi ai consumi specifici convenzionali di taluni prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica per evitare dubbi interpretativi e contenziosi.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Gli obiettivi specifici alla base del medesimo intervento ineriscono alla risoluzione delle problematiche e alle criticità pocanzi evidenziate.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Occorre premettere che il sistema della tassazione indiretta sulla produzione e sui consumi rappresenta indiscutibilmente un unicum nel panorama del sistema fiscale nazionale: sia l'accisa che le altre imposte indirette disciplinate dal TUA prevedono, in linea generale, la determinazione quantitativa e qualitativa dei prodotti sottoposti al momento della loro produzione; ciò evidentemente con moltissime eccezioni e particolarizzazioni in relazione ai singoli prodotti sottoposti ai tributi in parola. Nel contesto sopra descritto gli adempimenti tributari risultano particolarmente stringenti e gravosi per gli operatori al fine evidente della tutela dei rilevanti interessi erariali sottesi.

Ciò premesso si ritiene che, in relazione al sistema di qualificazione SOAC l'indicatore che fornirà il grado di raggiungimento dell'obiettivo prefissato sarà rappresentato, evidentemente, dal numero di soggetti obbligati che chiederà, all'ADM, di essere riconosciuto come SOAC. In tale contesto potrà essere considerato come indicatore del raggiungimento dell'obiettivo specifico anche la percentuale dei soggetti che effettivamente riceveranno la qualifica SOAC al termine dell'istruttoria prevista rispetto al numero complessivo dei soggetti obbligati dello specifico settore di riferimento.

Per quanto attiene alle generali semplificazioni procedurali introdotte dallo schema di decreto in parola per i soggetti che operano nei settori della vendita di energia elettrica e del gas naturale si potrà valutare, quale indicatore, la variazione in aumento delle autorizzazioni fiscali rilasciate ai soggetti venditori, tenuto conto che le nuove regole stabilite dalla riforma in parola potrebbero essere di stimolo per una maggiore apertura del mercato di riferimento, oggi riservato ad una platea piuttosto ridotta di operatori.

Per quanto attiene, infine, al settore dei prodotti lubrificanti, l'indicatore del raggiungimento dell'obiettivo prefissato (semplificazione delle procedure contabili) potrà essere rappresentato dalla percentuale di riduzione dei contenziosi derivanti, come sopra detto, da sistemi obsoleti per l'esecuzione degli inventari tributari periodici previsti.

In merito alle altre semplificazioni procedurali previste dalla riforma in oggetto, l'indicatore del raggiungimento degli obiettivi prefissati sarà rappresentato dal grado di soddisfazione degli operatori che potrà essere rilevato dalle rispettive Associazioni di categoria.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Le opzioni di intervento ipotizzate sono state:

- opzione 0) - non intervento su specifici punti della delega fiscale;
- opzione 1) - intervento normativo in relazione a questioni che necessitavano di una soluzione indifferibile prevedendo lo strumento normativo indicato dalla legge delega (decreto legislativo).

Più nello specifico, si è scelta l'opzione zero per quanto attiene i principi e criteri direttivi specifici per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi dettati dall'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) della legge delega per la riforma fiscale relativi:

- alla rimodulazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto e con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento atmosferico, promuovendo l'utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili;
- alla promozione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, della produzione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche

attraverso l'introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas a consumatori finali ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata o dell'esenzione dall'accisa;

- al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente.

Tale scelta è scaturita da considerazioni di varia natura, tra cui principalmente l'imminente adozione, da parte degli organismi unionali, della proposta di revisione della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003. Tale direttiva reca, attualmente, il quadro normativo unionale della tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 262/2021 che reca le disposizioni generali armonizzate in materia di accisa. La proposta di revisione della predetta direttiva 2003/96/CE prevede, in particolare, di modificare radicalmente la natura dell'accisa, che diventerebbe un tributo di natura prettamente ambientale, la cui intensità del prelievo sarebbe collegata al potere inquinante dei singoli prodotti impiegati. La medesima proposta collegherebbe anche la tassazione minima che gli Stati membri devono applicare ai singoli prodotti sottoposti, con l'energia in essi contenuta. La revisione avrebbe, conseguentemente, un impatto rilevante anche su tutte le agevolazioni in materia di accisa applicate dai singoli Stati. In tal senso, al fine di evitare sovrapposizioni normative tra le disposizioni contenute nella riforma in parola e quelle (sovraordinate, dunque imperative) che verranno prossimamente emanate in ambito unionale, non è apparsa al momento opportuna l'opzione d'intervento in relazione ai punti della legge delega sopra riportati e si è scelto di procrastinarne l'attuazione.

Si è invece scelta l'opzione 1 laddove l'intervento normativo avrebbe potuto consentire, già nell'immediato, il raggiungimento degli obiettivi posti dalla legge delega ed il superamento delle criticità sopra indicate. È il caso:

- dell'introduzione di un sistema di qualificazione (SOAC) dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa basato sull'individuazione di specifici livelli di affidabilità e solvibilità, per la concessione, ai medesimi soggetti, di benefici consistenti nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della prestazione delle predette cauzioni e nella semplificazione degli adempimenti amministrativi;
- della revisione del sistema di accertamento e versamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica;
- della revisione delle procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e degli specifici prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quater.1 del TUA;
- dell'aggiornamento e della semplificazione, in relazione all'evoluzione della filiera di riferimento, di specifiche procedure e adempimenti amministrativi inerenti all'applicazione dell'imposta di consumo su tali prodotti.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

In relazione ai soggetti pubblici, il decreto legislativo in commento ha come destinatari, nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ADM e la Guardia di finanza.

I soggetti privati destinatari delle nuove disposizioni, saranno prevalentemente i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa. Nel caso specifico saranno interessati principalmente i soggetti venditori di energia elettrica e del gas naturale a consumatori finali; parimenti saranno interessati dalle disposizioni in commento i soggetti autoconsumatori di elettricità e i soggetti, tipicamente imprese, che acquistano, in proprio, grandi quantitativi di gas naturale sul mercato di riferimento per le proprie esigenze industriali.

Per il settore dei prodotti alcolici saranno interessati principalmente i soggetti che effettuano la vendita "al minuto" di bevande alcoliche ad accisa assoluta; per il settore degli oli lubrificanti, dei bitumi di petrolio e di altri prodotti lubrificanti destinatari delle disposizioni sopra indicate saranno i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di consumo sui medesimi prodotti: soggetti che producono basi lubrificanti e soggetti che effettuano la miscelazione di tali basi con additivi e altre sostanze per ottenere oli lubrificanti.

Per quanto attiene alla numerosità dei soggetti destinatari occorre rilevare, preliminarmente, che, il settore della produzione e della logistica dei prodotti energetici appare caratterizzato da un numero piuttosto esiguo di operatori, attesa la struttura e la natura dell'accisa. Si ritiene che i soggetti obbligati operanti nel settore della produzione e prima cessione dei prodotti energetici (depositi fiscali) interessati dalle disposizioni in materia di qualificazione SOAC possa risultare dell'ordine di circa 100-200 soggetti.

Sicuramente più numerosa appare la platea dei soggetti interessati dalla cessione di energia elettrica e gas naturale ai consumatori finali che, unitamente ai soggetti autoconsumatori dei medesimi prodotti pure interessati dalla riforma in questione, potrebbe essere complessivamente composta da circa 800 soggetti, mentre circa 400 sarebbero i soggetti obbligati potenzialmente interessati alla qualificazione SOAC prevista dalla riforma in parola per il settore del gas naturale e dell'energia elettrica.

In merito all'abolizione dell'obbligo della denuncia in materia di vendita di prodotti alcolici al minuto, si presume che i soggetti destinatari siano potenzialmente migliaia atteso che le disposizioni attinenti alla soppressione degli obblighi di denuncia all'ADM da parte degli esercizi che cedono bevande alcoliche al minuto è assai elevato.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

Sebbene vada osservato che gli effetti sulle, piccole e medie imprese saranno valutabili solo nella fase di applicazione del decreto legislativo in commento, si può ragionevolmente presumere

che l'attuazione delle disposizioni in esso contenute potrà avere effetti positivi sugli operatori del settore. In particolare, le norme attuative derivanti dagli articoli della legge delega sopra richiamati impatteranno positivamente, sia in termini di semplificazione delle procedure e dei controlli che in relazione ai benefici derivanti dal riassetto del quadro normativo esistente in materia d'accisa, sull'operatività dei soggetti coinvolti nelle attività oggetto dell'intervento.

In merito ai soggetti SOAC in principio richiamati, l'ottenimento di tale qualifica da parte degli operatori renderà questi ultimi positivamente distinguibili nell'ambito della platea delle imprese operanti nel settore dell'accisa e ne faciliterà l'operatività. Il nuovo sistema di accreditamento sostituirà inoltre ogni altra procedura per ottenere l'esonero cauzionale e sarà basato su tre livelli di qualificazione - base, medio e avanzato - a cui corrisponderanno gradi diversi di fruizione dei predetti benefici.

Per quanto attiene invece alle imprese operanti nei settori del gas naturale e dell'energia elettrica, l'impatto positivo dell'intervento relativo sarà dato dall'applicazione del nuovo sistema di accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa, basato su acconti mensili commisurati a quanto fatturato ai consumatori finali mese per mese; ciò eviterà irragionevoli esposizioni economiche per gli operatori del settore (come accadeva col precedente meccanismo impositivo), attualizzerà il rapporto tra il pagamento dell'accisa e il consumo effettivo del gas naturale per il quale è versata l'imposta e renderà più difficili le frodi.

Riguardo alle semplificazioni per i titolari degli esercizi di vendita al minuto di alcolici (denuncia all'ADM assorbita dalla già prevista comunicazione di avvio dell'attività di vendita di prodotti alcolici assoggettati), va rilevato che il rilascio della licenza sarà richiesto solo per alcune tipologie di deposito di prodotti alcolici e solo al di sopra di prestabiliti volumi minimi.

In relazione invece alla fissazione di consumi specifici convenzionali di taluni prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica, le imprese potranno trovare in una norma di rango primario (il TUA) i parametri - finora indicati solo nella documentazione di prassi - indispensabili per determinare il quantitativo di prodotto energetico da considerare effettivamente utilizzato per produrre elettricità sul quale applicare l'aliquota di accisa specificamente prevista per l'impiego in questione. Ciò consentirà di evitare dubbi interpretativi e contenziosi. Le medesime imprese potranno, inoltre, applicare il generale criterio di "equivalenza", già previsto e disciplinato in ambito accisa, ai prodotti energetici - diversi da quelli per i quali sono già previsti consumi specifici convenzionali - qualora gli stessi siano utilizzati per la produzione di energia elettrica.

Ancora, i soggetti operanti nel settore degli oli lubrificanti beneficeranno di una importante semplificazione operativa - richiesta da tempo dalle associazioni di categoria - riguardante la possibilità di tenere, ai fini dell'esecuzione dei previsti inventari periodici, la contabilità in forma aggregata per prodotti considerati omogenei; tale previsione avrà l'effetto di ridurre il contenzioso in materia oli lubrificanti ed altri prodotti e semplificare notevolmente i meccanismi di rendicontazione per gli operatori e l'attività di controllo per l'Amministrazione finanziaria.

Infine, nel settore dei tabacchi si prevede l'estensione, da 2 a 4 anni, della durata delle autorizzazioni per la vendita sia dei tabacchi lavorati a mezzo di patentino che dei prodotti liquidi da inalazione e dei prodotti solidi contenenti nicotina per i soggetti che gestiscono esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie, riducendo così gli oneri amministrativi per le imprese legate al rinnovo dei medesimi patentini. L'estensione della durata dell'autorizzazione ha anche il fine di

garantire la stabilità della rete, un maggior livello di affidabilità e professionalizzazione degli operatori e una riduzione dei costi amministrativi connessi alla gestione delle autorizzazioni da parte di ADM. La modifica temporale della durata dell'autorizzazione, unitamente alla progressiva telematizzazione dei procedimenti amministrativi ad essa relativi, garantirà una gestione dell'inerente procedimento amministrativo ispirata a canoni di semplificazione, efficacia e tempestività, assicurando più elevati standard di *compliance* nei confronti degli operatori di settore.

B. Effetti sulla concorrenza

Sulla base delle migliorie apportate nei diversi ambiti operativi rilevanti in materia di accisa, non possono che prevedersi effetti positivi sulla concorrenza e sulla competitività complessiva del sistema economico italiano, sebbene tali effetti saranno effettivamente valutabili soltanto in fase di applicazione del decreto legislativo in commento. Come già accennato, i nuovi meccanismi di pagamento dell'accisa sull'energia elettrica e gas naturale eviteranno esposizioni finanziarie per i soggetti obbligati, circostanza di grande vantaggio soprattutto per le piccole e medie imprese.

C. Oneri informativi

Si ritiene che l'eliminazione di elementi di incertezza nell'ordinamento tributario e la semplificazione e razionalizzazione della disciplina dell'accisa avrà un indubbio effetto positivo sui costi amministrativi dei contribuenti e delle imprese, riducendo al contempo quelli connessi alla gestione dei controlli effettuati dall'amministrazione finanziaria ed il relativo eventuale contenzioso.

La modifica della struttura impositiva dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica nel senso sopra illustrato rappresenterà un vantaggio per le imprese in termini finanziari; al contempo le stesse dovranno presentare semestralmente (e non più annualmente come avviene oggi) una dichiarazione contenente tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta relativo al semestre solare di riferimento; per i soggetti venditori di energia elettrica e gas naturale aventi la qualificazione SOAC, però, la cadenza della dichiarazione rimarrà annuale.

Altri oneri informativi deriveranno dall'obbligo, posto in capo al soggetto obbligato, di adeguare la cauzione prestata qualora l'importo della stessa sia inidoneo in ragione dei criteri di determinazione fissati per i diversi settori d'imposta.

Per quanto concerne la revisione della disciplina applicativa dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e sugli altri prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica, semplificazioni amministrative e contabili per gli operatori e per l'ADM deriveranno dall'alleggerimento delle procedure e degli adempimenti amministrativi inerenti all'applicazione della medesima imposta di consumo.

Infine, in relazione alla prevista estensione, da due a quattro anni, della durata delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti liquidi da inalazione per i soggetti che gestiscono esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie, si prevede una riduzione dei costi amministrativi connessi alla gestione delle medesime autorizzazioni.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non risultano criticità in merito al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Come precedentemente illustrato, la scelta di non effettuare un intervento normativo in relazione a taluni ambiti individuati dalla legge delega per la riforma fiscale è scaturita da motivi di opportunità e razionalità sopra ampiamente già illustrate in considerazione dell'imminente modifica della normativa europea in materia di accisa.

Alla base, invece, della scelta di effettuare un intervento normativo di modifica (opzione 1) delle norme attualmente vigenti, vi è il convincimento che le nuove disposizioni avranno un impatto positivo sia sull'attività dei destinatari delle stesse (soprattutto in termini di semplificazione degli adempimenti e chiarezza delle norme, come riordinate), sia sull'operatività della pubblica amministrazione. Le stesse innovazioni non potrebbero essere effettuate con strumenti non aventi il rango di legge.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del decreto in commento, non si ravvisano, in generale, fattori prevedibili che possano condizionarne o impedirne l'attuazione. In ogni caso, le condizioni e i fattori che possono incidere sull'efficacia dell'intervento, sono costituiti dal livello di adeguamento, da parte dei soggetti destinatari, alle disposizioni in esso contenute.

Responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo sono l'ADM e la Guardia finanza (quest'ultima per la sola attività di controllo).

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio relativo all'applicazione delle disposizioni introdotte con il decreto in commento sarà assicurato dall'ADM e dalla Guardia di finanza mediante i consueti strumenti di controllo, volti a verificare la corretta applicazione delle disposizioni fiscali.

Inoltre, indicatori utili a monitorare l'impatto delle nuove norme sugli operatori del settore potranno essere ricercati tra i dati in possesso dell'ADM (ad esempio, il numero di imprese che acquisiranno la qualifica di SOAC).

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà anche rappresentato dalla effettiva riduzione della mole di lavoro (anche dell'ADM) derivante dalla semplificazione degli adempimenti fiscali per i soggetti che operano nel settore delle accise, nonché attraverso la misurazione e valutazione dei dati inerenti alla diminuzione dei fenomeni elusivi e dell'evasione fiscale.

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Durante la fase di analisi e valutazione delle nuove norme si è provveduto, come detto, a raccogliere le istanze delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore, con le quali si sono confrontati, nel corso di incontri on-line e in presenza, i rappresentanti designati delle amministrazioni coinvolte (Ministero dell'economia e delle finanze, ADM e Guardia di Finanza). Da tali incontri, nonché dall'esame della documentazione fornita dalle medesime associazioni al Dipartimento finanze, sono emersi elementi utili sia ad individuare le criticità operative riscontrate dalle imprese del settore che a elaborare possibili soluzioni normative, laddove percorribili.

7. PERCORSO DI VALUTAZIONE

Al gruppo di lavoro che ha provveduto alla definizione dell'intervento normativo di cui trattasi hanno partecipato rappresentanti del Dipartimento delle finanze (più specificatamente della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale per gli aspetti normativi e della Direzione studi e ricerche economico-fiscali per quelli finanziari), dell'ADM (Direzione centrale accise) e del Comando generale della Guardia di finanza (III Reparto operazioni). Ciascuna amministrazione ha contribuito, direttamente o indirettamente e per gli aspetti di competenza, alla stesura del provvedimento previo confronto sulle diverse ipotesi normative di volta in volta prospettate nel corso dei lavori.

Nel valutare le modifiche da apportare alla normativa vigente, nonché le eventuali abrogazioni o integrazioni da effettuare, sono state analizzate le istanze avanzate nel tempo dalle diverse associazioni di categoria, respingendo, ove necessario, le proposte che non garantivano sufficientemente la tutela dell'erario e adottando in generale ogni cautela al fine di contrastare eventuali comportamenti fraudolenti da parte dei soggetti obbligati.

Non si è fatto ricorso a consulenze esterne.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

UFFICIO II

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel.06/67792821

sindacatoispettivorapportiparlamento@governo.it

DRP/II/XIX/D115/24

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0005135 P-4.20.5

del 11/12/2024



56213537

Roma, *data del protocollo*

Senato della Repubblica
- Servizio dell'Assemblea
segreteriaassemblea@pec.senato.it

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise (atto Governo n. 237).

Facendo seguito alla nota in data 29 novembre 2024, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, si invia la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) che sostituisce quella precedentemente trasmessa.

Il Direttore dell'Ufficio II
Cons. Fulvia Beatrice

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze

Titolo: schema di decreto legislativo recante «Revisione delle disposizioni in materia di accise».

Referente ATN: Ufficio legislativo finanze

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, prevede all'articolo 1, che l'esecutivo adotti uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario in coerenza con i principi generali del diritto tributario nazionale e quelli del diritto tributario unionale ed internazionale.

Negli articoli successivi la medesima legge 111/2023 stabilisce altresì i principi e criteri direttivi da osservare in relazione ai singoli tributi. In particolare, negli articoli 12, 16, comma 2 e 18, comma 3, della medesima legge delega sono individuati i principi e i criteri direttivi per la revisione, da attuare con uno o più decreti legislativi, delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Gli obiettivi della revisione della materia delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e del riordino del quadro normativo vigente, sono i seguenti:

- rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto e con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento atmosferico, promuovendo l'utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse e da altre risorse rinnovabili;
- rivedere le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quater.1 del TUA;
- rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto e con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento atmosferico, promuovendo l'utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili;
- promuovere la produzione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche introducendo meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, gas metano, gas naturale o altri gas a consumatori finali ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata o dell'esenzione dall'accisa;
- semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla detenzione, alla vendita e alla circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell'accisa.

Il presente decreto attua la delega muovendosi in conformità ai principi e criteri direttivi ivi contenuti e in coerenza con gli obiettivi programmatici del Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La disciplina di riferimento in materia di accisa in ambito nazionale è sostanzialmente contenuta nel TUA (oggetto principale dell'intervento normativo in commento) approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, il quale detta disposizioni di natura tributaria relative all'energia elettrica, ai prodotti energetici, alcolici, del tabacco, da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide o da sostanze solide contenenti nicotina, agli oli lubrificanti, ai bitumi di petrolio e ad altri prodotti lubrificanti.

Vengono inoltre in rilievo:

- il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
- la disciplina contenuta nell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in merito alla rete di vendita dei generi di monopolio ed in particolare ai trasferimenti di rivendite ordinarie, all'istituzione di rivendite speciali e alle procedure e ai criteri di rilascio dei patentini.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento si inserisce in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente operando principalmente sul testo unico accise (TUA). In particolare:

- introduce la figura del predetto SOAC, dandone definizione all'articolo 1 del TUA e sviluppandone la disciplina negli articoli da 9-ter a 9-octies;
- modifica l'articolo 5, comma 3, lett. a) del TUA, concernente la prestazione della cauzione da parte dei depositari autorizzati, al fine di specificare meglio il parametro temporale per la corretta determinazione dell'importo da versare;
- interviene sull'articolo 21 del TUA per:
 - sopprimere, in coordinamento con la figura dei predetti SOAC, gli ultimi due periodi del comma 7, riguardanti l'esonero dalla cauzione per i soggetti affidabili e di notoria solvibilità titolari di depositi fiscali di prodotti energetici;
 - inserire il nuovo comma 9-bis.1, al fine di fissare i *consumi specifici convenzionali* di taluni prodotti energetici qualora impiegati nella produzione di energia elettrica;
 - rideterminare il parametro di impiego relativo agli oli vegetali non modificati chimicamente, qualora gli stessi siano utilizzati in un processo di generazione combinata di energia elettrica e calore utile. Tale specifica variazione si rende necessaria per adeguare il valore del parametro in questione all'effettivo potere calorifico degli oli vegetali (attualmente fissato in modo convenzionale in misura pari a quello dell'olio combustibile);
 - inserire i nuovi commi 9-quater, che consente l'applicazione del generale criterio di equivalenza ai prodotti energetici - diversi da quelli per i quali sono già previsti consumi specifici convenzionali - nello specifico impiego della produzione di energia elettrica e 9-quinquies, il quale dispone, relativamente alla produzione di energia elettrica che, in alternativa ai consumi specifici convenzionali di cui al predetto comma 9-bis.1 possono essere utilizzati, ove l'esercente l'impianto di produzione lo richieda, consumi specifici medi determinati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a seguito di apposita sperimentazione in sito, per mezzo di marce controllate svolte in contraddittorio con l'esercente stesso.
- sostituisce integralmente l'articolo 26 del TUA (gas naturale) e inserisce contemporaneamente i nuovi articoli 26-bis, 26-ter, 26-quater e 26-quinquies, che introducono le occorrenti disposizioni di dettaglio inerenti all'accertamento, alla liquidazione e al versamento dell'accisa dovuta rendendo in tal modo la disciplina in questione più organica e completa;
- modifica l'articolo 29 del TUA con lo scopo di operare una rilevante semplificazione degli adempimenti afferenti alla gestione di prodotti alcolici ad accisa assolta sostituendo il rilascio della licenza fiscale con la già prevista comunicazione di avvio delle attività di vendita di prodotti alcolici assoggettati da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP);
- sostituisce integralmente gli articoli 52, 53, 55 e 56 del TUA (energia elettrica), inserisce contemporaneamente i nuovi articoli 53-bis, 56-bis e 56-ter e modifica l'articolo 54, provvedendo in tal modo ad aggiornare l'intera disciplina in materia di accisa applicabile alla vendita e all'autoproduzione di elettricità, prevedendo tra l'altro, per l'applicazione di tale tributo, un sistema basato non più sul pagamento delle predette rate fisse di acconto calcolate sui dati

storici dell'anno precedente ma sui dati relativi all'elettricità effettivamente fatturata in ciascun mese;

- modifica lievemente l'articolo 61 al fine di correggere il collegamento interno ivi previsto che, a seguito di alcune modifiche normative intervenute, risulta errato;
- sostituisce l'articolo 62 del TUA con lo scopo di riorganizzare, aggiornare e rendere più chiare le disposizioni inerenti agli oli lubrificanti, ai bitumi di petrolio e ad altri prodotti in relazione all'applicazione dell'imposta di consumo;
- inserisce il nuovo comma 5-bis.1 nell'articolo 62-quater del TUA per prevedere, in via legislativa, l'estensione, da due a quattro anni, della durata delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti liquidi da inalazione per i soggetti che gestiscono esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie garantendo così la stabilità della rete, un maggior livello di affidabilità e professionalizzazione degli operatori, una semplificazione amministrativa nell'ambito dei rapporti tra i titolari di autorizzazione e l'ADM e una riduzione dei costi amministrativi connessi alla gestione delle autorizzazioni;
- modifica l'articolo 62-quater.1 al fine di estendere da due a quattro anni la durata delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti solidi contenenti nicotina per i soggetti che gestiscono esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie.

sostituisce l'articolo 64 del TUA (prestazione della cauzione) attese le concomitanti novità apportate agli specifici regimi delle cauzioni disciplinati nei distinti settori d'imposta del TUA;

- modifica la tabella A allegata al TUA, nella quale sono indicati gli impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota di accisa ridotta. In particolare, viene riformulato il punto 3 per confermare il trattamento di esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati come "provviste di bordo" delle imbarcazioni che navigano in acque non comunitarie, attraversando acque comunitarie, aventi come destinazione un porto di un Paese terzo. Tale esenzione, espunta dal Testo unico delle leggi doganali (parimenti oggetto di una completa revisione) ai sensi della predetta legge delega 9 agosto 2023, n. 111, viene ora sistematicamente inserita nel TUA. Viene, inoltre, modificato il punto 9 della tabella A, riguardante l'impiego dei prodotti energetici per la produzione di forza motrice con motori fissi, in attuazione del criterio di delega di cui all'art. 12, comma 1, lett. d), della legge n. 111 del 2023, con la finalità di razionalizzare il precetto lasciando inalterato il campo di applicazione del beneficio. Infine, è stata modificata la nota (2) della tabella A, al fine di coordinarla con le modifiche dell'articolo 26 sopra indicate;
- modifica l'allegato I al TUA in coordinamento con le modifiche riguardanti il gas naturale.

Infine, con finalità di coordinamento normativo:

a) vengono lievemente modificate alcune disposizioni contenute in altre norme vigenti per attualizzare alla nuova disciplina i riferimenti contenuti in altre norme vigenti:

1) D.L. 356/2001 al fine di aggiornare il riferimento contenuto nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, al "gas metano", sostituendolo con il richiamo al "gas naturale impiegato per combustione per usi non domestici";

2) D. Lgs. 222/2016 al fine di precisare che la comunicazione produce effetto ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 1995 e deve essere trasmessa all'Agenzia delle dogane e dei monopoli) necessarie.

b) viene abrogato esplicitamente l'articolo 51, comma 6, del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, in materia di gas naturale.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il decreto legislativo delegato in questione rispetta i principi costituzionali nonché il diritto dell'Unione europea e quello internazionale.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto la disciplina in materia di accisa e imposta di consumo rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Peraltro, l'accisa è un tributo armonizzato in ambito unionale che soggiace al sovraordinato diritto dell'Unione europea.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Dall'analisi dello schema normativo risulta la piena compatibilità del medesimo con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto il decreto delegato in parola non incide sulle fonti legislative che prevedono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il decreto delegato in commento non opera rilegificazioni e demanda ad appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina inerente a specifici aspetti operativi connessi alle nuove disposizioni introdotte nel TUA.

Sono stati pienamente utilizzati gli strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materie analoghe a quelle contenute negli interventi normativi descritti.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

In relazione all'oggetto delle diverse disposizioni normative esaminate non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe fattispecie oggetto dell'intervento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento normativo in commento, in quanto finalizzato a promuovere una piena adesione del sistema tributario interno con il diritto dell'Unione europea, non presenta profili d'incompatibilità con quest'ultimo ordinamento.

Inoltre, l'adozione del decreto delegato in argomento rientra nel novero delle diverse riforme che il Governo si è impegnato a realizzare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Infine, l'intervento normativo intende espressamente aggiornare la normativa nazionale in materia di accisa conformemente al sovraordinato diritto unionale.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulle medesime o analoghe fattispecie oggetto dell'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La normativa recata dallo schema di decreto delegato in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel decreto delegato non risultano giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee inerenti alle medesime fattispecie.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie né che vi siano giudizi pendenti innanzi alla Corte EDU.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il decreto delegato, nel modificare l'articolo 1 del TUA, inserisce la nuova definizione di "soggetto obbligato accreditato" (SOAC), disciplinata compiutamente dai nuovi articoli 9-ter e successivi del TUA. Ai sensi di tale definizione, il soggetto accreditato è il soggetto, obbligato al

pagamento dell'accisa, avente necessariamente sede nel territorio nazionale, a cui è riconosciuto, da parte dell'ADM, il possesso di una particolare affidabilità nell'ambito del regime fiscale dell'accisa; è previsto inoltre che il SOAC, in relazione al settore di attività in cui opera, assuma una specifica denominazione, anch'essa declinata nell'ambito della nuova definizione.

Tale modifica risulta necessaria ai fini della compiuta realizzazione (ed applicazione) dell'articolo 16, comma 2, lettera a) della legge delega per la riforma fiscale 9 agosto 2023, n. 111, che, nell'ambito dei principi e criteri direttivi specifici per la revisione generale degli adempimenti previsti in materia di accisa e delle altre predette imposte indirette sulla produzione e sui consumi, individua specificatamente quello relativo all'introduzione di un sistema di qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei predetti tributi, basato sull'individuazione di specifici livelli di affidabilità e solvibilità, per la concessione, ai medesimi soggetti, di benefici consistenti nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della prestazione della relativa cauzione.

Si evidenzia inoltre che l'art. 1, comma 1, lett. i), nel modificare l'art. 54 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ha rideterminato la definizione dei "officina elettrica".

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni qui esaminate sono correttamente riportati e tengono conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Considerato il tenore delle modifiche apportate e la tipologia di atto (testo unico) su cui l'intervento va ad impattare è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa, evitando modifiche implicite o indirette.

Per quanto attiene le specifiche modificazioni o integrazioni apportate si fa rimando a quanto illustrato alla Parte I, punto 3).

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non risultano esserci effetti abrogativi impliciti nello schema di decreto in questione.

L'articolo 8 del provvedimento prevede l'abrogazione espressa, a decorrere dal 1° luglio 2025 dell'articolo 51, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non si rinvencono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta la presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto oltre alla legge di delega fiscale n. 111 del 2023.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

In linea generale, la norma non necessita dell'adozione di provvedimenti attuativi, fatto salvo quanto di seguito si evidenzia.

Il nuovo articolo 9-octies del TUA, come inserito mediante l'intervento normativo in esame, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengano stabilite le modalità attuative degli articoli (anch'essi nuovi) 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del medesimo TUA, con particolare riguardo alla determinazione dei parametri e dei punteggi da attribuire in relazione a ciascuno dei profili di affidabilità riguardanti i soggetti obbligati. Inoltre, il medesimo articolo dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione ai SOAC, le semplificazioni e le facilitazioni relative alla tenuta dei registri nonché alla contabilizzazione dei contrassegni fiscali per le bevande alcoliche che risultano danneggiati o inutilizzabili; alla periodicità di effettuazione degli inventari, nei limiti temporali di prescrizione dell'imposta; all'esecuzione delle operazioni di denaturazione senza la vigilanza continuativa dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; alla dilazione, fino a un massimo di ventiquattro mesi, del termine di cui all'articolo 13, comma 5, per l'applicazione dei contrassegni fiscali per le bevande alcoliche; al differimento dei termini previsti per la presentazione di comunicazioni periodiche; alla documentazione da allegare in relazione alla presentazione di istanze nei confronti della medesima Agenzia; alle modalità di presentazione della dichiarazione di consumo dell'energia elettrica e del gas naturale e, infine, all'esecuzione delle operazioni di miscelazione tra prodotti energetici aventi codici di nomenclatura differenti.

In base alle nuove disposizioni si prevede altresì che, con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli siano definiti, in ordine all'accertamento, alla liquidazione e al versamento dell'accisa sul gas naturale, il modello dell'inerente dichiarazione semestrale, le relative modalità di presentazione della stessa all'ADM e gli elementi specifici da indicare nonché il contenuto specifico dei modelli per le comunicazioni contenenti i dati relativi ai quantitativi di gas naturale fatturati nel mese precedente e le modalità di scambio delle informazioni inerenti ai dati aggregati relativi alle fatture emesse dai singoli soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in relazione alle cessioni di gas naturale fornito ai consumatori finali.

Parallelamente, alle determinazioni del direttore dell'ADM sono demandati anche la definizione del modello di dichiarazione semestrale, le relative modalità di presentazione all'ADM, gli elementi specifici da indicare, nonché il contenuto specifico dei modelli per le comunicazioni dei dati relativi ai quantitativi di energia elettrica fatturati nel mese precedente e le modalità con cui i soggetti che effettuano vettoriamento o distribuzione di energia elettrica rendono disponibili agli organi di controllo i dati relativi ai soggetti cui l'energia elettrica è consegnata o per conto dei quali è trasportata.

Il rinvio ai suddetti provvedimenti attuativi trova giustificazione nella complessità, soprattutto tecnica, della disciplina di cui trattasi e nell'inopportunità di inserire nella norma primaria disposizioni troppo dettagliate di natura sostanzialmente operativa. Inoltre, il continuo aggiornamento di tali disposizioni, spesso legato alla costante evoluzione degli strumenti tecnici utilizzati nell'ambito del settore delle accise, richiederebbe, qualora le medesime prescrizioni fossero collocate nella normativa di rango primario, un iter normativo di modifica molto più lungo e complesso rispetto a quello utilizzato invece per la modifica dei provvedimenti attuativi cui si fa rimando, provvedimenti in grado di rispondere in maniera più efficace alle esigenze degli operatori del settore.

Al contrario, laddove possibile si è scelto di chiarire direttamente nell'ambito della norma primaria, ovvero nel TUA, quanto precedentemente indicato in talune prescrizioni, anche di minore rango; ciò al fine di eliminare i dubbi interpretativi circa la corretta applicazione della tassazione derivanti dalla notevole stratificazione normativa e di prassi creatasi nel tempo (vedasi, ad esempio, la ex-ripartizione tra usi civili e industriali del gas naturale).

Risulta verificata la congruenza dei termini previsti per l'adozione dei predetti provvedimenti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

I dati statistici utilizzati sono già a disposizione dell'Amministrazione e, pertanto, non è stato necessario ricorrere all'ISTAT.

